

IL DOTTOR VOLGARE LIBRO NONO.

il quale contiene tre parti; Cioè

P A R T E P R I M A.

DELLI
TESTAMENTI, E CODICILLI

E DELL'
ALTRE VLTIME VOLONTA'

P A R T E S E C O N D A.

DELL'
EREDE, E DELL'EREDITA'

P A R T E T E R Z A.

DELLA
LEGITTIMA ; DELLA TREBEL-
lianica , Delli miglioramenti ;
E dell' altre detrazioni .

НОГОДИ

САДОВЫ

СИМОН

БЛАГОДАРЯ
ГЛАВНОМУ

САДОВЫМУ

САДОВЫМУ

СИМОН ЕЩЕМАГАР

САДОВЫМУ

СИМОН ЕЩЕМАГАР

САДОВЫМУ

САДОВЫМУ

СИМОН ЕЩЕМАГАР


САДОВЫМУ

САДОВЫМУ

СИМОН ЕЩЕМАГАР

САДОВЫМУ

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE PRIMA
DE TESTAMENTI



CAPITOLO PRIMO.

Della facoltà di fare il testamento , ouero in altro modo di disporre delle sue robbe dopo morte per vltima volontà; E se quella nasca dalla legge di natura , oueramente dalla legge delle genti , ò pure dalla legge positiva ; E se all' vltime volontà si possa derogare , ouero dispensare dal Principe .

C A P. II.

Della distinzione di più generi , ouero di più specie di testamenti , e dell' altre vltime volontà ,

A 2 e del.

I N D I C E

E delle loro diuerse forme, ò solennità, secondo la disposizione della legge ciuile.

C A P. III.

Delli testamenti, e dell' altre disposizioni ; e delle loro forme, e solennità secondo la disposizione della legge canonica , à cause pie, ò profane.

C A P. IV.

Delli testamenti per le leggi, e per gli statuti particolari dè luoghi.

C A P. V.

Delle persone, alle quali non sia lecito il fare testamento , siche siano intestabili per natura .

C A P. VI.

Dell' intestabilità accidentale , la quale nasca dalla legge positiva ciuile , ò canonica , siche vi si possa dispensare dal Principe sourano .

Degli

DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VII.

Degli altri difetti, e dell' inualidità dè testamenti resultanti dalle circostanze particolari del fatto anche quando visiano tutte le solennità necessarie.

C A P. VIII.

Degli altri casi dell' inualidità del testamento, che risulta dalla disposizione della legge, ancora che l' atto sia sincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clausola codicillare, o simile.

C A P. IX.

Della riuocazione del testamento, ò di altra ultima volontà, quando s' intenda fatta, in maniera, che sia sufficiente, ò no.

C A P. X.

Dell' intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali siano inabili, ouero indegne di ottenere il comodo dè testamenti, ouero di altra

I N D I C E

tra vltima volontà, ancorche per altro sia va-
lida, e perfetta.

C A P. XI.

Degli esecutori testamentarij deputati dal testatore,
ouero dalla legge ; E particolarmente della
facoltà del Vescouo di eseguire i testamenti,
e le altre disposizioni .

E se il Vescouo possa fare il testamento per coloro,
i quali muoiano senza testare .

C A P. XII.

Della cattatoria, la quale è proibita dalla legge, che
cosa sia, e quando tal proibizione camini .



C A P. I.

C A P I T O L O P R I M O.

Della facoltà di fare il testamento, ouero in altro modo di disporre delle sue robe doppò morte per vltima volontà; E se quella nasca dalla legge di natura, oueramente dalla legge delle genti, ò pure dalla legge positiva; E se all' vltime volontà si possa derogare, ò dispensare dal Principe.

S O M M A R I O.

- 1** *S*e la facoltà di testare sia di legge di natura, ò ciuile.
- 2** *Se la facoltà di testare si debba concedere.*
- 3** *Se le limosine doppò morte giouino.*
- 4** *Che il Principe possa dispensare, ò derogare all' testamenti.*
- 5** *Della detta facoltà di derogare, ò di commutare, à chi spetti.*
- 6** *Se vi si ricerchi giusta causa.*

C A P. I.

C A P. I.



Ccennando alcune leggi ciuili de Romani, che per la legge di natura, ò per quella delle genti si debba concedere à ciascuno la libertà di disporre delle sue robe, anche dopo morte, e di potersi destinare quei successori, che à ciascuno piaccia, cō quelle leggi, e cōdizioni che gli parerà prescriuergli, e che però l' osseruanza di tal disposizione venga ordinata dalla medesima legge di natura, ò delle genti; Quindi alcuni Giuristi, con la loro scorta & anche alcuni Morali credono, che il commutare, ò il derogare, ò dispensare all' ultime volontà, & alle leggi, e condizioni in loro ordinate, non si possa fare dal Principe, mentre à questo, ancorche sia sourano, si nega la podestà di derogare alla legge di natura, o uero à quella delle genti, essendo questi termini si nonimi, cioè che l' istesso sia la legge di natura secondaria, che quella delle genti primaria, conforme nel proemio si accenna.

Tuttauia ciò contiene vn chiaro errore, cagionato dalla solita semplicità dè Giuristi nel caminare con la sola lettera delle leggi ciuili; In quell' istesso

LIB. IX. DELLI TESTAMENTI. CAP. I. 9

so modo che i medesimi sogliono dire, che tutte le cose del mondo anticamente fossero comuni, e che non vi fossero li dominij priuati distinti, del mio, e del tuo; Oueramente che la legitima, la qual'è douuta alli descendenti, & agli ascendenti sia di legge di natura, con simili fredure accennate nelle sudette, & in altre materie, mentre si dicono di legge di natura, ò delle genti per vn certo modo di parlare, all' effetto di contradistinguerle da quelle cose, le quali si sono introdotte totalmente di nuouo dalle leggi ciuili dè Romani, siche fossero già comuni ad altre genti, ò nazioni prima che nascesse, ò che crescesse questa Republica; O pure che siano cose ordinate dalla legge positiva per vn certo istinto, ò stimolo naturale; Mà nel rimanente, è cosa certa che tutte le cose sudette, e particolarmente questa facoltà, di far testamento, e di disporre del suo per doppò che sarà morto, nasce dalla legge vmana, oueramente positiva.

Et è tāto vero che questa facoltà di far testamento, ouero in altro modo disporre per ultima volontà del suo dopò morte sia della legge vmana, ò positiva, e non di quella della natura, ò delle genti, che dà molti àtichi, & anche da moderni professori della filosofia, e dell' altre lettere, questa podestà viene totalmente negata, e si dice contraria all' istessa natura, dando forza ad una disposizione che ferisce vn tempo inabile, quando il disponente sia già
T. 9. p. 1. degli Testamenti. B anni-

IL DOTTOR VOLGARE

annichilato, e non sia più padrone .

Anzi alcuni sono di opinione (la quale però dalla Chiesa ragioneuolmente è dannata come temeraria) che l' elemosine , e le altre pie disposizioni fatte per doppò morte , non siano meritorie ; Bensiche sono di molto maggior merito , quelle che si facciano in vita per l' atto della spropriaione di quello che già si possieda , facendo vn' atto di virtù , contrario all' avarizia , quasi che in morte ciò segua perchè le robe non si possono più tenere , ne si possono portar seco .

Et altrimente , se questa facoltà di testare spettasse per la legge di natura , ò delle genti , non avrebbe possuto la legge positiva stabilirui tante diverse forme , e tante solennità , mà dourebbe bastare la semplice proua naturale , nella maniera che basta nelle disposizioni pie ; Ne meno aurebbe possuto inabilitare i figluoli di fameglia , & i serui , li religiosi professi , li chierici nelli beni acquistati per causa del chericato , & anche in alcune parti le donne senza alcune solennità maggiori , con altre simili disposizioni sopra ciò fatte dalla legge comune , ciuile , ò canonica , oueramente dalla municipale .

Che però resta fermo , che ciò nasca dalla legge 4 ciuile , ò positiva , e per conseguenza che il Principe sourano , il quale abbia la podestà di fare e di disfare le leggi , e che perciò si dice vna legge viua , ò anima-

nimata, possa derogare ò dispensare à queste disposizioni, in tutto, ò in parte, secondo che gli parerà; Douendo dirsi quell'istesso, c he si è accenato dis sopra, & anche nel libro sesto della dote, e di sotto nel titolo della legitima, & altroue più volte, cioè che la legge ciuale vsa questo termine di legge della natura, ò delle genti, per significare quelle cose, le quali prima che la Republica Romana fusse in essere, e che facesse le sue leggi, erano già in uso più comunemente appresso molte nazioni, conforme insegnala Scrittura Sacra, la quale anche in ragione d'istoria è la più antica, e la maestra di tutte, in occasione del misterioso testamento d'Isach, di qualche scandalo à coloro, i quali nō badando al mistero, caminano con la sola lettera, ouero con le leggi vmane; Distinguendo in tal modo quell' altre cose che son state dalla sua legge introdotte di nuovo, quasi che quest' uso sia cagionato da vn certo stimolo naturale; Oueramēte che il medesimo uso abbia fatto questo effetto, che si stimi vna facoltà naturale, conforme ancora si è accennato nel libro primo de feudi in occasione di trattare della Bolla de Baroni.

E se bene molti scrittori credono, che questa podestà di commutare l' ultime volontà, sia solamente del Papa, e non degli altri Principi; Nondimeno ciò contiene ancora vn' equiuoco chiaro, attestosche camina bene in quell' ultime volontà, le

quali contengano disposizioni pie, come non soggette alla podestà laicale; Mà non già quando si tratta di disposizioni profane, ò temporali, non scorgendosi in esse probabile ragione di differenza.

Come ancora in questo proposito, sogliono li Morali diffondersi molto, se ciò si possa fare senza la giusta causa della publica necessità, ò utilità; Mà conforme à sufficienza si è discorso nel libro secondo de Regali, in proposito di trattare della podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo, cio che sia nel foro interno, del quale non è mia parte il trattare, siche se ne lascia il luogo alla verità; Per qualche si appartiene al foro esterno, pare che oggidì sia vna cosa fuora di dubbio, per qualche n' insegnia la pratica della Curia Romana, e di tutti gl' altri principati del Mondo cattolico, nelli quali si abbia l' uso della legge ciuale, e canonica, e della vita ciuale.


Deue bensì questo requisito della giusta causa aversi in considerazione dal Principe, per regolare la sua volontà, acciò meriti che sia detta ragioneuole è ben regolata, cōforme nel suddetto libro secondo dè Regali si discorre; Essendo per altro ragioneuole di dare al Principe, ouero ad vn' altro Magistrato regolatore della Republica questa podestà, poiche le contingenze, ò le vicendeuolezze delle cose del Mondo bene spesio portano, che bisogna mutare anche

anche le leggi generali fatte con tanta accuratezza dà molti fauori, molto più queste disposizioni particolari, che si mutarebbono verisimilmente dagl' istessi, i quali le fecero; Che però tutte le questioni in questo proposito si restringono al vizio della surrezzione, ouero al defetto dell'intenzione, per la regola che in dubbio non si presume che il Principe voglia leuare la ragione del terzo. A



A

*Di tutto ciò si
parla nel lib. 2.
de Regali nel
disc. 148. nel lib
10. de fiducomi-
ssi nelli discorsi
141. 165. e se-
guenti & altro
ue.*



CA.

C A P I T O L O II.

Della distinzione di più generi, ò di più specie di testamenti, e dell'altre vltime volontà; E delle loro diuerse forme, ò solennità, secondo la disposizione della legge ciuile.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N questo titolo si tratta del testamento, ò altre vltime volontà.
- 2 Del testamento del padre con li figli.
- 3 Del testamento degli soldati.
- 4 Delle diuerse sorti di testamenti.
- 5 Del testamento del cieco.
- 6 Della nuova forma di testare più usata, che si dice nuncupatio di nuncupazione implicita.
- 7 Delli casi, nelli quali bastano minori solennità.
- 8 Delli codicilli.

CAP.

C A P. II.



I Ralasciando di trattare della significazione dè vocaboli, ouero della loro deriuazione, ò definizione, come cose di poco profitto alla pratica forense, della quale si tratta ; Si deue primieramente supporre, che in questo libro si tratta solamēte delle prime, e delle immediate disposizioni, le quali si facciano dal moriēte di tutta la sua robba, e dell'eredità, à fauore di coloro, i quali escludendo i legittimi successori, che sono chiamati dalla legge alla successione intestata, abbiano da auere la successione subito, & immediatamente, atteso che quella successione, la quale sia mediata, cioè che si lasciasse ad vno per douersi restituire ad vn altro, cade sotto la materia dè fideicōmissi, della quale si tratta particolarmente nel libro seguente :

E quanto à quelle cose, le quali dall'erede si devono dare agli altri per ordine del testatore, cadono parimente sotto diuerse materie, cioè delli legati si tratta particolarmente nel libro yndecimo; E sotto la materia delle donazioni si tratta di quelle per causa di morte ; Che però in questo libro si tratta solamente dè testamenti, e dè codicilli, mentre se bene

bene da Giuristi si vfa vn cert' altro termine generale di semplice ultima volontà; Nondimeno in pratica pare, che ciò abbia dell'ideale, stante che tutte le disposizioni si dicono, ò testamenti, ò codicilli, ò fidecommisſi, ò legati, oueramente donazioni per causa di morte.

- Per quello dunque che riguarda li testamenti;
- 2 La legge ciuile ne ha conosciuto quattro sorte,cioè due priuilegiati, e due non priuilegiati; Li priuilegiati sono, quello del padre con i figli, nel quale non desidera solennità, mà si contenta della sola proua naturale sopra la volontà perfetta; E ciò per vna molto congrua ragione, che la disposizione, la quale si faccia dal padre cō li figli, importa più tosto vna distribuzione, oueramente vna diuisione di quello che porta seco vn certo stimolo naturale, stimandosi vn atto di prudenza,che il padre faccia questa distributione in vita, per togliere l'occasionsi delle discordie, le quali tra fratelli sogliono essere ad vn certo modo connaturali.

Si deue intendere però, quando il padre offerui trā loro l'egualità, oueramente che non vi sia vna disuguaglianza considerabile, mentre in questo caso cessando la sudetta ragione, pare che debba cesare la disposizione legale ch' à lei è appoggiata.; Che però se bene sopra ciò si scorge la solita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che non vi cada vna regola generale, mà che dipenda la decisione dalle

LIB.IX.DELLI TESTAMENTI.CAP.II. 17

dalle circostanze del fatto , le quali inducano ,ò respettuamente escludano quei sospetti , per i quali , la legge nelli testamenti ha introdotto tante solennità . A

A
Nelli disc. 26, e
27. di questo titolo .

L'altra specie di testamento priuilegiato , è quello delli soldati ; Quando però stiano nel campo , e sotto i padiglioni , combattendo , ò in procinto di combattere , mentre in questi testamenti pariméte non si desiderano le solennità , mà basta la sola proua naturale della volontà perfetta ; E ciò per doppia ragione , vna cioè della semplicità militare , che per ordinario coloro , i quali attendano all'armi , sono poco versati nelle lettere ; Anzi queste si sogliono stimare pregiudiziali al coraggio militare ; E l'altra perche nel campo non si possono facilmente auere i Notari , & i Sauij così prontamente , con la direzione de quali si possa comodamente fare il testamento con le douute solennità ; Che però quando il caso dia , che il soldato stia in Città , ò in altro luogo pacifico , come occorre quando nell'inuerno i soldati si ritirano à quartiere , ò che ritornano alle proprie case , in tal caso , cessando la ragione su detta , cessa ancora il priuilegio , e si camina con la regola generale degli altri del popolo . B

B
Nelli disc. 28.
di questo titolo .

Si è dubitato da molti , se li soldati dè nostri tempi godano di quei priuilegij , che dalle leggi ciuili si leggono conceduti alli soldati dell'antico Imperio Romano , per la ragione di dubitare , che T.9.p.1.delli Testamenti.

C oggi-

oggidì nō siano in uso le antiche forme, e le solennità della milizia , e particolarmente quelle del cingolo, e del giuramento solene; Tuttauia, ciò che sia agli altri effetti priuilegiatiui, circa li quali, pare che sia più comunemente riceuuta l'opinione negativa ; Eccetto quella specie di milizie, nelle quali si osservano l'istesse solennità, oueramente che vi caddano l'istesse ragioni di douer stare sempre pronto al combattimento , conforme si suole esemplificare nelle milizie ecclesiastiche , ò pie che oggidì abbiamo in uso, come per esempio sono quelle di S.Gio. Gierosolimitano volgarmente di Malta, e di S. Stefano , e simili . C

C
Nel lib. 3. della
giurisdizione
nel dico. 92.

D
Nel dico. dico.
23.

Per quel che spetta à questo priuilegio , particolarmente dè testamenti, è più riceuuta l'opinione affermativa , quando però (come si è detto) si stia in campo , e non altrimenti ; Venendo sotto nome di campo , anche l'armata nauale, ò marittima per entrarui l'istessa ragione . D

Circoscritti questi casi ; Per quel che spetta alla generalità del popolo , la quale è solita dalle leggi ciuili esplicarsi col termine , ò col vocabolo dè pagni , li quali generalmente si dicono tutti coloro , li quali non siano soldati ; L'istessa legge ciuile ha conosciuto due sorte di testamenti ; Vno de quali si dice solenne , & in scritti , e l'altro si dice nuncupatiuo .

Quello della prima specie, ricerca necessariamente

te

te la scrittura del medesimo testatore , ouero di vn altro fiduciario con la sua sottoscrizione , e che sia chiuso , e sigillato con sette sigilli dell'istesso testatore , ò con quelli dè testimonij , oueramente di vn altro eletto dal testatore medesimo , e che sia sot- toscritto da sette testimonij , maschi , maggiori , e degni di fede ; Ordinandosi ancora molt' altre so- lennità dopo che sia seguita la morte del testatore , nell'apertura , e nella publicazione .

L'altra specie del nuncupatiuo è quello , che si fa senza scrittura , cioè che il testatore , con la bocca propria nomini , & istituisca l'erede , e che faccia le altre disposizioni , alla presenza parimente di sette testimonij maschi , e maggiori come sopra , con le altre solennità richieste dopo la morte del testatore , cioè della publicazione , con citare li venienti ab intestato .

E quando si trattasse di testamento di vn cieco si aggiungono cert' altre solennità , e particolarmēte ch'essendo scritta tutta la disposizione da vn fiduciario eletto dal testatore , quella sia letta di parola in parola sinceramente , in presenza di otto te- stimonij , aggiungendone uno di più , e con la sua specifica , e certa approuazione , acciò in tal modo ne risulti vna totale certezza della sua volontà . E

L'una , e l'altra forma di testare , riusciano mol- to pericolose , siche la sperienza insegnaua , che la maggior parte de testamenti non auesse il suo ef-

E
Del testamento
del cieco nelli
discorsi 18, e 33
di questo titolo .

20 IL DOTTOR VOLGARE

fetto ; Atteso che la prima specie di quel testamento, che si dice solenne, ouero in scritti, così nel farlo, come nel riconoscerlo, e nell'aprirlo, e pubblicarlo, ricerca tante formalità, ò solennità come per vna specie di superstizione, che seruia per yn continuo seminario di liti.

E l'altra specie di nuncupatiuo solea restare senza il suo effetto, per la morte, ò per l'assenza d'alcuni de testimonij ; Et anche alle volte per la tristizia, e per la loro subornazione in non volersi esaminare, oueramente col deporre variamente, in maniera che l'atto non restasse concluso ; O pure nella trascuraggine che si commettea nella pubblicazione.

Per remediare dunque à questi disordini, dopò che seguì la casuale inuenzione, e l'uso delle leggi in Italia, secondo la più volte accennata istoria legale ; Sperimentando li primi Interpreti, e maestri, li quali furono nostri Italiani, che per questi inconuenienti, quasi tutti i testatori restauano ingannati ; Quindi giudiziosamēte cominciarono ad introdurui l'autorità del publico Notaro, mediante la quale, subito, e da principio, con la disposizione publicamente fatta auanti li testimonij, vi si facesse vn'istrumento publico, mētre in questo modo si ripara à tutti li sudetti inconuenienti, cioè che li testimonij possano mancare, ouero che sia in arbitrio di alcuni di loro d'impedire la perfezione dell'

dell'atto; Che però, quando in questo caso non vi concorra vna proua tale, che conuinca il Notaro di falsità, quest'istrumento publico basta senz'altra solennità di apertura, ò di publicazione. E

F

*Nelli discorsi 2.
e 4. e nel sup-
plemento di que
sto titolo.*

Mà perche questa forma per istrumento publico fatto sopra il tenore della disposizione, conforme la seconda specie del nuncupatiuo, per ordinario è poco grata, per il comun' uso, e desiderio degli uomini, regolato da molta ragione, e prudenza, di non far palese la loro volontà, se non dopo la morte, che sia già seguita in quel modo che segue quando si osserua la prima specie del testamento solenne; Et all'incontro questa è tanto scrupolosa, e soggetta all'inualidità, che rare volte l'atto si riduce à porto..

Quindi con molto giudizio li medesimi primi interpreti, e maestri, introdussero vna certa nuova specie mista, la quale participasse dell'una, e dell'altra, cioè che la disposizione si riduca in scrittura chiusa, e sigillata, quando così voglia il testatore, mà che in effetto abbia natura di testamento nuncupatiuo, siche non sia soggetto alla forma scrupolosa del solenne, che però viene chiamato vn testamento nuncupatiuo di nuncupazione implicita, cioè che il testatore auendo scritto, ò fatto scriuere la sua volontà, in uno, ò in più fogli, questi coferiti, ò in altro modo chiusi, e sigillati, li consegni al

No-

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà; E questo è il più comune, & il più usato modo di testare d'oggidì.

E se bene alcuni credono, che questa forma di testare debba bastare per li legati, e per altre disposizioni particolari, mà non per l'istituzione dell'eredità, mentre questo deve essere nominato con la propria bocca dal testatore in presenza dè testimoni; Tuttavia, secondo la più vera, e la più riceuita opinione, hà luogo anche nell'istituzione dell'eredità, la quale basta così implicita, e relativa alla scrittura.

Anzi questa forma di testare si può praticare anche senza la scrittura iui presente, mà con la relazione ad vna scrittura, la qual sia in potere d'un terzo; Come per esempio in mano di qualche religioso, ò del proprio confessore, oueramente in un certo luogo designato dal testatore, come per esempio in qualche studiolo, con casi simili.

Le difficoltà però maggiori, che in questa forma di testare frequentemente occorrono in pratica, consistono sopra la certificazione dell'identità di tal scrittura, la quale da Giuristi si dice schedula; cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di un foglio per un altro, anche quando si consegnasse al

No-

Notaro, e se, e che specie di proue si desiderino per tal' effetto.

Sopra di ciò li medesimi Giuristi si sono intricati di mala maniera, à segno che oggidì pare che sia ridotto all'arbitrio dè Giudici, e dè Tribunali, di far morire le persone con testamento, ò senza, nella maniera che à loro piaccia; Nè sopra ciò è possibile di dare vna regola generale, & accertata, applicabile ad ogni caso, (ciò che con la solita inezia fogliano credere alcuni, li quali caminano con le sole formalità, regolando tutti i casi in vn istesso modo con equiuoci troppo evidenti); Atteso che in effetto si deue dire vna questione di puro fatto, la quale riceue la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, se, e quando sia, ò nò ben provata l'identità di quella scrittura, ò pure che vi sia il sospetto della supposizione di vn foglio per l'altro, siche non si dubiti, che si sia fatto il testamento, mà sia incerta la disposizione, che vuol dire l'istesso che l'esser morto senza testamento, cōforme narrando molti casi per maggiore istruzione, si discorre nel Teatro, al quale però nell'occorrenze conuerrà ricorrere, mentre non è possibile il ridurre ad vna regola certa quel che dipende dal fatto, e dalle circostanze particolari, e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo. G

Si danno ancora alcuni casi, nelli quali cami-

G
Nelli disc. I. e
seguenti di que-
sto titolo.

nan-

24 IL DOTTOR VOLGARE

nando con gl'istessi termini della legge ciuile, basta vn numero minore de testimonij, ouero che in questi non si ricerchi rigorosamente tanta idoneità; Cioè quando si tratta di testamento in tempo di peste, ouero che il testatore si troui in potere dè nemici, ò dè corsari; O pure in campagna à rusticare, volendo forse la più comune opinione, che in questi casi bastino cinque testimonij, e che non vi si ricerchino tante solennità; Mà in ciò si dourà deferire molto agli stili de paesi, e de tribunali; E questo quanto alli testamenti. H

Quanto poi alli codicilli; Per stimarsi questi di minor considerazione, e di minore pregiudizio, mentre in essi non si può ordinare l'istituzione dell'erede, ne meno si può togliere quell'istituzione, che si fosse fatta nel testamento, mà solamente vi si possono ordinare i legati, & i fidecommissi, bastano solamente cinque testimonij.

Si crede però che ciò contenga vna di quelle formalità dè Leggisti, che sono degne di riso; Atteso che potendosi nelli codicilli ordinare la restituzione di tutta l'eredità per fidecommisso, e potendosi ancora all'erede scritto, ò intestato prohibire la trebellianica, & ogni altra detrazione; Quindi segue, che in sostanza si riduca il tutto ad vna mera formalità di parole, con niuno, ò pochissimo effetto, conforme si discorre ancora di sotto

H
Nelli disc. 27. di
questo titolo in
occasione della
peste.

LIB. IX. DELLI TESTAMENTI. CH. 25
sotto nel capitolo ottauo ; in occasione di trattare dell'operazione della clausula codicillare ; E per conseguenza non si sa vedere à qual ragione probabile resti in pratica appoggiata questa differenza , la quale però si riduce ad vna me-
ra formalità , conforme oc-
corre in tant' altre cose .



CAPITOLO TERZO.

Delli testamenti , e dell' altre disposizioni , e delle loro forme , e solennità , secondo la disposizione della legge canonica , à cause pie , & anche alle profane .

S O M M A R I O .

- 1 **L**a legge canonica non fa tante distinzioni quante ne fa la legge ciuile .
- 2 Del testamento à cause pie .
- 3 Li priuilegi della pia causa à che giouino .
- 4 Se gioui la causa pia per l' altre disposizioni profane .
- 5 Se sia disposizione pia quando sia à fauore d' amico , ò parente pouero .
- 6 Della disposizione à fauore dè parenti , con peso di messe se sia pia .
- 7 Se trà più cause pie il priuilegio cessi .
- 8 Del testamento à cause profane secondo la legge canonica .

Della

9 Della differenza trà li testamenti più , e non più per legge canonica .

10 In Roma non si ammette questa forma di testamento della legge canonica .

11 Delli requisiti di questo testamento , e quando abbia luogo .

C A P. I I I.

IA legge canonica non fà le distinzioni che si fanno dalla legge ciuale , che si sono accenate nel cap. precedente, trà li testamenti solenni, e nō soleni, ouero trà li scritti, e li non scritti, anzi ne meno trà li testamenti, e li codicilli, mà pigliando generalmente per testamento ogn' vltima volontà, e caminando più tosto con la verità naturale, che con le superstiziose sottigliezze della legge ciuale , costituisce due sorti d' vltime volontà ; Vna cioè sopra le disposizioni pie, e l'altra sopra le profane , ouero temporali .

Per qualche si appartiene alla prima specie delle disposizioni pie, cioè fatte à fauore della Chiesa, ò di qualche opera pia , la legge canonica si contenta della sola proua naturale di due testimonij , oueramente di vna scrittura priuata, scritta, ò sottoscrit-

ta dal testatore, e d'ogn' altra specie di proua naturale, senza solennità alcuna, attendendosi la sola verità naturale, nell' istessa maniera che dalla legge ciuile si dispone nel testamento del padre con i figli.

E se bene alcuni scrittori di quella sciocca razza, la quale camina con la sola lettera delle leggi, credono che siano necessarij, ò per forma, ouero per solennità, almeno due testimoni per la ragione che li canoni, i quali sopra ciò dispongono, parlano in questi termini, che si sia fatto il testamento auanti due testimonij; Nondimeno ciò contiene vn chiaro errore & è cosa più comunemente reprovata, attesoché l' interuento de testimonij stà demonstratiamente, perche così portaua quel caso, in occasione del quale dalli canoni ciò si decide, mà non già che sia cosa precisa, e tassativa, in maniera ch' escluda l' altra specie della proua naturale.

Come ancora, se bene molti dell' istessa razza credono, che questo sia vn priuilegio conceduto dalla legge canonica alla causa pia; Nondimeno ciò parimente contiene vn equiuoco manifesto, poiche se bene da alcuni dotti, e ben fôdati scrittori, si è yfato questo termine di priuilegio; Tuttavia ciò si dice vn cert'uso improprio, di parlare, e per contraddistinguere questi testamenti dagli ordinarij, e non priuilegiati, mà nò già che sia priuilegio; Mentre ciò nasce più tosto da quella ragione, che appresso Dio

si de-

si due attendere la sola verità naturale; Et ancora perche la Chiesa, ò la causa pia non è soggetta alla legge ciuile, & all' altre leggi laicali.

E quindi nasce che questa legge canonica si deve osservare anche nel foro secolare da per tutto, nella maniera che la legge ciuile sopra il testamento del padre con i figli si deve osservare nel foro ecclesiastico, mentre non è effetto della sola legge, mà della ragione.

³ Camina però tutto ciò, col presupposto che non osti l' imperfezione naturale, la quale non si può supplire dalla prerogativa della Chiesa, ò della causa pia mentre questa è solamente suppletiva dell' difetti della solennità introdotte dalla legge positiva mà non già di quelli della volontà, ouero della verità naturale, per essere della legge di natura.

Questa imperfezione, può cadere in due maniere; Priemieramente, cioè, quando non vi sia la perfetta, e la ben concludente proua naturale sufficiente à condannare anche negli obighi, e nelli contratti trá viui; Et à questo fine, quando siano due testimonij solamente, è necessario che siano intieri, cioè senza eccezione considerabile, la quale sminuisca la loro fede, e particolarmente per qualche interesse proprio; Come per esempio sono li chierici ouero li religiosi dell' istessa Chiesa, ò del Monasterio, à fauore del quale si sia fatta la deposizione, quando nō vi concorrono degli altri amicoli sup-

ple-

30 IL DOTTOR VOLGARE

pleteui; E ciò per le regole generali , & indefferenti in questa materia delle proue , mà non già per qualche forma, oueramente solennità speciale .

E l' altra maggiore imperfezione, la quale in ciò siattende, la quale dà maggior occasione di dispute, cōsiste nella volōtā, quod anche vi cōcorrano le proue perfette, e concludenti, cioè che debba essere yna volonta già determinata e perfetta , mà non già quando sia yna semplice velleità , ouero vn' proposto, e come li Giuristi dicono, che sia ridotta all' atto di testare, & nel termine , e che non sia in via ; Per quella ragione, che frequētemente porta il caso, che si suole preparare yna disposizione, riducendosi etiandio à scrittura in presenza di più testimonij, in maniera , che la proua sia certa & indubitata , mà che la volontā non sia ancora determinata, e come i nostri dicono, ancora ambulante , ouero in via , e non in termine .

Come per esempio , chiama il testatore il Notaro , oueramente vn' altro confidente , e comunicandogli la sua volontā, anche in presenza di persone in numero sufficiente, fà scriuere la sua disposizione, la quale secondo la faccia della scrittura, sarebbe già perfetta, mà dopo ordina all' istesso Notaro, ò advn' altro cōfidente, che ritorni il giorno seguente, ò pure in vn' altr' ora per stipulare il testamento, e che in tanto segua la morte, ouero il furore , in maniera che l' atto non si possa consumare nella

nella maniera, che si è ordinato, in tal caso l'atto si dira imperfetto, anche nella volontà, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione; O pure che mentre stà disponendo, & avendo già fatte alcune pie disposizioni, mà continuando tuttauia il testamento, il quale sia ancora imperfetto, e non compito, gli sopragiunga la morte, ò vn' altro impedimento, con casi simili; Ogni volta però che non vi concorran proue, ò argomenti tali, dalli quali apparisca della volontà già perfetta, e totalmente determinata circa quell' opera pia; Che però in questa materia, gran parte vi hanno le circostanze del fatto, conforme generalmente occorre in tutte le questioni di volontà, le quali però si rendono incapaci di vna regola ferma, e generale applicabile ad ogni caso. A

A
Di tutto ciò nel
li disc. 12. e se-
guenti di questo
titolo ..

Presupposta la perfezione della volontà; Entra il dubbio, se contenendo vn' istesso testamento diuerse disposizioni, pie, e profane, debba questo priuilegio della causa pia suffragare all' altre disposizioni profane, le quali considerate da se stesse farebbono imperfette per il defezio delle solennità; Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, in maniera che non è possibile lo stabilirui vna regola certa, mà solamente si può discorrere del proprio senso, secondo il quale, più distintamente accennato nel Teatro, deue parimente questa dirsi vna questione più di fatto, che di legge, e per consegu-

32 IL DOTTOR VOLGARE
seguenza deue decidersi con le circostanze partico-
lari di ciascun caso , considerando , se l' istessa causa
pia sia l' erede vniuersale , in maniera che l' impu-
gnare le particolari disposizioni profane , ridondasse
à suo comodo , mentre in questo caso , ciò non si
dourebbe permettere ; E quando anche ciò si veri-
fichi , si deue auere il riguardo , se l' istituzione
della causa pia si fusse fatta con buona fede , ò pure
all'incontro artificioamente con poco suo como-
do , in maniera che il tutto , ò la maggior parte del-
la disposizione fosse à fauore delle cause profane ,
all' effetto di sostenerle con questo manto , ancor-
che non siano solenni ; O pure con altre circostan-
ze simili da considerarsi col prudente arbitrio del
giudice , il quale (conforme più volte si è accenna-
to) per ben regolare questo suo arbitrio , non
deue , con la solita sciocchezza d' alcuni badare , alla
sola formalità di certi rigori legali , mà deue consi-
derare il fine , e la ragione , per la quale la legge hà
così prouisto . B

B
*Mel sudetto disc
12. di quest' tit.*

Suole parimente cadere con frequenza il dub-
bio , se si debba dire disposizione pia , ò no , quando
non sia fatta à fauore della Chiesa , ouero di luogo ,
ò di opere , le quali siano indubbiamente pie , ò
ecclesiastiche , mà che vi possa cadere il dubbio , se il
testatore si sia mosso più tosto da vn' motiuo carna-
le , che da pio , e spirituale ; Come per esempio quâdo
disponga à fauore di alcune persone , oueramente
di

di vn certo loro genere, in maniera che vi possa entrare il dubio se il principal motiuo fosse stata la parentela ò l' amicizia, ò qualch'altro affetto mondano; Et in ciò parimente non si dà vna regola certa, attesoché se bene li Giuristi con la solità varietà delle opinioni vi s' intricano molto; Tuttavia trattandosi di questione di mera volontà, e per conseguēza più di fatto, che di legge, ne dourà dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso, con le considerazioni più distintamente accennate nel Teatro, al quale in occorrenza si dourà ricorrere, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffonderuisi; Poiche se bene per lo più comun senso dè medesimi Giuristi, in dubbio si presume che il motiuo sia stato più tosto il profano, ò il temporale della parentela ò dell' amicizia, che quello della pietà; Nondimeno questa è vna semplice presunzione legale, la quale si esclude, non solamente con la proua espressa contraria, mà ancora con le presunzioni, e gli argomenti, non scorgendosi proibizione alcuna, per la quale con i parenti, ò con gli amici poueri non si possa disporre per il principal motiuo della pietà, mentre le regole della bene ordinata carità richiedono, che le limosine si debbano fare più tosto à parenti, & à paesani poueri, che agli estranei, dandosi nell' istesso genere di prossimo li gradi minori, ò maggiori di prossimità. C

E perche alle volte occorre che si faccia qualche
Tom.9.delli Testamenti.

E dispo-

C
Nelli disc. 17. e
seguenti e nel
disc. 50. di que-
sto tit.

⁶ disposizione, con peso di messe ò di altr' opera pia ; mà con vno emolumento grande, ch' ecceda il solito, à fauore de parenti, come per esempio quando si fondano delle cappellanie manuali col padronato passiù à commodo di quei della casa ò del sangue, con piccolo peso di messe, l' elemosina delle quali per esempio à farle celebrare da altri importi vn giulio l' vna , e che al cappellano importi l' vtile di vno scudo d' oro , ò di vna dobla l' vna più ò meno; Et in tal caso, entra il dubbio , se à rispetto di questo emolumento di più si debba dire disposizione profana, ò pia; Mà è più probabile che sia tutta pia ; Ogni volta che le circostanze del fatto non mostrino che il picciolo peso dell' opera pia si sia affettatamente posto per sostenere l'imperfetta disposizione profana, la quale per altro sarebbe inualida, conforme più distintamente nel teatro si discorre. D

D
Nelli detti disc
17.e 18.

⁷ Altre questioni cadono trà più ; e diuerse disposizioni, le quali siano egualmente fatte à fauore di più cause pie , se in tal caso questo priuilegio si corquassi, in maniera che si debba caminare con le regole della legge ciuile , accennate nel capitolo antecedente , oueramente con quelle dell' istessa legge canonica nell'altra specie non priuilegiata , della quale di sotto si tratta in cause profane ; Come per esempio , se la causa pia succedesse ab intestato , conforme suole occorrere

quan-

quando il legitimo successore del sangue si ritro-
uasse religioso professo per la persona del quale, se-
condo l' opinione de Canonisti, succedde il mona-
sterio à drittura; Oueramente che vi fosse vn'
testamento fatto con le solennità ordinarie à fauo-
re di vna causa pia, e che poi se ne facesse vn altro
reuocatorio à fauore parimente di vn altra causa
pia, il quale fosse defettiuo nelle solennità, se que-
sto basti; Et in ciò, ancorche alcuni tengano l'opi-
nione negatiua, caminando con la regola generale
che trà i priuilegiati si conquassano i priuilegij, e
per conseguenza che vi entri la disposizione della
legge comune; Nondimeno, si stima più vero il
contrario, per la sopradetta ragione, che questo non
è priuilegio, mà nasce dall' esenzione della causa
pia dalla legge positiva vmana, per douer essere re-
golata con la fola verità naturale, siche la maggio-
re, ò minore solennità introdotta dalla detta legge
positiva, non si deue auere in considerazione, e
però si deue attendere l' ultima volontà, bastando
che sia naturalmente perfetta. E

Nel disc. 16. di
questo tit.

E

Tutto ciò riguarda la prima specie de testamen-
ti conosciuti dalla legge canonica à cause pie, so-
pra la loro forma, ò la perfezione, mentre degli
altri priuilegij dell'istessa causa pia, circa l'inoffi-
ciosità, ò la caducazione, ò l'incertezza, con altri
difetti simili risultanti dall'istessa legge ciuile, si và

E 2 discor-

discorrendo di sotto nelle sue rubriche , secondo la qualità delle materie .

Quanto poi all'altra forma di testamento à cause profane , secondo la disposizione dell'istessa legge canonica ; Basta per la sua perfezione la presenza del parochiano , e di due testimonij idonei , e questo è quello che sopra ciò dispôgono li canoni ; Bensi che per comun senso de Dottori , in questa specie di testamento si sono aggiunte due cose ; Vna cioè , che in luogo del parochiano , basta il confessore ordinario del testatore , mà non già quel confessore , il quale non essendo solito , fusse stato accidentalmente chiamato per quella occasione ; Ilche però si deue intendere discretamente , secondo le circostanze del fatto , badando alla ragione , alla quale ciò è appoggiato , conforme si discorre nel Teatro ; E l'altra che quando non vi sia , ne il parochiano , ne il confessore bastano quattro testimonij idonei , in maniera che due testimonij suppliscano le parti del parochiano , oueramente del confessore . F

F
Nel disc. 25. dî
questo titolo.

Per l' istesso senso comune de Dottori , questa forma di testare à cause profane , si riferisce alla legge canonica , come vna legge temporale dello Stato della Chiesa , e non come legge ecclesiastica fatta dal Papa , come Papa , & obligatoria di tutti li cattolici ; E per conseguenza ne nasce che debba hauer luogo solamente nel suddetto dominio

nio temporale, il quale vien' esplicato col termine dello Stato ecclesiastico , e non altroue ; Restando tuttavia indecisa la questione con la solita varietà dell' opinioni, se ciò s' intenda solamente per lo Stato il quale si: immediato, ouero per quello mediato, cioè che sia infeudato con vn feudo regale e di dignità , e con ragione di principato ; Come per esempio sono , il Regno di Napoli , & il Ducato di Parma, e di Piacenza , tenendo alcuni l' affermatiua,& altri la negatiua , che però conuerrà deferire all' osseruanza de Tribunali maggiori , dè luoghi; Che all'incōtro l'altra forma della legge canonica di sopra trattata nelle pie disposizioni , hà luogo dà pertutto, anche nel foro laicale d' altri Principi, per l'istesso motiuo, che non è priuilegio, mà è vna ragione intrinseca , e connaturale all' atto .

Mà perche li canoni , li quali dispongono dell' vna, e dell' altra specie di testamenti, ne assegnano l' istessa ragione dell' oracolo diuino , cioè che per la proua d' ogni verità , bastino due , ò tre testimoni; Quindi li Giuristi si vanno intricando sopra la ragione della differenza, e se essendo l' istessa ragione, si sia possuto ò douuto fare questa differenza della maggior proua , ò solennità , in vn caso più che nell' altro ; Et in cò non mancano dè Dottori graui, li quali sono stati di senso che dalli canoni nō si potesse derogare all' oracolo diuino , e per conse-

guen-

guenza, che anche in questa seconda specie de testamenti à cause profane douesse bastare l' istesso numero di due testimonij, ouero vn' altra proua naturale, nell' istessa maniera che bastano nelli testamenti à cause pie.

Mà nondimeno questa opinione viene comunemente riprouata, attesoché , se bene la legge canonica positiva non può direttamente derogare alla diuina, tuttauia la può dichiarare , oueramente può disporre in quelle cose, le quali espressamente non gli ripugnino; E che non vi sia tale ripugnanza, si comproua dalla pratica comune di quella parte del Mondo ciuale, il quale viue con queste leggi ciuali,e canoniche,métre vi si vfa la disposizione della legge ciuale nel maggior numero di sette testimonij comunemente .

A tal segno che, se bene la disposizione de canoni camina ácora nel foro laicale dello Stato Ecclesiastico, tuttauia non camina nella Città, e nel distretto di Roma, per lo statuto particolare, il quale dispone, che si debba viuere secondo le leggi ciuali , che però nell' istessa Roma, ch' è la residenza del sommo Pontefice , e la Metropoli del foro ecclesiastico, in pratica si camina con la legge ciuale nelle profane disposizioni .

Mà quando anche si debba caminare con l' istesso oracolo diuino ; Nondimeno possono stare assieme, che in vn caso delle pie disposizioni, per il minor sospetto di fraude, ò di falsità , possano bastare proue

H
G
*Nelli disc. 6.e.
25. di questo tit.*

proue minori, e che nell' altro per il maggior sospetto ve se ne ricerchino maggiori per qualche più distintamente si discorre nel Teatro; Che però con ragione tal questione oggidì è totalmente bandita dal foro. G

Circa questa forma di testare à cause profane, secôdo la disposizione della legge canonica pare, che còtro il douere si sia introdotta qualche cōfusione per alcuni scrittori, li quali cōfondendo li termini della legge ciuale con quelli della canonica, e mossi dà che li mcedesimi canoni dicono, che li testimonij siano idonei, vanno desiderando nell i testimonij quell' istessi rigori, con quali camina la legge ciuale senza volere ammettere quelli amminicoli, li quali nelle proue naturali sono supletivi dell' eccezione, quasi che sia vna forma più tosto solenne che probatoria; Mà pare vn chiaro errore, mentre se li canoni egualmente nelle disposizioni pie, che nelle profane assegnano l' istessa ragione dell' oracolo diuino come sopra; E quindi chiaramente segue che nell' una, e nell' altra specie si desidera egualmente l' istessa proua naturale, mà che la maggior proua nella specie delle profane nasca per il maggior sospetto, che vi può cadere, mentre la proua naturale non hà vna regola certa, & vuniforme per douer' essere regolata dalle circostanze di ciascun caso, per qualche si discorre nel Teatro, & ancora di sotto nel libro

40 IL DOTTOR VOLGARE

H
Nel detto di-
scorso 25.

bro decimo quinto de giudizij nella pratica ciuile
nel capitolo decimo ottauo. H

In questa specie di testamento à cause profane
dalla legge canonica si desidera l'istesso requisito, il
qual' è desiderato dalla legge ciuile, cioè che li te-
stimonij siano chiamati à quest' effetto, e come li
Giuristi dicono, siano rogati dal testatore; Mà po-
rimente circa questo punto si scorge la solita sem-
plicità d' alcuni nel credere che questa sia solennità,
mentre generalmente, anche nelli termini della leg-
ge ciuile, questo rogito non hà vna certa formalità,
come alcuni scioccamente credono, perche s'inten-
de moralmente, cioè che la disposizione non sia
seguita auanti alcuni amici per gioco, e non con
animo di testare, siche basta, che si siano di proposi-
to adoprati à quest' effetto.

Restringono ancora alcuni questa forma di te-
stare della legge canonica, che debba caminare so-
lamente in coloro, li quali fussero graue-
mente infermi; Mà parimente ciò
si crede poco probabile; E del
di più si discorre nel
Teatro. I

I
Nel detto disc.
25. e nel supple-
mento:

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Delli testamenti, per le leggi, e
per gli statuti particolari d'è
luoghi .

S O M M A R I O .

- 1 **S**e vaglano li testamenti con minori solennità
per indulti, ò leggi particolari .
- 2 Se si debba dare il bando alle leggi , & alli Dottori.
- 3 Dello stile, che si deue tenere nell'intelligenza delle
leggi .
- 4 Delli luoghi nelli quali le solennità siano maggiori,
ò minori .
- 5 Se caminino queste leggi particolari con le Chiese , e
con le persone ecclesiastiche .
- 6 Queste leggi hanno luogo anche per li beni fuori del
loro territorio .
- 7 Che in Venezia non siano riceuute le leggi ciuili , e
della libertà di questa Città .
- 8 Degl'indulti particolari, e della loro introduzione.

C A P . IV.



Ran dispute fanno li Giuristi sopra questa materia dè testamenti in vna forma diuersa da quella, che prescriue la legge comune, per causa delle leggi, ò dè statuti particolari, ò delle consuetudini, ò pure dell'i priuilegij, quasi che queste consuetudini, ò leggi si debbano dire illecite, e reprouate, come quelle che diano occasione à i delitti, & alle falsità.

Questa ragione di dubitare, in gran parte per loro deriuia da alcune leggi imperiali, contenute nel corpo ciuile, per le quali, in occasione di dispensare alli contadini, che possano disporre con minor numero di testimonij, cioè con cinque, si dice, che sia riprouata ogni altra legge, ò consuetudine contraria.

Però questa parimente è vna delle solite similità dè Leggisti, & è sorella di quella dè Canonisti, accennata nel capitolo antecedente, cioè che il desiderare maggior numero di due testimonij sia contro la legge diuina, siche nō se ne possa ordinare vn maggior numero ne anche dal Papa, e molto meno dagli altri; Mentre, conforme si è discorso nel

ca-

capitolo primo , l'istessa facoltà di testare , anche circa la sostanza , e molto più circa il suo modo , ò la forma , dipende totalmēte dalla legge positiva , la quale può stringere , e slargare tal facoltà , ò forma à suo arbitrio ; E per conseguenza , conforme li Giurisconsulti , ò gl'Imperatori Romani antichi prescrissero le forme accennate di sopra ; Così non si sa vedere per qual causa il Principe , ò il Signore , il quale nel suo principato , oueramente nel suo dominio abbia la facoltà di fare , e di disfare le leggi positive , & à quelle dispensare , non possa mutare questa forma , e prescriuerne vn'altra à suo modo generalmente ; Oueralemente di concedere ad alcune persone particolari per priuilegio di poter testare con minore solennità , mentre , conforme si è detto più volte , e particolarmemente nel proemio , e nel libro secondo de Regali , & altroue , ogni principato assoluto , oggidì si dice vn imperio distinto dall' altro , siche tanta è la podestà del Principe nel proprio principato , per piccolo che sia , quanta era quella dell' Imperadore nell' antico imperio Romano , mētre la maggiore , ò la minore ampiezza non varia la specie ; Che però conforme nella Repubblica di Venezia si pratica vna diuersa forma di testare , così vn'altro Principe nel suo dominio può dare vn bando generale à tutto il corpo delle leggi ciuili , & à tutti li suoi interpreti , e scrittori ; Conforme nel secolo passato (à rispetto però di alcuni scrit-

tori, mà non già delle leggi, e di alcuni autori antichi) praticò il Duca d'Urbino , ancorche piccolo Signore , e feudatario della Chiesa .

E veramente hà del ridicolo la semplicità dè legisti scolaustici , li quali di sopra nel proemio sono chiamati li pedanti della legge , per essere schiaui della lettera; Et anche di coloro, li quali apprendendo nelle scuole queste frenesie , le vogliono ritenere in pratica nelli tribunali ; Cioè di fermarsi così tenacemente nella lettera delle leggi ciuili dè Romani , come se oggi quell'imperio fosse in essere, siche le sue leggi da per tutto fossero obligatorie , con quell'istessa autorità , che si avea nel tempo che furono fatte , non badando che, secondo l'istoria accennata nel proemio , queste leggi si osseruano più tosto per vn cert'uso dè popoli, oueramente per vn'ordine , ò per vna permissione di ciascun Principe nel suo principato , siche le può proibire, ò moderare à suo modo .

Che però lodando molto queste dispute per le scuole , e per le academie , al solo effetto di esercitare l'ingegno di giouani , con le questioni ideali , nella maniera che fanno i Logici , e li Filosofi nell'ente di ragione , & in cose simili, all'effetto di fargli apprender bene i termini teorici della facoltà , e per meglio risueglierli ; Per quel che si appartiene alla pratica , E cosa fuori d'ogni dubbio, che la forma di testare stabilita dalla legge comune , ò sia ciuile ,

ò sia

LIB. IX. DELLI TESTAMENTI. C. IV. 45

ò sia canonica possa essere alterata, in più, ò in meno, cioè contentandosi di minor numero di testimoni, ò di minori solennità; Conforme la pratica insegnà, (restringendosi alla nostra Italia) nelle Città di Venezia, di Genoua, di Lucca, & altre; Et ancora nell'isola adiacente di Sardegna per la comunicazione delle leggi della Catalogna; Doue, & anche in tutta la Spagna, & in altre parti del nostro Mondo ciuile comunicabile, questa forma di testare si vede diuersa, e con minori solennità di quelle che si siano stabilite dalla ragion comune ciuile, ò canonica. A

Et all'incontro in altre parti, le solennità sono maggiori, conforme la pratica insegnà nel Ducato di Sauoia, per quello, che se ne accenna nel Teatro, cioè di esibire il testamento in Senato, per conservarsi in un certo archiuio. B

Come ancora in diuerse Città d'Italia, nel testamento delle donne si ricercano alcune solennità maggiori, con casi simili; Che però non è materia capace di una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi, ò dalle consuetudini. C

Il difetto della podestà, che in ciò si scorge suol ferire le disposizioni pie, ouero le persone ecclesiastiche, quando dal Principe secolare si ordinassero solennità maggiori di quello, che dispongono li canoni, sopra la proua naturale, la quale in ciò basta,

A
*Nelli disc. 10.
& 11. di questo
titolo.*

B
Nel discorso 12.

C
*Nelli disc. 29.
con più seguenti.*

CON-

conforme si accenna nel capitolo antecedente, mentre in questo caso per quel che tiene vna opinione,
vi cade il difetto della giurisdizione.

Bensi, che nō pare lontana dal probabile l'altra opinione, la quale denega questa facoltà, ogni volta che nō ferisca à drittura la causa pia, nè lo faccia per suo odio, mà che ferisca il proprio suddito, al quale si può generalmente togliere la facoltà di testare, come proueniente dalla sola legge positiva; Tuttavia in ciò si lascia il suo luogo alla verità, non intendendosi di fare il giudice, ouero il decisore di tal questione.

Quando dunque queste leggi vi siano, e che siano fatte da chi ne abbia l'autorità di farle nel suo dominio; Oueramente che sia consuetudine, la quale sia legitimamente indotta, e che però sia sufficiente à preualere alle leggi scritte, conforme si accenna nel proemio; Douranno queste osservarsi, e con quelle caminare; non solamente rispetto à i beni, che siano dentro il territorio di quel luogo, ò principato, mà da per tutto, mentre in questo caso nō entra quello che nel libro undecimo in materia dè Statuti sopra le successioni, e cose simili, si accenna sopra l'vna, e l'altra soggezione della persona, e de beni, e che però non vengano quelle robbe, che siano fuori del territorio, mentre basta che l'atto sia valido, dipendendo la comprensione delle robbe dalla volontà del testatore,

re , più che dall'operazione della legge particolare, ciò che in contrario dicano alcuni, li quali con l'istessa leguleica semplicità regolano malamente questa materia con i termini generali dè statuti, e delle leggi municipali ; Atteso che, altro è considerare queste leggi in ragione dell'autorità; Et altro è considerarle in ragione della volontà del disponente, che si sia voluto con quelle conformare .

⁷ E quel che più hà del ridicolo , consiste in che copiando l'vn l'altro al solito, ciascuno porta l'esempio solito portarsi dagli antichi primi interpreti del modo di testare di Venezia , quasi che ciò dipeda da vno statuto correttorio della legge comune, non cōsiderando che questa mai hà auuto principio , ne introduzione alcuna in quel paese .

Più ridicoli sono coloro , li quali per sbattere questa ragione, con gran fatica cercano di prouare, che quella Città in alcuni tempi antichi fosse stata sotto l'Imperio , e per conseguenza , che non fosse vera quella nativa, & originaria libertà che vanta , mentre all'effetto di che si tratta, questa viene stimata vna questione fuor di proposito; Atteso che, lasciando circa il punto generale il suo luogo alla verità , la qual forse più probabilmente assiste à favore della nativa libertà , del che si accenna qualche cosa nel libro terzo ; Quando anche fosse vero il presupposto contrario, non per ciò si può inferire all'effetto di che si tratta , per l'accennata ra-

gio-

gione, che l'uso moderno di queste leggi doppo la loro casuale invenzione, non viene dall'autorità imperiale, mentre anche la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Polonia, & alcune altre parti del Mondo, sono state sotto l'Imperio Romano, e nondimeno auendo dopo i loro Re prescritta una piena libertà, sono totalmente assoluti, & independenti, nè queste leggi vi hanno vigore alcuno, se no quello che agl'istessi Re, o Principi sia piaciuto di dar gli, o di permettergli; Mentre ciò che sia in quei principij, o tempi, nè quali alcuni critici, o squitinatori vanno considerando molte cose sopra il dominio dell'Imperio d'Occidente, o di altri Principi; Certa cosa è, che à tempo che seguì l'invenzione, e che cominciò l'uso delle leggi ciuili, questa Città era senza dubbio in stato di piena libertà; E per conseguenza resta chiara la sciocchezza di quei Giuristi, li quali à quest'effetto vanno mischiando queste materie politiche, le quali sono à loro totalmente disproporzionate. D

D
Nell' istesse di-
scorsi 10. & 11.
di questo titolo,
& in altri.

Per l'istesse ragioni, in pratica senza dubbio è riceuuta la validità di testamenti, e dell'altre ultime volontà, che si facessero senza le solennità prescritte dall'una, o l'altra legge, anche in quei luoghi dove siano in osservanza, in vigore degl'indulti, o de' priuilegij particolari del proprio Principe; Conforme particolarmente nella Curia Romana, più che in ogni altra parte del Mondo, insegnala prati-

pratica per l'antica introduzione di simili indulti , che si concedono dal Papa à i Cardinali .

E se bene in effetto , questa introduzione ebbe l'origine per diuersa ragione , cioè per abilitarli à potere generalmēte testare per l'inabilitazione , che risulta da canoni nelli chierici , siche non fù per priuilegio speciale sopra il modo , ò la forma di testare ; Nondimeno , essendo solito negl'istessi indulti dirsi , che ciò si possa fare con vna semplice schedula priuata , ouero auanti due testimonij , segue che ciò sia passato in natura di priuilegio , al quale li Leggisti con le solite stirature hanno date alcune estensioni , & ampliazioni , anche in quello che riguarda la volontà , e che ridonda più tosto in pregiudizio dè medesimi testatori ; Conforme particolarmente si accenna nel Teatro , in occasione di trattare del Liboniano , cioè dell'inualidità di quei legati , ò disposizioni , che lo scrittore del testamento scriua di sua mano à suo fauore ; E dopoi slargandosi pian piano tutte le cose del Mondo , questi indulti , li quali anticamente erano speciali dè Cardinali , si cominciarono à dare à Prelati qualificati , & oggidì si danno anche alli ciauattini , li quali praticano il palazzo .

Sopra l'operazione di questi indulti , fanno anche li Giuristi delle sue al solito ; Mentre alcuni vogliono , che vi sia precisamente necessario l'intervento almeno di due testimonij , quasi che altri
T.9.p.1.delli Testamenti. G men-

mente sia vn derogare alla legge diuina; Però quest'opinione più comunemente è riprouata, nell'istessa maniera, chè nel capitolo antecedente si è accennato del testamento à cause pie, siche si camina con l'istesse regole sopra la proua naturale; E per conseguenza tutte le questioni si restringono al solo fatto, nell'istessa maniera, che iui si è accennato, cioè sopra la verità, ò la sufficienzā della proua naturale; Et anche sopra l'altra proua della perfezione della volontà, e se questa sia nel termine, ò pure in via; Mà così sopra l'vno, come sopra l'altro non si puol dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per l'istessa tante volte assegnata ragione, che il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali, in vn caso possono bastare le proue, ancorche piccole, e nell'altro, le medesime, e molto maggiori faranno insufficienti, che però nell'occorrenze si dourà ricorrere à Professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro. E



*E
Di questi indutti si tratta nelli discorsi 6. e più seguenti di questo titolo, e nel supplemento.*

CAPITOLo QVINTO.

Delle persone . alle quali non sia
lecito il fare il testamento , e
che siano intestabili
per natura .

S O M M A R I O .

- 1** *G* Eneralmente ognuno è abile à far testamento .
- 2** *Delli pupilli .*
- 3** *Delli pazzi , ò fatui .*
- 4** *Del moribondo .*
- 5** *Del cieco .*
- 6** *Del muto e sordo .*
- 7** *Che cosa importi ehe l' impedimento sia naturale ,
ò accidentale .*



C A P. V.



A regola generalmente assiste ad ogn' uno per la capacià di testare , nell' istessa maniera che camina nelli contratti, e nell' altre disposizioni trà viui sopra la sua robba , essendo questo il principal' effetto del dominio, che concede vna facoltà di disporre à libero arbitrio di qualche sia suo, e come li Giuristi dicono, anche di buttarlo in mare , siche tutto il punto stà nel vedere quali siano li casi eccettuati , mentre quelli circoscritti, la regola generale afferma-
tua camina di piano .

Due sorti dunque d' incapacità vi sono ; Vna
la qual nasce dalla natura per diferto del consenso,
ò del giudizio ; E l'altra per accidente , perche così
sia parso alla legge , in arbitrio della quale risiede il
potere abilitare quelli , li quali da lei si siano così
resi inabili .

La prima specie , della quale si tratta nel pre-
sente capitolo, si verifica in coloro, li quali diciamo
putti , che dalla legge si dicono pupilli , cioè costi-
tuiti in età tale , che non abbiano l' uso sufficiente
della ragione,nè la perfetta volontà; Må perche so-
pra

praciò la natura non vi ha dato vna regola certa, mentre vediamo in pratica, che vi sono de putti sagaci, li quali anche in età di dodici, ò di tredici anni, e meno abbiano sufficientemente l' uso della ragione; Et all' incontro vi sono di coloro d' ingegno così tardo, che anche nell' età de quindici, ò di sedici, e più non l' abbiano à sufficienza; Nondimeno sarebbe vn continuo seminario di liti il douer prouare in ciascuno, l' vna, ò respectiuamente l' altra qualità; Quindi la legge, caminando con quello che porta la pratica più frequēte, ha stabilito à quest' effetto generalmente, vn' età certa & vnliforme d' anni quattordici compiti, prima della quale, si stima che la persona sia intestabile, e la soggetta à viuere sotto l'autorità, & il gouerno del tutore, abili-
tandola solamente nell' ultimo giorno dell' anno decimo quarto, cioè che basti che sia comincia-
to quell' ultimo giorno.

In questo genere di persone, per essere la certezza, così della legge, come del fatto inalterabile, non cadono dispute nel foro; Eccetto quando si tratasse di pie disposizioni, come non soggette alle leggi ciuili, mà contente della verità naturale, per sostentamento delle quali si facesse la proua speciale, che il disponente, anche prima dell' età determinata, auesse giàl' uso della ragione sufficiente; Appunto come nel libro decimo quarto nel titolo del matrimonio, si discorre del caso, nel quale la mali-

54 IL DOTTOR VOLGARE

A
Nella disposizio-
ne di vn pupil-
lo si parla nel
disc. 15. nel tit.
delle donazioni
nel libro 7.

L' altro genere di persone , nelle quali entra l' istessa incapacità naturale, è di coloro , li quali ancorche siano maggiori d'età, nondimeno patiscono tale infermità di mente,ò d'intelletto che parimente gli tolga l' uso sufficiente della ragione à potere disporre del suo ; Come sono li pazzi , e li fatui , ouero li scemi , & anco ne suoi casi li frenetici .

Sopra questa specie d' inabilità, cadono molto frequentemente le dispute in pratica , non già sopra la regola legale, la qual' è indubitata , cioè che posta l' infermità formale della mente, non si dia la facoltà di testare , mà più tosto sopra la verificazione di questo fatto, per ilche sogliono cadere due sorte di questioni ; Vna cioè, se, e quando si possa dire che si sia prouata la pazzia,ò la fatuità tale, che basti à quest' effetto ; E l' altra, sopra il tempo , cioè se quando anche si sia prouata sufficientemente questa infermità di mente , concluda bene l' inualidità dell' atto, per la possibilità , che sia seguito in tempo abile conforme occorre in quelli , che siano frenetici accidentalmente per causa del morbo .

Nell' una, e nell'altra questione, la regola generale assiste alla validità dell' atto , cioè che ciascuno si presume di mente sana , finche si proua concludentemente l' infermità ; E per conseguenza farà peso di quello il quale impugna il testamento per questo capo, di prouare concludentemente l' infermità ,

mità, in grado, o stato tale che operi quest' effetto, mentre in dubbio non si presume.

Questa generalità però non basta, mentre spesso porta il caso, che la proua del furor totale sia benissimo fatta, mà che tuttauia si pretenda insufficiente, perche non ferisca il tempo preciso, per la contraria possibilità che il testamento, o altra disposizione si sia fatta in tempo di qualche lucido intervallo, per la regola legale, che non si dice perfetta, e ben concludente quella proua, la quale abbia la contraria possibilità.

Et ancorche in ciò, con la solita varietà delle opinioni, li Giuristi s' intrichino di mala maniera; Nondimeno in effetto questo è punto incapace di vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre essendo pura questione di fatto, dipende veramente la sua decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo le quali, (conforme tante volte si dice) in uno alcune poche proue possono esser sufficienti, e nell' altro, le medesime, & altre molto maggiori nō bastano; Che però nell' occorrenze bisogna pregare Dio, che faccia capitare la causa in potere di vngiudice sauio, e sopra tutto giudizio, il quale sappia bene applicare la legge al fatto.

Per vna certa però notizia generale, conviene caminare con vna distinzione, la quale pare molto probabile, che si fà dà Dottori; Cioè che se si tratta
d' in-

d' infermità di mente accidentale , come cagionata dalla febre , ò dà altro morbo, ò dolore à tempo , siche cessando, ò diminuendosi la forza del morbo , si sminuisca ancora questa accidentale alterazione consecutiua, conforme insegnia la cotidiana pratica degli infermi ; E che in tal caso la presunzione assiste alla validità dell' atto , cioè che si presuma fatto in stato abile; E l' istesso quando essendo l' infermità antica, e confermata, siano certi ancora, li lucidi interualli che si sogliono auere , mentre parimente la presunzione assiste alla validità dell' atto , e trasferisce il peso, nell' altra parte che l' impugna di prouare, che sia seguito nel tempo del furore , ò della frenesia .

Mà se si trattasse d' vna infermità antica, e confirmata, oueramente moderna, & accidentale , mà continua, e senza intermissione alcuna; In tal caso la presunzione assiste all' inualidità, in maniera che quello , il quale pretende, che l' atto si sia fatto in stato abile , conforme alle volte la pratica hà insegnato; O fusse per grazia , e benignità diuina verso coloro i quali in stato di sanità siano vissuti bene , per potere vicino alla morte rendersi capaci dè sacramenti, e dell' altri aiuti spirituali; Ouero che fusse per operazione della natura , cioè che correndo tutto il male del corpo alla parte vitale, si diuerta dalla parte animale quel morbo , il quale cagionaua nel cerebro quest' infermità; Et in tal caso , farà suo peso di

di prouarlo, attesoche queste cose insolite non si presumono, e per conseguenza il tutto si restringe al fatto, & alle proue & alle circostanze di ciascun caso.

E se bene molti, col solito stile di copiare l'vn l'altro, appoggiati alla decisione del Senato Romano la qual' è referita da Valerio Massimo, credono che si debba ricorrere al tenore, ouero alla forma della disposizione, cioè che se sarà ben' ordinata, & in quel modo che conuenga ad' vn vomo savio, si p' resuma fatta in stato di sanità di mente; Et all' incontro si presuma fatta in stato d' infermità quando sia imprudente, deuiando dall' ordine comune; Nondimeno questa opinione viene più comuneamente reprovata dalli tribunali, mentre anche li pazzi, ò gli stolidi alle volte sogliono parlare à proposito, e dare delle sentenze, ò pareri che non datebbono vromini sauissimi, conforme insegnano li notori esempij di quel pazzo Parigino, il quale fece pagare dal mendico, quell'oste, il quale gli chiedua il prezzo dell'odoie dell'arresto, col solo suono della moneta; E di quell' altro pazzo, che essendosagli rimessa la decisione della molto disputata questione di precedenza trà li leggisti, e li medici, la die dà i leggisti per la ragione, che il ladro và auanti, e precede al carnefice, con casi simili, mentre il tutto dipende dal caso, e non dalla ben regolata operazione dell' intelletto.

T. 9. p. 1. degli Testamenti.

H

Et

Et ancora, perche le ben regolate disposizioni s' gliono molte volte nascere da coloro, i quali abbiano machinato il testamento per escludere i venienti ab intestato, soggerendo al testatore infermo quella scrittura ben regolata, studiosamente per coprire il difetto.

Giuerà bensi molto questa circostanza, quando dalle proue fatte dall' una e l'altra parte, si renda probabilmente dubbio, che l' atto si sia possuto fare più in uno stato che nell' altro, poiche in tal caso la ben regolata disposizione giuerà molto à fortificare quella parte, la quale assista alla validità dell' atto; Quando però costi, che ciò prouenga da dettatura del testatore, mà non già dà suggestione di qualch' altro; Che però resta sempre fermo, che il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso, e che bisogna pregare Dio che faccia capitare la causa in mano di giudice dotto, intiero, e giudizioso, non essendo possibile il darui una regola certa. B

B
Di tutto ciò si tratta nelli discorsi e seguenti di questo titolo.

Mà perche non ogni specie d'infermità, ò di passione dell' intelletto si stima sufficiente à quest' effetto dell' intestabilità, ò dell' inabilitazione ad altra disposizione del suo, desiderandosi che sia tale, che tolga totalmente l' uso della ragione; Però si deue auvertire, che molte specie di pazzie, si danno nel genere umano.

La prima è quella, la quale viene estimata in generale comune à tutti, siche niuno ne sia esente,

men-

mētre nō si da persona per dotta, e per sauia che sia, la quale non abbia qualche imperfezione, e come si suol dire, il suo ramo della pazzia, siche quello il quale pretende d' esserne esente, si dourà stimare, che sia maggiormente infermo; Però questa specie senza dubbio non si duee auere in considerazione perche ogni vno sarebbe intestabile.

L'altra specie è quella, la quale à coparazione degli uomini prudenti, e moderati, si suol dire pazzia, per qualche defetto trascendente l' ordinario, e l' uso comune degli altri; Come per esempio, à tutti è comune l' amor proprio, & il concetto della sua dottrina, ò del suo giudizio, & anche della nobiltà, ò della bellezza, ò della fortezza, secondo l' esempio volgare della scimia, alla quale i proprij figli paiono i più belli animali, che siano nel Mondo; O pure che stimandosi tutti gl'altri uomini pazzi, & imperfetti, eccettuatone uno, il quale sia il savio, e che questo nō si sa, ciascuno crede che egli sia quello; Tuttaua si dà il più, & il meno, siche colui il quale con eccessiuo, & immoderato amore, ò concetto di se stesso dia in eccedente vanità, si stima pazzo, à coparazione della prudenza e della moderazione, mà non è pazzia sufficiente per questa inabilitazione.

La terza specie è quella, che nasce dall' offesa, ò lesione della fantasia in qualche cosa, cioè che si creda di esser Papà, ò Imperatore, ò Cardinale, ò signor grande; Mà nel remanente abbia il sano di-

scorso ; e sappia bene amministrare il suo ; E parimente questa specie di pazzia non inabilita , ogni volta che non si tratti di disposizione fatta con questo falso presupposto , siche la disposizione sia effetto dell' infermità .

La quarta specie , è l'accidentale , e la temporale ; cagionata dall' acerbità della febre , ò di qualche dolore , che propriamente si dice frenesia , siche inabilita in quel tempo che dura il morbo come sopra si è discorso , e non più .

La quinta è l'infirmità già confirmata , anche in stato di buona sanità del corpo , mà non continua , perche vi sia qualche spazio di discorso sano , che da Giuristi si esplica , con il termine dè lucidi interualli .

La sesta finalmente è l' infirmità fissa , confermata , e continua , siche in ogni stato , & ogni tempo quella persona sia priua del sano discorso , e dell' uso della ragione , e questa inabilita totalmente .

Tutte le sudette specie d' infirmità inabilitanti , sono di diuerse sorti , attesoche ; Altre sono quelle , che cagionano il furore , che però si dicono pazzi furiosi ; Altre quelle che cagionano vna total depravazione dell' intelletto , siche si parla , e si operi senza discorso , e fuori di proposito , mà senza furore , e si dicono pazzi non furiosi ; Et altre cagionano vna stupidezza , ò vna scemtaggine , che si dicono stolidi , o fatui , però l'effetto è l'istesso .

In tutte però queste specie , all' effetto del quale si trat-

LIB.IX.DELLI TESTAMENTI.CAP.V. 61

si tratta dell' inabilitazione di testare, ò di fare altre disposizioni, si ricerca vna infirmita graue, e totale, siche operi l' effetto suddetto , di priuare totalmente dell' uso della ragione, e del fano discorso , mà non già quādoscia infirmità tale, che cagioni solamēte vna grossezza , ò poca capacità d' intelletto , che li Giuristi dicono ebetazione , ò pure vn mancamento di memoria con defetti simili non totali , e questi non inabilitano; Bensi che anche questi defetti si deuono auere in molta considerazione , quando la disposizione non sia bene ordinata , e che possa patire qualche sospetto, per la più facile proua , ò per la maggior forza degli argomenti , e delle congettute .

Il moribondo , ancorche fusse molto vicino al punto della morte, si dice abile à testare , bastando che sia capace dell' uso della ragione , e che ritenga l' operazione dell' intelletto , anche quando sia impedito di parlare , mà che possa esplicare il suo senso con i segni , nella maniera che si discorre di sotto trattando di questa sorte di testamenti , per segni ..

Il cieco non è intestabile , mà bensì , conforme di sopra si è accennato , la legge ciuile vi desidera vna certa maggior solemnità , la quale non sarà necessaria in quei casi che la suddetta legge non entrasse ; Come per esempio quando si tratta di testamenti à cause , pie oueramente secodo la forma della legge

legge canonica, ouero di altre leggi, ò indulti particolari, conforme si è accennato.

Nel muto, e nel sordo cadono delle dispute per diuerse disposizioni della legge ciuile, secondo i termini della quale si danno molte distinzioni, tra quelli, i quali siano totalmente impediti in questi sensi, e tra gli altri i quali nō abbiano il totale impedimento, siche si dicono mutastri, e sordastri; Que-ro trā coloro, li quali siano priui di vn sēsolo, siche siano solamente muti, ò solamente sordi; O pure trā quelli che siano muti, e sordi per natura, e quelli che siano per accidente.

Però tutte queste, & altre simili distinzioni, risguardano più tosto quella inabilità accidentale, che dipenda dalla legge positiva, mà non già la presente, cioè quella, la quale dipenda dalla natura; E circa questa si deue caminare con la medesima distinzione, con la quale si camina in tutti gli altri contratti, e disposizioni, & anche nel matrimonio, cioè se quel muto, e sordo di natura sia tale che si possa dire capace dell'intelligenza, e del sufficiente uso di ragione, in maniera che per via di segni, e de gesti intenda quel che altri dicono, e che si faccia intendere à gli altri quel che egli voglia, cōforme alle volte insegnata pratica, vedendosi di questi muti, e sordi anche da natuità, che hanno del portentoso; Che però dipende il tutto dal fatto.

Import-

eggio

LIB. IX. DELLI TESTAMENTI. CAP. V. 63

Importa però molto il vedere se l'impedimento realmente nasca dalla natura, ouero dalla legge positiva, mentre in questo secondo caso la dispensa del Principe vi può rimediare con l'abilitazione; che non può seguire nel primo, stante che la podestà del Principe, ò della legge positiva non può essere sopra la natura.

E del prodigo si discorrere nel capitolo seguente.



CA-

C A P I T O L O S E S T O :

Dell' intestabilità accidentale, la quale nasca dalla legge positiva, civile, o canonica, siche vi si possa dispensare dal Principe sourano.

S O M M A R I O :

- 1 Delli figli di famiglia.
- 2 Se camini nelli figli chierici.
- 3 Se nelle robbe dategli dal Principe.
- 4 Se si reualidi il testamento, diventando di sua ragione, e libero.
- 5 Delli serui, o schiaui.
- 6 Delli Religiosi professi.
- 7 Quali siano questi Religiosi.
- 8 Del testamento, che si fa prima di professare.
- 9 Di altre cose in proposito di Religiosi.
- 10 Delli Chierici secolari.

Delli

- 11 Delli prodigi.
- 12 Di altri intestabili.
- 13 Delli banditi, ò condannati à morte, e delli scomunicati.
- 14 Delle donne disoneste.
- 15 All'intestabilità della legge positiva dispensa il Principe, e di queste dispense, ò indulti.

C A P. VI.



OLTE persone, le quali naturalmente abbiano l'uso perfetto della ragione, e che farebbono testabili, si sono rese intestabili per accidente dalla legge positiva, come particolarmente sono li figliuoli di fameglia, li quali siano in podestà del padre, ò dell'auo, dispensandosegli solamente il fare le donazioni per causa di morte col consenso del padre, conforme si è accennato nel titolo delle donazioni.

E se bene questa proibizione oggidì resta veramente tale per vna certa inezia legale, senza che vi sia ragione che lo persuada, mentre fù fatta dalla legge ciuile in tempo che i figliuoli di fameglia erano incapaci di possedere cos'alcuna del proprio atto, e che il tutto si acquistava al padre, siche in sostanza era Tom. 9. p. I. delli Testamenti. I testa-

testamento del padre più che del figlio; Che però dourebbe di presēte cessare questaproibizione per la nuoua introduzione del peculio auentizio, per il quale i figliuoli di famiglia si sono resi, capaci del possesso de beni, & ancora di auere l'erede proprio, e per conseguenza dourebbono auere quell' istessa capacità di testare, che la medesima legge ciuile più antica gli ha cōceduto nel peculio castrense, o quasi castrense, non scorgendosi ragione di diuersità, perché possano testare di questi peculj, e nō dell'altro, del quale possono fare ogni cōtratto più pregiudiziale, & obligatorio in vita; & ancora possono auere l' erede ab intestato, per ilche nō si sa vedere per qual ragione nō possano auere il testamētario; Nō dimeno essendo li nostri maggiori, e maestri come li primi interpreti caminati con questa simplicità alla quale siano poi aderiti li più moderni, farebbe temerità il stabilire lo contrario, à parlare da leggista; Ma parlando dà vomo ragione uole, non è cosa che si debba, nè si possa lodare, bisognādo cōfessare, che questa sia vna delle inezie, e delle melenzagini nostre.

La suddetta regola, dagl' istessi Giuristi si limita
2 nelli chierici, ancorche siano negl' ordini minori,
solamente; Attesoche se bene non è fuora di disputa, se questo priuilegio gli spetti nelli beni tempo-
rali del peculio auentizio, acquistati per altra
causa che dal chiericato, Nondimeno è più pro-
babili-

babile, che tal facoltà gli debba spettare, douendosi con facilità ammettere la limitazione di vna regola priua di ragione; Quando però sia chierico tale, che debba godere dell'i priuilegij del chiericato per qualche più distintamente si discorre nel Teatro. A

A

Nel disc. 34. di questo titolo.

Danno alcuni vn' alrra limitazione, in quelle robbe, le quali vengano dalla concessione del Principe sourano; Mà questa veramente non è limitazione particolare, nascendo dalla limitazione generale del peculio castrense, ò quasi, castrense sotto il quale vengono quelle robbe che vengono dalla concessione del Principe. B

B

Nel disc. 60. del lib. 4. delle Servitù.

Presuppostà la regola inabilitatiua dell'i figliuoli di famiglia à far testamento; Gran dispute fanno li Giuristi continuando nell' istessa leguleica similitudine, senza fomento di ragione come sopra, se facendosi il testamento dal figliuolo di famiglia in tempo ch' era sotto la patria potestà, e seguendo dopo il caso della morte del testatore in tempo, che ò per morte del padre, ò per emancipazione, fusse fatto di sua libera ragione, & abile à testare, si revalidi il testamento; E se bene molti, e forse più fondatamente, quando si douesse caminare con il rigore, delle leggi antiche negano la raualidazione; Tuttavia per mio senso pare più probabile, e più ragioneuole l' altra opinione, per la validità; Per la già assegnata ragione, che la regola inabilitatiua

oggi veramente non abbia fondamento alcuno probabile, siche bisogna riceuerla per vna inconsiderata tradizione de nostri maggiori, e per conseguenza conuiene di esser facile ad' ametterne la limitazione.

Li serui, che volgarmente diciamo schiaui, sono intestabili, non solamente, perche sono priui di tutte quelle facoltà che la legge ciuile concede, mà ancora perche gli māca il soggetto nel quale possano essercitare questa facoltà, essendo incapaci di possedere cos' alcuna del proprio; Maggiormēte, che ne tépi nostri, li schiaui si tégono in così depreso stato, che di fatto gli māca il soggetto da disporre, non essendoui più l' uso di quei serui virtuosi, i quali à tempo de Romani aueano de peculij notabili, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto nel titolo delle seruitù.

Di qualche la legge ciuile in ciò dispone nelli serui si vagliono per il più li Giuristi, e li Morali, sopra l' intestabilità dellli religiosi professi in qualche religione, ò monasterio, dell' uno, ò dell' altro sesso; Attesoche quando si tratta di coloro, li quali facciano la professione valida, e solenne col precedente nouiziato, e con gli altri requisiti necessarij de quali si tratta di sotto nel libro decimo quarto nella materia de Regolari, siche diuentino veri religiosi, in tal caso vengono rassomigliati alli serui, con vna totale incapacità di essere proprietarij, e di auere dominio,

LIB. IX. DELLI TESTAMENTI.C.VI. 6,

minio, ò disposizione alcuna in particolare , anche quando siano di religione capace in vniuersale . Anzi, che quando de fatto viuano all' uso de secolari, col maneggio , e col possesso delle robbe insomme notabili; Conforme insegnà la pratica nelli caualieri , e nelli cappellani , ò seruenti d' armi della religione di Malta , tuttauia stante che sono veri religiosi professi per li tre voti, di pouertà, castità, & obbedienza, che solennemente fanno, si dicono ancora intestabili , nell' istessa maniera che gli altri religiosi claustrali .

C

Nelli disc. 9. 35
e 36. di questo
cuolo.

Non si verifica però questa intestabilità nelli professori di alcun' altre milizie ecclesiastiche simili ; Come per esempio sono in Italia quelle di San

7 Siefano, e di SS. Maurizio, e Lazzaro, & in Spagna quelle di S. Giacomo di Spata, di Calatraua, di Alcantara, di Moutesia e altre molte nel restâte del Môdo cattolico; Però ciò nasce perche in effetto questi nô sono veri religiosi, nè fanno li soddetti voti formali, e solenni, conforme si discorre in diuerse parti del Teatro , e si è accennato di sopra nel libro primo de feudi , e di sotto nel libro decimo quarto de Regolari .

Quindi siegue, che coloro , li quali vogliono professare in qualche religione , per il più usano 8 per via di testamento, ouero di donazione , ò di renunzia , di disporre del suo prima di fare la professione ; E quando ciò segua per via di testamen-

to ,

70 IL DOTTOR VOLGARE
to, non sono necessarie quelle solennità, che nelle donazioni, ò nelle renunzie irretrattabili, & obligatorie, si ricercano dal Concilio di Trento.

Quando dunque si disponga per via di testamento; Cade la disputa sopra la perfezione di questo, in maniera che si renda irrevocabile, e che operi li suoi soliti effetti, cioè se sia perfetto subito fatta la professione, la qual cagioni una morte ciuale, ò pure che si debba aspettare la morte naturale del testatore per diversi effetti, e particolarmente per la caducazione, quando il caso porti che l'erede muoia naturalmente prima del testatore; E se bene vi si scorge la solita varietà delle opinioni; Tuttavia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, si crede la prima parte, cioè che riceua la perfezione dalla professione, la quale come morte ciuale faccia l'istesso effetto, di qualche faccia la naturale, quando l'istesso testatore, entrando nella religione capace in comune, non disponga altrimenti, mentre, quando sia incapace anche in comune, quasi di concorde parere si stima, che questa morte ciuale faccia l'istess' effetto, che la naturale. D

D
Nel detto disc.
35.

Come ancora, se bene alcuni oltramontani, e particolarmente, coloro li quali sono sospetti di qualche lontananza dalli sensi della Chiesa Cattolica, e dalla più stretta osservanza de Canoni, e del Concilio di Trento, in questa materia di religiosi, professi vanno dicendo molte cose circa la facol-

facoltà di disporre, e quando il religioso abbia figli, se, e come possa trā loro testare; Tuttaua nella nostra Italia, tali questioni paiono bandite dal foro.

Due casi singolari però si danno in pratica sopra questa intestabilità de religiosi; Primieramente, cioè nella Compagnia di Giesù, poiche se bene finito il nouiziato, si fanno solennemente i tre soliti voti, di pouertà, castità & obcdienza, in maniera, che à tutti gli altri effetti si dicono veri religiosi professi; Tuttaua per la facoltà che resta alli superiori di mandarli via, e di tenere la porta aperta, per istituto particolare approuato dalla Sede Apostolica compatibilmente col voto della pouertà, ritenendo il dominio, & il possesso de beni alla loro disposizione, che però possono far testamento; Risultando l'intestabilità, & ogn' altra incapacità dall'emissione del quarto voto, col quale si dicono trā loro veri professi, dicendosi prima scolaftici, à differenza di questi professi. E

E l'altra specialità si scorge nella sudetta Religione di Malta, poiche se bene i suoi professi si rendono intestabili; Tuttaua il loro Gran Maestro gli puol concedere la licenza di far testamento, e questa, e solita darsagli con ogni facilità, ne si nega, quando si tratta dè beni antichi, e patrimoniali, caminandosi con qualche maggior circospezione nelli beni acquistati da loro. F

Nel disc. 36. di questo titolo e nel disc. 35. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14.

Nel detto disc. 9 di quej' o tit. e nel disc. 34 delle ladee e annotazioni al Concilio nel lib. 14.

Que-

72 IL DOTTOR VOLGARE

Questa inabilitazione à fare testamento , seconde li canoni antichi, generalmente caminava in tutti li chierici anche secolari ; Mà dopoi li canoni più moderni , con molta ragione dichiararono, che ciò iofsi douesse intendere solamente delle robbe acquistate per causa dè beneficij , ò per altra occasione del chiericato, mètre in questa sorte di robbe, nelle quali oggidì volgarmente vi cade lo spoglio, il chierico hà per erede necessario la Chiesa, che però l'intestabilità non nasce dall' inabilità della persona , mà accidentalmente dal mancamento del subietto , per non restarui roba da testare , quando l'indulto Apostolico non lo dispensa . G

G
*Nel detto disc.
 34 di questo ist.
 e nelli disc. 81.e
 seguenti del lib.
 12.de beneficij.*

Nelli prodigi cadono le dispute , se siano intestabili , e se la loro intestabilità , nasca dalla natura , o uero più tosto dalla legge positiva ; Attesoche , quando fusse secondo questa seconda parte , non caminarebbe nelli testamenti à cause pie ; Et all' incontro , quando fusse per difetto di natura , caminarebbe anche in quelli , mentre la causa pia non hà priuilegio alcuno in quello che sia difetto di natura ; Più probabile però si crede l' opinione , che non vi sia , nè l' vna , né l' altra proibizione , e che li prodigi siano testabili indifferentemente ; Attesoche , se bene la prodigalità viene stimata vna specie di pazzia , non è però tale che renda la mente totalmente inferma , siche tolga l' uso della ragione , mà è vna imperfezione di giudizio , la quale altera l' intel-

let-

letto in quella parte, di priuarsi del suo, e di buttarlo imprudentemente; Mā ciò riguarda le donazioni trā viui irreuocabili, e gli altri contratti obligatorij, & irretrattabili, in pregiudizio di se stesso, ilche nō cōuiene alle vltime volontà, come reuocabili, mentre, se il testatore soprauiue, le può reuocare, siche non gli portano pregiudizio alcuno, e se muore, gl' importa poco che la robba l'abbia più tosto vno che l' altro; Dourà bensì questa considerazione del poco perfetto giudizio, seruire per caminare con qualche maggiore circospezione sopra la sincerità dell'atto, e di ammettere con maggior facilità le proue, ò gli argomenti della seduzione, ò del dolo, e di altrre male arti, per la ragione, che la persona sia più facile e più soggetta à queste seduzioni, mā non già che ciò porti intestabilità. H

H

Nel disc. 36. del lib. 7 delle alienazioni e de' contratti proibiti.

Molte altre persone, caminando con la lettera 12 delle leggi, o dè Canoni, vengono stimate intestabili; Come per esepio sono; Gli usurarij publici; Li sacrilegi, Gli Eretici; Gli scommunicati; Li Rebelli; Gl' infami, e simili radunati dalli scolaſtici, ouero dalli moderni Colleſtori, mā sono coſe quaſi bandite dalla pratica, attesoche oggidì nel Mondo cattolico, non facilmente ſi verificano li requisiti delli pubblici usurarij, perche nè dalla Chiesa, nè dalli Principi ſono permefſi, tollerandosi ciò ſolamente agli Ebrei per quello, che ſi accenna nel titolo dell'usure.

E quanto agli Eretici, ò alli rebelli, non ſi dà fa-
T. 9. p. 1. delli Testamenti. K cil.

cilmente il caso di disputare de loro testamenti, poi che portando l'vno, e l' altro delitto di lesa maiestà diuina, & vmana , la confiscazone de beni , manca il soggetto del testare .

Resta dunque qualche dubbio nelli condannati à morte violenta per mano del ministro di giustizia , oueramente nelli banditi capitali , ouero in quelli i quali siano condannati in galera in vita , ò pure alle caue, & alle fodine de metalli, ouero sono deportati nell'isole , conforme gli antichi Giuristi , inerendo alla disposizione delle leggi ciuili , vanno considerando , caminando con gli antichi termini della massima diminuzione del capo, ouero che in tal modo diuentino serui della pena; Mà tutte queste cose oggidì in pratica restano trattenimento delle scuole , e delle academie , dipendendo la determinazione dalle leggi, e da stili de paesi, mentre trà Cristiani , oggi non si danno li veri serui della pena , conforme si dauano anticamente , mà li condannati à morte , e li banditi capitali , si dicono tali impropriamente , per vn modo di parlare , siche il tutto dipende dal vedere se vi entri ò nò la confiscazone generale di tutte le robbe ; Attesoche quando questa vi entrerà , ne risulta per conseguenza l'intestabilità per difetto di subietto , mentre non resta di che testare; Eccetto il caso che si dovesse tenere l'opinione accennata nel libro secondo de Regali , che la confiscazione non abbracciasse le rob-

robbe fuori del territoio, ò del principato, nel quale segue la condanna , siche quando la confiscazione non entri, sono testabili, è tale e la pratica in quei principati,nè quali non è in vso la confiscazone, ecetto , che per li delitti di Iesa maestà diuina , & vmana .

Nelli scomunicati , la legge ciuile , ò canonica , non dispone sopra ciò cosa alcuna ; Bensì che alcu- ni Dottori li credono intestabili per la ragione del commercio che gli sia proibito, e per conseguenza , che non possano auere il Notaro , & i testimonij , auanti,li quali si possa far l'atto ; Mà questa opinio- ne non è riceuuta in pratica, (e con ragione) mentre conforme ad vn infermo scomunicato non è pro- bito il cōmercio delli medici, e de chirurgi, barbie- ri, e seruenti,per la salute del corpo & anche delli reli- giosi,e dè medici spirituali per il buō fine della salu- te del anima , & acciò riconoscendo il suo errore , purghi la contumacia,dalla quale nasce la scomuni- ca ; Così non si sà vedere perche non possa auere il commercio de Notari, e de testimonij per poter fare il testamento,nel quale,per l'vso più comune de cat- tolici si fāno le pie disposizioni per suffragio dell'a- anima, e per la remissione de peccati , & anche delle disposizioni profane , col manto onorifico dell' a- moreuolezza , ò della carità , per discarico della co- scienza , e per la restituzione di qualche fusse d' al-

tri, siche la suddetta opinione no[n] ha fondamento alcuno probabile di ragione.

In Roma per alcune Bolle Apostoliche, e forse in altre parti ad imitazione, vi è vna certa specie nuova d'intestabilità, non conosciuta dall' vna, e dall'altra legge ciuile, e canonica; Cioè delle meretrici, e dell' altre donne disoneste, ancorche non meritino il nome di meretrici publiche, le quali non abbiano figli legitimi, quando non dispongano di vna certa parte à beneficio del monasterio delle Conuertite, con le dichiarazioni contenute nel Teatro, poiche le altre proibizioni di non disporre à fauore di certe sorte di persone non risguardano l'intestabilità attiua, mà più tosto la passiua, della quale si discorre di sotto. I

I
Nel disc. 37. di
queffo uiolo.

Tutte queste, [o altre simili specie d' intestabilità per accidente, le quali nascano dalla legge positiva, sono dispensabili, secondo la qualità degli impedimenti, dal Papa, ouero dal proprio Principe sourano, ò dà quel magistrato, al quale il Principe abbia comunicato tal facoltà, siche le dispute cado-no solamente sopra il fatto, riguardante la volontà di quello, il quale conceda la dispensa, per la surrezione, ouero per la non comprensione; E particolarmente, quando si accoppino più defetti assieme, se si sia dispensato à tutti, ò no, mentre le dispense sono di yna stretta natura, e sono operatiue sopra quell'

quell' impedimento, del quale si fa menzione.

Come per esempio (riducendolo alla pratica) se sia vn Vescouo religioso professo, il quale otten-
ga l' indulto di testare delle robbe acquistate per
occasione del vescouato, ouero in altro modo non
patrimoniali, se nò narrerà l' altra circostanza di es-
sere religioso professo, non gli giouerà , poi-
che l' indulto s' intende dato per togli-
re l' ostacolo , che risulta dal ve-
scouato, ma non l' altro che
risulta dall' essere reli-
gioso professo ,
con casisti-
mili .

L

L
Met disc. 9. di
questo tit. & al
treue.




CA:

C A P I T O L O S E T T I M O.

Degli altri defetti, ò delle inualidità de testamenti, risultanti dalle circostanze particolari del fatto, anche quando vi siano tutte le solennità necessarie.

S O M M A R I O:

- 1 **D** El testamento fatto à segni. e cenni .
- 2 **D** Del fatto ad interrogazione .
- 3 Della falsità, ò supposizione de fogli .
- 4 Dell'altre falsità, e supposizioni .
- 5 Del testamento fatto à false suggestioni, & inganni, ò fraude .
- 6 Di quello che scriua il testamento, e di sua mano disponga à suo fauore .



C A P. VII.



I Resupposto che il testamento abbia tutte le solennità, e le altre parti necessarie, cioè che il testatore sia testabile, e che vi sia il numero opportuno de testimonij, come ancora che il tenore della disposizione proui la volontà certa, e determinata, ridotta, come li Giuristi dicono, all' atto di testare, con l'accennato rogitò de testimonij, e con l' altre cose necessarie; Tuttaui occorrono ancora molti casi, ne quali ciò non ostante, l' atto si pretenda inualido, e di niun valore; E particolarmente è solito disputarsi, quando si tratti di testamento, il quale non sia scritto, ò dettato dal testatore, che per la grauezza del morbo, ò per altro impedimento non potesse parlare, in maniera che si tratti di testamento fatto con gesti, ò consegni, ò dimande, ouero à suggestione del Notaro, ò di qualch' altro, se tal testamento vaglia ò nò.

Et in ciò, se bene per l' uso generale, in ogni punto non manchino dè contradittori; Tuttaui la regola, ò la teorica legale, generalmente assiste alla validità dell' atto, presupposta la sua verità, e sincerità,

go IL DOTTOR VOLGARE
tà, che si possa far testamento anche, per segni e ge-
sti, mentre altrimenti farebbe rendere intestabile
quello, il quale essendo già fano di mente, & auen-
do l' intiera operazione dell' intelletto, fusse impe-
dito di parlare ò di scriuere; Che però le difficoltà
si restringono al fatto, per le molte fraudi, che con
facilità si sogliono sopra ciò commettere; Mentre alle
volte ha portato il caso che dopò morta la persona,
si sia accomodato il suo cadauere, in maniera, che
con ordegni se gli facessero fare col capo cenni, o se-
gni importanti il dire di sì; Ouero che, si sia occul-
tato il cadauere, & che in suo luogo si sia supposta
vn' altra persona dentro il letto solito del morto
quando era infermo, coprendolo in maniera il vol-
to, che non si potesse ben discernere, fingendo gran
debolezza da moribondo, in maniera che li testi-
moni j non potessero discernere la diuersità della
voce, dicēdo solamēte di sì, oueramente affermādo
cō gesti, e segni qualche se gli domandaua, con altre
fraudi, ò falsità simili, la possibilità delle quali,
quando non vi concorra la proua, non deuē impe-
dire la forma del testare, mentre, conforme di sot-
to si accenna, anche nelli testamenti fatti in tempo
di sanità in scritto, e sigillati, con tutte l' esquisite so-
lennità, e diligenze, sogliono praticarsi le falsità, e
le supposizioni, mà non perciò deue restare dannata
la forma in generale, poiche resterà inualido quell'
atto quando si sia prouata la falsità, la quale in dub-
bio non si presume. A Di

A
Nelli disc. 5.
33, di questo ist.
& altrove.

Di maggior considerazione si stima il dubbio , che da molti si promoue, quando si tratti di quella specie di testamenti, che volgarmente si dicono ad interrogazione, che siano fatti da coloro, li quali sia-

no moribondi, oueramente grauemente oppressi dal male, attesoche costoro per il più, ancorche non siano totalmente infermi di mente, in maniera che si possano dire intestabili, tuttaua sogliono, per l' oppressione del morbo, e per la noia della vicina morte esser quasi stolidi, & auere per vsanza di rispondere di sì à tutte le cose, che se gli dicono, per liberarsi da quelle molestie ; Che però giudiziosamente si suol caminare, con quella distinzione, che se il testatore prima di essersi ridotto à quel graue stato, abbia comunicato la sua volontà al Notaro, ouero ad vn' altro confidente, acciò la mettesse in carta ordinatamente, e che in questo mêtre gli sia sopragiunta la grauezza del male, siche l' interrogazione del Notaro, ò di altro, sia per vedere, se persista nella già comunicatagli volontà, foggerendogli le cose come per vn ricordo di quello, che da lui li sia stato ordinato; Et in tal caso camina bene questo modo di testare, bastando che il testatore, con la sola parola affermatina Sì, oueramente, con i segni, e cenni affermativi l' approui, per l' atto precedente.

Mà quando ciò non preceda, siche si trattî d' vna persona, la quale sia grauemente inferma a-

T. 9. p. 1. dellî Testamenti.

L uen-

uēdo perduta ò impedità la facoltà di parlare, se gli facciano all' improviso delle dimande soggestive, come frequentemente porta la pratica; Et in tal caso, con ragione vi cade il dubbio, e conviene di caminare con molta circospezione, e rigore, essendo yn' atto molto sospetto; Pure non è materia nella quale si possa dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà il tutto dipende dalle circostāze particolari, per la qualità delle persone, che portino maggiore, ò minore sospetto, e sopra tutto dalla forma della disposizione, se sia verisimile, ò inuerisimile, e se sia ben regolata, ò nò. B

L' altro caso di fraude, ò di falsità, che produce frequentemente delle dispute, riguarda la supposizione delli fogli, cioè che volendo il testatore disporre in vna maniera, & auendo steso da se stesso, oueramente fatto stendere la sua volontà, per il Notaro, ò per altra persona sua confidente, alcuni fogli si cambiassero, e se ne supponessero degli altri; Onde per questa possibilità alcuni Dottori vanno desiderando vna proua rigorosissima, la quale concluda necessariamente l' identità della schedula.

Questa opinione però non ha del probabile, quando non vi concorrono proue, ò almeno efficaci argomenti e sospetti probabili del delitto, il quale non si deve presumere, nè la sola possibilità, deve bastare, mentre in tutti gl' istromenti, e nell'al-

tre

B
Ne luoghi accē-
nati, & astrene,

tre disposizioni, così per vltima volontà, come trā
viui, e nell' istesse lettere pubbliche del Papa, e degli
altri Principi; questa possibilità non si può togliere.

Anzi, per qualche riferiscono alcuni Dottori,
e si accenna nel Teatro C, si può dare la fal-
sità, ouero la supposizione, anche senza colpa alcu-
na del Notaro e de testimonij, e che l' atto fusse
fatto con tutte le maggiori diligenze, e solennità,
secōdo il caso referito da alcuni Dottori spagnuoli;
Cioè che auendo vn Caualiero in stato di sanità,
con molta accuratezza fatto il suo testamento, e
ripostolo nel suo studiolo, la serva rubbandogli la
chiaue dello studiolo, lo ripigliò, e ne fece fare vn'al-
tro, il quale fù riposto nell' istesso foglio inuo-
luente, oueramente dentro l' istessa cassetta nel
modo che il testatore l' avea riposto, in maniera,
ch' essendosi ammalato, & auendo fatto in sua pre-
senza apire lo studiolo, trouatoui la scrittura nell'
istesso modo, che egli ve l' avea riposta la conse-
gno al Notaro, dicendo costantemente che quel-
la era la sua vltima volontà, siche l' atto fù ve-
ro, e sincerissimo à rispetto del Notaro, e de
testimoni, e nondimeno il testamento era fal-
so conforme si è altre volte accennato. D

Quindi segue che abbia dell' impossibile il rimedia-
re à ciò, siche l' istesso vuol dire il desiderare vna pro-
ua esclusiva di questa possibilità, che il togliere la

C
*Ne medesimi
luoghi.*

D
*Nel disc. 2. di
questo titolo.*

facoltà di testare , mentre questa specie di proua esclusiva della contraria possibilità non è praticabile; E se bene alcuni danno la cautela, che nel dorso dell' istesso foglio , ò schedula si stenda il rogito del Notaro, e si mettano le sottoscrizioni, e li sigilli del testatore; Nōdimeno ciò cōtiene vna chiara similitudine, perche non essendo solito fare i testamenti con vn foglio solo, quando anche si vni questa cautela, si potrà fare l' istessa supposizione degli fogli di mezzo , nelli quali sia la sostanza della disposizione, conforme più distintamente si è accennato nel Teatro . E

E
Nelli disc. 1. u.
seguenti di que-
sto titolo .

L' altro caso di fasità, è quello che i Notaro , & i testimonij , con machina positiva fingano , ò suppongano qualche mai sia stato, oueramente nelli testamenti nuncupatiui aperti , i quali dal Notaro si mettono in scrittura per memoria , come vna specie d' istromento , si alteri qualche abbia detto il testatore ; Et in ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo dalla qualità delle proue, e particolarmente dal numero, e dalla qualità de testimonij , e dell' altre proue, se conuincano , ò nò questa falsità , essendo materia di nudo fatto .

Si dà ancora l' inualidità dell' atto , quando anche materialmente sia solenne, e sincero, per difetto di volontà cagionato dagl' inganni, e dalle false suggestioni, ouero da altre male arti di coloro, a beneficio de quali si sia disposto , ò pure anche da

ter-

terzi in grazia loro, ouero in odio delli successori legitiimi, ò di quelli, li quali fossero stati scritti eredi nel primo testamento, che si sia fatto in tal modo riuocare; E questa parimente si dice più questione di fatto, che di legge, sopra la relevanza delle proprie; Poiche se bene alcuni Dotori vanno facendo differenza, trà il caso, che si tratti del primo testamento in escludere li venienti ab intestato, e l' altro che si tratti di vn secondo testamento reuocatorio del primo; Tuttaua questa distinzione non ha probabile fondamento di ragione, che però non merita farsene conto, conforme nel Teatro più distintamente si discorre.

A questo effetto dunque vi bisognano due requisiti; Primieramente cioè che la soggettione sia posituamente falsa, e dolosamente ordinata à quel fine; E secondariamente, che sia stata causa immediata di quel testamento, il quale per altro non si sarebbe fatto, ò pure non in quel modo; Cioè per esempio, che con falsità e con bugia si sia dato ad intendere al testatore che il figlio, ò il parente, ò altro erede scritto nel primo testamento gli machinasse la morte, oueramente che gli auesse fatto qualche graue ingiuria, dalche sdegnato, si fusse mosso à disporre diuersamente; Mà non già quando con cose vere si fosse cercato di mettere in disgrazia, ò in discreditò quella persona, con insinuare in grazia se stesso; Mentre si stima lecito di fare il

fat-

fatto suo, anche con questi artificij, li quali si dicono illeciti in regole di conuenienza, má non in rigore di legge, per la validitá dell' atto, attesoché à questo effetto, il punto consiste nel defetto del consenso per il falso presupposto, ouero per il dolo, e l'inganno positivo. F

*Nel disc. 33. dî
questo titolo.*

La legge presume ancora vna specie d' inganno ò di falsitá in quel confidente del testatore, il quale abbia scritto il testaméto, e che di sua mano si scriua 6 erede, ouero che scriua qualche legato, ò altra disposizione à suo fauore, oueramente à beneficio dè suoi figli; Ma ciò riguarda solamente l' inefficacia di quella disposizione particolare, non già di tutto il testamento, siche più tosto cade sotto la specie dell' intestabilità passiua, della quale si parla di sotto nel capitolo 10; E tuttauia questo rigore della legge, oggidì con ragione si è molto temperato, quando veramente apparisca della sincerità dell' atto, e che dalle circostanze del fatto venga escluso quel sospetto, al quale questa presunzione della legge viene appoggiata, conforme più distintamente si dice nel Teatro. G

G
*Nel disc. 8. dî
questo titolo.*

C A P I T O L O V I I I .

Degl' altri casi dell' inualidità del testamento, che risultano dalla disposizione della legge, ancor che l' atto sia sincero, e per altro perfetto; E dell' operazione della clausola codicillare, ouero dell' altre clausule simili.

S O M M A R I O .

- 1 **D**ell' annullazione o rescissione; per l' inoffiosità di non lasciare la legitima agli figli.
- 2 Se l' istesso camini, quando non si lasci à gli ascendenti.
- 3 Li testamenti dè Soldati sono da ciò esenti, & anche quelli dè chierici.
- 4 Delle cautele contro quest' inoffiosità, per la clausula codicillare.

Se

88 IL DOTTOR VOLGARE

- 5 Se uno adisce l' eredità in vigore del testamento come erede diretto, non può valerfi degli codicilli.
- 6 Se bisogni che la detta clausola sia posta d' ordine del testatore.
- 7 Quando detta clausola non faccia la sua operazione.
- 8 Della caducazione, perche l' erede muora prima del testatore.
- 9 Resta inutile il testamento se l' erede non si cura d' esser tale.
- 10 Si dice inutile, o imperfetto se si lasci l' istituzione dell' erede.
- 11 Dell' inualidità, o imperfezione per l' incertezza della persona dell' erede.



CAP.

C A P . V I I I .



I danno più casi , nelli quali il testamento , ancorche nella volontà , e nella solennità sia perfetto , e sincero , nondimeno resta inualido , e di niuna operazione , perche così la legge dispone ; E particolarmente , per la maggior frequenza , per quella nullità , ò rescissione , la quale dà Giuristi viene chiamata inofficiosità , per causa dell' ingiusta eseredazione , ouero della preterizione deli figli , e degli altri descendenti immediati , ò respectiuamente del padre , e della madre , e degli altri ascendentì parimente immediati , à quali dal testatore fusse douuta la legitima , mentre la legge cio dispone , sotto la pena dell' annullazione del testamento , in caso della preterizione ; E della rescissione in caso dell' eseredazione , attesoche la legitima si deue lasciare col titolo onorabile dell' instituzione d' erede , siche non basta lasciarla per via di legato , conforme anticamente bastaua .

Si dice preterizione , quando non se ne faccia menzione alcuna ; E quando se ne faccia menzione , mà con l' esclusione , per causa tale che dalla legge non sia stimata sufficiente , ouero che non sia
Tom.9.p.1.delli Testamenti. M giu-

giustificata, conforme è necessario, in tal caso si dice ereditazione.

E se bene alcuni vanno in ciò facendo la differenza, tra li descendenti, e gli ascendentì, cioè che **2** questo rigore sopra il titolo onorabile dell'istituzione, camina nelli descendenti, e nō negli ascéndenti, assegnandone la ragione, cioè che alli primi, e non alli secondi la legitima sia douuta, per la legge di natura; Nondimeno questa opinione viene stimata poco probabile, mentre in effetto, l' vna, e l' altra nasce dalla legge positiva e non vi si scorge alcuna differenza, conforme si discorre di sotto in questo medesimo libro nel titolo della legitima.

Da questa nullità, oueramente, come li Giuristi dicono, dà questa querela d' inofficio, sono esenti i testamenti dellì soldati, quando siano di quei testamenti priuilegiati, che si siano fatti nel campo, e nella forma militare, accennata di sopra nel capitulo secondo; Et à somiglianza de soldati, li Canoniisti antichi, con li quali caminano ancora anche li Ciuilisti moderni, è stata data l' istessa esenzione alli testamenti de chierici, per la ragione che questi si dicono ancora soldati di Christo, & in conseguenza deuono godere i priuilegij militari. **A**

*Nel disc. 61. da
questo titolo.*

Però nell' altre persone ancora pare che questa nullità in pratica sia ridotta ad vna formalità di parole, per quella clausula, la quale da Giurist. si dice codi-

codicillare, che vuol dire, che quando il testamento non si possa sostener come tale, si debba sostenere come vn codicillo, oueramente come vna semplice vltima volontà; E ciò opera per vna certa metafisica della legge, la quale veramente hà del superstizioso, e dell' irragioneuole, che stante la nullità del testamento succedano i più prossimi chiamati alla successione ab intestato, mà che questi s' intendano grauati à restituir l' eredità come per vn fideicomisso à quello, il quale sia scritto erede nel testamento.

Questa pare vna certa sottigliezza, ò formalità inutile, & irragioneuole in questo caso, mentre al veniente ab intestato, al quale sia douuta la legitima, non cagiona profitto alcuno, mentre la legitima gli è sempre douuta, per vn verso, ò per l' altro; E quella trebellianica, la quale dalla legge si concede all' erede grauato di fideicomisso, che importa la quarta parte dell' eredità, non entra à fauore di colui, al quale sia douuta la legitima, per essere proibito il fare due detrazioni nell' istesso tempo; Còcedendosi solaméte nel caso del fideicomisso còdizionale, còforme si discorre di sotto nel titolo della legitima e Trebellanica; Siche questa stitichezza si restringe a certe azioni dirette, le quali restano nell' erede & ácora all' oblico di pigliare la restituzione dell' eredità dalle sue mani per vna specie d' idealità veramente irragioneuole, e non douuta abbracciarsi in pratica.

E se bene può giouare à queili venienti ab intestato come sono li fratelli ; Nondimeno stante che per vno stile ordinario , conforme si suol mettere questa clausula, così si suol mettere ancora la proibizione dell' altre detrazioni , le quali, eccetto la legittima , si possono senza dubbio proibire ; Siche questa stitichezza suole operare solamente vn circuito inutile col fomento delle lite e delle calunnie dispendiose, à tutte due le Parti, per il possesso che si deue pigliare dall' erede diretto, all' effetto di restituire le robbe all' erede obliquo; Cose che per i costumi , e per le condizioni di quei tempi, nelli quali furono fatte le leggi , forse poteano auere qualche ragione, mà oggi contengono certe cabale , e formalità totalmente irragioneuoli, mentre in tal maniera dipenderà dalla maggiore, ò dalla minore accortezza del Notaro, il dare la robba à colui, al quale il testatore non l' abbia voluta dare , & il toglierla à chi l' abbia lasciata, con non auertire à queste formalità, quando però per altro la volontà sia sincera, perfetta, e solenne ; Ma perche la corrente camina cō queste similità, quindi segue che bisogna auerui patienza, e secondo la deplorabile miseria di questa facoltà, sottometter l' intelletto à simili formalità, e freddure irragioneuoli .

Anzi passa tanto auanti l' indiscreta stitichezza di coloro, li quali con stile giudaico stanno sù la lettera delle leggi, senza badare, che forse li costumi di quei tempi cosi portassero; Che se yn' crede scrit-

to nel testamento, il quale patisse il suddetto, o vn' altro simile difetto, accetrasse l' eredità per il testamento, & in ragione diretta, vogliono che si pregiudichi in tal maniera, che scouerta l'inualidità del testamento, non possa più ricorrere al beneficio de codicilli; E sopra di ciò con le solite inezie si fanno grandissime dispute, e si danno tante dichiarazioni, o restrizioni accennate nel Teatro B; che veramente si può dire, che abbiano del ridicolo, Che però qualchevolta bisogna dar ragione alli professori dell' altte lettere, se si ridono de Leggisti, e se dicono che l' inuenzione e l' uso di queste leggi abbia più tosto ripieno il mondo di spine e di cabale; Però conforme si è accennato nel proemio, il male non viene dalle leggi, mà dall' errore de suoi interpreti, e praticanti.

⁶ S' intricano ancora i Giuristi in proposito di questa claosola codicillare, ouero d' yn altra equivalente, la quale si dice *in'ogni miglior modo*, se, e quando non essendoui apposta, vi si debba intendere à fauore de figli, o della causa pia; O pure quando vi sia apposta, se sia necessario che il testatore sia letterato, in maniera che sappia la sua forza e l'operazione; Ouero se essendo idiota, o donna, sia necessario pronarsì, che gli sia stata esplicata, con altre simili freddure accennate nel teatro, doue si potrà vedere, non essendo materie facilmente esplcabili senza gran noia delli non professori, li quali

con

B
Nel disc. 57. di
questo iii.

con ragione aurebbono motiuo di stomacarsi di simili formalità , lontane dà ogni ragione, che porta l'uso, & il discorso vmano .

Quello, però che pare sia ragioneuole , consiste nella distinzione regolatrice della volontà del testatore , cioè se in caso della preterizione , questa sia seguita , perche veramente , così abbia voluto il testatore , sapendo bene d' auere il descendente , il quale per qualche motiuo abbia volsuto escluderlo dalla sua robba , e non nominarlo , mà non già quando ciò sia nato da ignoranza , ouero da falso presupposto , perche credesse che fusse morto , ouero perche fusse religioso in qualche religione incapace , con altri casi simili ; O pure in caso d' eseredazione , che parimente fusse stato per falzo presupposto , perche , con bugia gli fusse stata rapresentata qualche indignità , per la quale auesse concepito tal' odio , o sdegno , che per altro non l' aurebbe escluso ; Ouero all' incontro , che quando anche auesse , ciò saputo , tuttauia aurebbe fatto l' istessa disposizione ; Siche tutto si restringe al fatto , & alla volontà , la sostanza della quale si deve attendere , senza badare à queste sottigliezze , & alle formalità , le quali dipendono dalla maggiore , o minore perizia de Notari , senza che li testatori , o li disponenti ne sappiano cosa alcuna .

C
Di questa materia della preterizione, o dell' eseredazione si tratta nelli discorsi 57. con molti seguenti di questo tit. O anche nel supplemento.

L'al-

L' altra specie d' inualidità del testamento , ancorche perfetto , solenne , e sincero , nasce dalla caducazione , la quale risulta per la morte dell' erede prima del testatore ; Ogni volta che non vi concorra la proua espressa ò congetturale , che abbia voluto la trasmissione all' erede dell' erede premorto , mentre in queste materie il tutto fà la volontà , conforme si discorre più volte nel libro seguente de fideicommissi , doue si tratta di questa materia della caducazione , e della trasmissione .

E l' altro caso dell' ineffetuatione del testamento ancorche , per altro fusse valido , si verifica quando quello , il quale sia stato scritto erede , non si curi di adire l' eredità , attesoche si stima l' istesso il non essersi fatto , senza che per suo vigore si adisca l' eredità ; Bensì che ciò riguarda solamente il testamento in generale , per la disposizione diretta circa l' istituzione dell' erede , non già rispetto all' altre disposizioni oblique à fauore degli altri , a quali il fatto dell' erede in non adire , non deue , nè può pregiudicare , conforme si discorre nelle sue materie , cioè nel libro seguente de fideicommissi , e nell' altro de legati .

Siegue anco l' annullazione del testamento quando in esso si trascuri l' istituzione delle erede , la quale viene stimata requisito essenziale del testamēto , si che

che altrimente resta inualido; Må essendoui la sudetta clausula codicillare, si sosterrà come codicillo, ouero come semplice ultima volontà.

Si dà ancora una specie d' imperfezione, ouero
rid' inualidità del testamento, per causa dell' incertezza
della persona, la quale sia scritta erede, perche sia
scritta una persona senza l'espressione del cognome,
o di altra qualità, per la quale si certifichi la persona,
quando nel luogo vi siano più persone di questo nome;
Tuttauia si può sostenere, quando da altre
prove, o amminicoli possa risultare
questa certezza, secondo li casi
seguiti, che si accennano
nel Teatro. D

D
*Nel disc. 22. di
questo titolo.*



CA-

C A P I T O L O N O N O.

Della reuocazione del testamento, ò
di altra vltima volontà, quan-
do s'intenda fatta, in manie-
ra, che la reuocazio-
ne sia sufficien-
te, ò no :

S O M M A R I O.

- 1 **O**gni vltima volontà è reuocabile.
 - 2 L' vltima riuoca l' antecedente.
 - 3 Purche sia perfetta e solenne .
 - 4 Quando basti la non solenne .
 - 5 Se la seconda debba auere l' istessa forma della pri-
ma con le sue ampliazioni, e dichiarazioni .
 - 6 Se la causa pia abbia bisogno di special menzione .
 - 7 Della cautela, che si dice derogatoria delle deroga-
torie .
 - 8 Se il lungo tempo importi riuocazione .
 - 9 Se l' apertura o cassatura operi l' istesso .
 - 10 Della nascita dè figli doppò il testamento .
 - 11 Di altre riuocazioni presunte .
- T.9.p.1. dellì Testamenti. N CAP.

C A P. I X.



ON si dubita della reuocabilità del testamento , e d' ogni altra vltima volontà, per essergli cosa connaturale; A tal segno, che molti vogliono , che non si possa fare vn testamento irreuocabile , anche quando espressamente , ciò si dicesse ; Anzi benche vi concorresse il giuramento , ogni volta che sia una disposizione vniuersale , ò pure (secondo vn' opinione) che sia in parte, mà per cote, e sopra di che si accenna qualche cosa nel libro settimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti, & ancora nel libro seguente dè fidecommisssi , in occasione di trattare di quei fidecommisssi , li quali si facciano , per contratto ; Che però lasciando il suo luogo alla verità, nel caso che si promettesse espressamente col giuramento di non reuocare, per quello che nell'accennati luoghi si dice; Certa è la regola suddetta sopra la reuocabilità come connaturale all' atto , quando non persuada il contrario qualche limitazione particolare .

In più maniere dunque vn testamento , ouero vn' altra vltima volontà yiene riuocata; E primiera- mente

mente, per vn' altro testamento, ouero per vn' altra vltima volontà posteriore, la quale quando sia solenne, sincera, e perfetta, deroga alla prima, mentre deue preualere l' vltima, con la quale il testatore sia morto.

Riceue questa regola molte limitazioni, ò dichiarazioni; Trà le quali la principale è quella, che 3 la seconda disposizione, debba essere sincera, solenne, e perfetta, attesoche se sarà falsa, oueramente estorta con dolo, e con falsi presupposti, ò pure che non sia solenne, ò perfetta, in questi casi sarà l' istesso, che niente, siche l' atto si aurà per non fatto.

Ogni volta però che il testatore abbia voluto 4 morire con il testamento, e non ab intestato, in maniera, che si tratti di leuare la robba al primo testamentario, e darla al secōdo; Mà se il testatore dichiara di reuocare il testamento, perche voglia morire ab intestato, in tal caso non vi bisognano quelle solennità, le quali sono necessarie per il testamento, ò per altra vltima volontà, bastando la proua naturale, perfetta, e concludente di volontà, mentre li venienti ab intestato, si dicono chiamati dal testamento fatto dalla legge. A

Si richiede però dalla sottigliezza legale accennata nel capitolo antecedente, che la seconda disposizione sia dell' istessa natura, ò qualità della prima, cioè che se la prima fosse per testamento, debba essere ancora per testamento la seconda, non

A
Nel disc. 64. di
questo tit. e nel
supplemento.

bastando, che sia per codicilli, per la ragione, che l' eredità non si può dare, nè togliere nelli codicilli.

Bensi che ciò nō riguarda l'inefficacia di tutta le disposizione, mà solamente in qualche spetta al titolo ereditario diretto; Attesoche, quando li codicilli siano validi, e perfetti, inducono nell' erede scritto nel testamento vn peso di fideicomisso à favore di quello, il quale sia da loro chiamato, ilche importarà l' effetto della detrazione della trebellianica, ogni volta che questa non sia espressamente, o tacitamente proibita, conforme per ordinario si suole praticare, e nel qual caso, questa sottigliezza legale resta ideale, conforme senz' a la proibizione si verifica nella causa pia, la quale non è soggetta à queste detrazioni, per qualche di sopra si è accennato.

Per la suddetta ragione, che la seconda disposizione debba essere eguale alla prima, vogliono alcuni, che se la prima fusse più solenne, non basti la seconda meno solenne, ancorche nel suo genere sia valida, e perfetta; Come per esempio, se si fa vn testamento in Città, in quella forma che da Giuristi si dice paganica, con sette testimonij, e con altre solennità, e che dopose ne faccia vn' altro in cāpo, nella forma meno solenne militare, entra il dubbio, se ciò basti; Ouero se facendosi la seconda disposizione senza solennità alcuna, con la sola proua naturale,

rale, à fauore della causa pia , ouero de figli , questa debba derogare alla prima solenne ; Mà così nell' vno, come nell' altro caso, è più vera l' altra opinione, che ciò basti, attesoche si stima sufficiente che il secondo testamento sia valido , e perfetto nel suo genere .

E se bene alcuni ciò restringono, quando il primo più solenne fusse parimente à fauore della causa pia , ó di altra persona priuilegiata , in maniera che vi entrasse la conquassazione de priuilegij ; Tuttaua ciò non è riceuuto in pratica , poiche ciò non dipende dal priuilegio , mà dalla valida , e sufficiente proua della volontà . B

Nelli disc. 16. e
31. di questo tit.

Credono alcuni, che la causa pia abbia vn priuilegio che per la reuocazione delle disposizioni fatte à suo fauore vi si ricerchi vna special menzione ; Mà parimente ciò non è riceuuto , quando apparisca della volontà sincera, e perfetta di reuocare il primo testamento, e di morire col secondo ; Cadendo solamente tal restrizione , quando la pia disposizione sia particolare , e che sia per causa tale che gli assista la verisimilitudine di douersi adempire nonostante il secondo testamento , secondo le circostanze del fatto , dalle quali il tutto dipende , siche non è vna regola , mà più tosto vna limitazione della regola .

Il maggior caso di dubitare occorre, quando nel primo testamento si sia adoperata vna certa cauta-

tela,

tela , la quale si dice derogatoria delle derogatorie, cioè che vn testatore si dichiari, che non s'intenda mai reuocato quel testamento, per qualunque altro posteriore , quando questo non contenga alcune parole, ò cifre; Come per esempio, (secondo la pratica più frequente) qualche versicolo dè salmi , ò qualche sentenza, ouero motto , dichiarandosi che facendo altrimenti , farà segno, che quella non sia la sua libera , e determinata volontà ; Se ciò non ostante, debba l' ultimo testamento preualere al primo, ancorche non contenesse tali parole, o segni; E sopra di ciò si scorge non poca varietà, attesoche alcuni abbracciano l' opinione rigorosa , che questa sia vna forma precisa, senza la quale niun' altra disposizione si debba attendere ; Altri all' incontro , che si debba stimare vna cautela cattiosa, e riprouata dalla legge, per rendere in tal modo il testamento irreuocabile , e per togliere al testatore la facoltà di mutare la volontà à suo arbitrio ; Et altri vanno considerando, se vi sia, ò no ampiezza di clausule, ò di parole , attaccandosi alla semplice formalità di queste .

Si crede però, che la più vera opinione sia quella, che in ciò non si dia vna regola certa , e generale, applicabile ad ogni caso , per non essere veramente questione di legge, mà di mero fatto e di volontà , e per conseguenza che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso , dalle qua-

quali il giudice prudente dourà cauare la sostanza della volontà del morto ; Considerando particolarmente la qualità del testatore, e da quella, così del primo , come del secondo testamentario dipenderà il vedere, se questa cautela si sia veramente posta per prudente, e prouido conseglie del disponente, cioè che preuedendo le violenze , ò le molestie che se gli potessero dare da altri à disporre diuersamente di qualche sia la sua volontà, si sia voluto premunire , con questa cautela ouuiādo particolarmēte à quelle concussioni , espresse ò implicite , che si sogliono fare alli moribondi , ouero agl' infermi grauemente , ò pure à vecchi rimbambiti, ò à coloro à quali abbiano bisogno delle persone , che gli assistono .

O pure all' incontro , se tal cautela nasca da vna malizia del primo testamentario, e non da sensi veri del testatore, per assicurarsi in tal modo dell' eredità, e per rendere il testamento irreuocabile ; Che però il tutto dipenderà dalla maggiore verissimilitudine, e se & à chi più questa assista, considerando tutte le circostanze dell' uno, e dell' altro fatto , e tempo; E badando principalmente più alla sostanza della verisimil' volontà , che alla formalita delle parole, ò delle clausule, le quali , per il più frequente yso prouengono da Notari ; Maggiormente quando si tratti di testatore idiota , ouero infermo , siche non abbia fatto il testamento da se stesso in stato di sanità. C

Nel dico. 76. di questo titolo.

Anti-

C

Anticamente era molto dubbio, se la sola lunghezza del tempo cagionasse la reuocazione del testamento ; Mà la legge nuoua hà tolto questo dubbio, determinando che ciò non basti, quando non vi concotrano dell' altre proue ò argomenti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

Nel disc. 64. di questo titolo.

Si dà ancora la reuocazione, per gli atti de fatto, come sono, il rompere i fili, ouero le nizze, con le quali il testamento era chiuso, oueramente facendoui delle cassature, ò delle interlineature, con altri segni simili ; Mà parimente in ciò non si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre non camina quando l' apertura, ò cassatura si possa riferire ad vn' altro motiuo, siche nell' occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à qualche se ne discorre nel Teatro, per esser più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza incapace di vna regola certa. E

Nel disc. 65. di questo titolo.

Si dà ancora vna tacita reuocazione presunta dalla legge, per la nascita, ò per la procreazione degli figli dopo il testamento, che il testatore non pensava di douere auere, mà non già quando vi abbia pensato, e prouisto, in quel modo, che si è discorso nel libro settimo delle Donazioni, mà con molta maggior facilità, per essere questo atto di sua natura reuocabile, senza che gioui la clausula codicillare ò altra equiualente, quando per capo d' ignoranza ò di non auerui pensato, entra il presunto difetto del-

della volontà, nella maniera che circa la sudetta clausula si è discorso di sopra nel capitolo antecedente. F

F
Nel disc. 62. di
questo titolo.

Presume anco la legge vna tacita reuocazione, i quādo il testamento si sia fatto in tempo di grande sdegno con il figlio, ò con altro stretto parente, al quale secondo l'ordine della natura, ò della legge la robba del testatore dourebbe verisimilmente andare, quādo poi ne seguia la reconciliazione; Maggiormente se sia scorsa vn tempo notabile, mà ciò tutto dipende dalle circostanze del fatto accennate nel Teatro. G

G
Nel uisc. 21. de
questo titolo.

E di quella presunta reuocazione, la quale nasce dall' ingratitudine del testamentario verso il testatore, con offesa, ò ingiuria graue, si parla nel capitolo seguente, in occasione di trattare dell' intestabilità passiva.

Occorre ancora la reuocazione del primo testamento per il secondo valido; e perfetto, senza che questo abbia l'effetto, siche seguia la successione intestata, cioè che perfettamente si faccia il testamento noncupatiuo con la noncupazione implicità per relazione ad vna schedola secōdo la forma accennata di sopra nel capitolo settimo; mà che poi manchi la proua sufficiente dell' identità della schedola. H

H
Nel supplemento
30.

CAPITOLO DECIMO.

Dell'intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali siano inabili, ouero indegne d'ottenere il modo dè testamenti, ò di altra vltima volontà, ancorche, per altro, sia validà, e perfetta.

S O M M A R I O.


- 1 **D**elle specie di persone che patiscano l'intestabilità passiva.
- 2 Delli religiosi professi.
- 3 Delli bastardi.
- 4 Delli legittimi.
- 5 Delli figli legittimi delli bastardi.
- 6 Della moderazione della legge canonica sopra li bastardi.

Degli

- 7 Degli stessi bastardi rispetto alla madre.
- 8 Quando si dice coito dannato.
- 9 Dell' incapacità de forastieri.
- 10 Dell' incapacità di quelli, che offendono il testatore.
- 11 Di quelli che forzano il testatore à disporre.
- 12 Dell' incapacità delle concubine.
- 13 Dell' incapacità dè Religiosi, e di diuerse questioni sopra ciò.
- 14 Degl' indegni.
- 15 Della differenza trà gl' indegni e gl' incapaci.
- 16 Dell' incapacità della seconda moglie, o secondo marito.
- 17 Delle condizioni riprouate dalla legge.



C A P. X.



I quattro specie sono le persone , le quali patiscono l' intestabilità passua , cioè che il testamento , ò altra vltima volontà non gli gioui , ne possano ottenerne emolumento alcuno à proprio comodo .

La prima specie è di coloro , li quali siano totalmente incapaci , ò inabili , siche vengano stimati per morti , e come se non fussero nel Mondo , e per conseguenza che la disposizione si abbia per non fatta , e che la robba , della quale à loro fauore si sia disposto , resti à beneficio di vn' altro testamentario , ouero di vn' altro intestato respectivamente .

L' altra specie d' incapacità con gl' istessi effetti è quella che risulta dalla volontà del morto , così presunta dalla legge .

La terza è quella che rende incapace la persona , à fauore della quale si sia disposto , mà non perciò la robba , sopra la quale cade la disposizione resta in potere di vn' altro testamentario , ò intestato , mà spetta ad vn terzo , il quale per disposizione della legge succede in suo luogo .

E la

E la quarta è quella, la quale batte nell' istesso, cioè quando la persona sia incapace in maniera che la disposizione resti valida, & abbia il suo effetto mà che poi à quella persona vn' altro tolga la rossa.

² La prima specie si verifica in quelle disposizioni le quali principalmente per il motiuo profano ò temporale del sangue, ò dell' affezione si facciano à fauore delli religiosi incapaci, così in comune, come in particolare, come per esempio sono li Mino-Osseruanti, e li Capuccini, & anche i Gesuiti del quarto voto; Ogni volta però che non si possa dire disposizione pia fatta in riguardo della religione, ò dello stato religioso.

³ Sotto l' istessa specie cadono quei bastardi, con li quali dalla legge si sia proibito di disporre sotto la pena di nullità dell' atto, mà non già quando si tratti di quella proibizione, la quale nasca dalla Bolla del Beato Pio quinto per la quale si applica quello, di che da chierici si dispone à fauore dè bastardi, alla Camera Apostolica, mà di ciò si tratta di sotto nella terza, e quarta specie.

Per qualche dunque appartiene à questa incapacità dè bastardi secondo li termini della ragion comune, si camina con la distinzione trà quel padre, il quale abbia figli legittimi, e quello che non ne abbia, attesoché, quando non ne aurà, potrà disporre liberamente à fauore dè bastardi in quella manie-

110 IL DOTTOR VOLGARE

ra, che potrebbe disporre à fauore di ogn' altro, estraneo; Ogni volta però che non siano incestuosi, ò adulterini, ouero in altro modo nati di coito proibito mentre questi sono indifferentemente inabili, siche anche li transuersali possono impugnare la disposizione.

Quando poi abbia figli legittimi, (restando molto più ferma l'incapacità dell'i procreati per coito dannato); In quelli , li quali la legge ciuile stimma naturali solamente se gli dà la capacità per yn' vincia ; Stimandosi naturali solamente quelli, i quali siano procreati da vna concubina libera, la quale sia tenuta in figura di matrimonio , mentre tutti gli altri ancorche di coito non dannato, dalla legge ciuile sono reputati spurij.

Camina ciò in coloro, i quali restano in termini di bastardi , mà non già , quando siano legittimati dal Principe, oueramente da vn' altro, il quale abbia tal facoltà , mentre in questi si dice lauata la macchia ; Purche però non siano trattati meglio di qualche siano trattati li figli, ò altri descendenti legittimi e naturali , conforme più distintamente si discorre nel Teatro ; Nel quale anco si accenna , che in Roma per vno statuto, quando vi siano fratelli , anche con i bastardi legittinati, non si possa disporre più della metà , douendosi lasciare l' altra metà alli fratelli , con le dichiarazioni iui contenute . A

A
Di ciò nelli disc
52. & altri se-
nti di questo
volum.

Se

Se poi la disposizione non si facesse con li figli bastardi, mà con li loro figli, ò altri descendenti legiti e naturali, in tal caso, entra il dubbio se la disposizione vaglia, ò nò; Et ancorche vi sia la solita varietà delle opinioni; Nondimeno è più comunemente riceuuto che si possa fare; Ogni volta però che non apparisse per proue espresse, ò per presunzioni, che ciò si fusse fatto per fraudare la legge, e che in effetto si fusse auuto il principal riguardo al bastardo, di chi fusse il comodo sotto il finto nome de suoi figlioli, ilche in dubbio non si presume. B

E
*Nel detto disc.
52.e seguenti.*

⁶ La legge canonica però ha mitigato in gran parte questo rigore della legge ciuile con li bastardi, anche spuri, ouero incestuosí, & adulterini, e di coito dannato, in quella rata, la quale sia proporzionata agli alimenti per i maschi, ouero alla dote congrua per le femine; Attesoche non amettendo la legge canonica queste distinzioni, mà caminando con la sola ragione del sangue, e della natura, obliga il padre ad alimentare, ouero à dotare li figli bastardi di qualunque condizione si siano; E per conseguenza, per questa rata si sostiene la disposizione anche de chierici, e delle persone ecclesiastiche, non ostante la rigorosa bolla del Beato Pio quinto, essendo più comunemente riceuuto che la bolla non toglie questa facoltà, e quest'obligo, il quale risulta dalla legge canonica; Resta

però

però ferma la sudesta proibizione della legge ciuile nel di più, mentre la canonica s' intrica solamente in quello che riguarda gli alimenti, col fondamento dell' oblico che risulta dalla legge di natura, ouero dall' istinto naturale, il quale non ammette queste distinzioni della legge positiva.

Tutto ciò rispetto à bastardi, camina nel padre, mà non già nella madre, mentre, conforme si discorre in questo medesimo libro nel titolo della le-

gitima, & anche nel libro vndeclimo nel titolo delle successioni ab intestato, à rispetto della madre, non vi è differenza alcuna trà li legitimi, e li bastardi; Ecceccettuandone due casi; Vno cioè, quando si tratta de bastardi procreati da coito dannato, e punibile; E l' altro quando si tratta di madre illustre, la quale abbia figli legitimi, siche vi concorra l' uno, e l' altro requisito congiuntamente.

Questo vocabolo, ò titolo d' illustre però non v' à inteso secondo l' uso moderno, che quasi si degna dagli artegiani, e dà popolari, mà nella maniera che l' intende la legge, cioè di titolati, e de Signori, conforme si accenna nel libro terzo delle preminenze in proposito di trattare della nobiltà, e di suoi diuersi gradi, e delli titoli.

Quando poi si debba dire coito dannato, e punibile, non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo ciò in gran parte dalle leggi, o dall' ysanze de paesi; E particolarmente circa l' adulterio,

terio, in alcune parti si punisce rigorosamente, & in altre quasi non se ne fa conto, e si stima vna galanteria per qualche se ne accenna nella pratica criminale nel libro decimo quinto; Che però nell' occorrenze conuerrà ricorrere alli professori pratici delle leggi, e dè stili del paese, nel quale cada il dubbio. C

C
Ne medesimi
luoghi di sopra
accennati.

Sotto questa prima specie d' incapacità totale, in maniera, che la disposizione si abbia per non fatta, e che la robba si acquisti à coloro, alli quali per altro sarebbe douuta, quando in nessun modo si fusse disposto; In molte parti, e particolarmente della nostra Italia, vengono li forastieri, per le leggi, e per i statuti particolari de luoghi; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dal diuerso tenore di queste leggi, ouero dalla loro diuersa pratica, & interpretazione; Siche parimente nell' occorrenze conuerrà ricorrere alli sauij, e professori di quel paese, e particolarmente per la questione accennata nel Teatro, se, e quando il testatore sia suddito alla legge, mà non sia suddito quello à fauore del quale si sia disposto, come per esempio quando la legge sia laicale, e che si tratti di testamento, ò di altra disposizione à fauore di chierici, ò altre persone ecclesiastiche; Attesoche se bene la Curia Romana tiene l' opinione che queste leggi non obligano gli Ecclesiastici, come non sudditi à loro; Tuttavia in altre parti si seguita l' opinione

contraria per quella ragione , che la legge non dispone con l'ecclesiastico , mà con il suo suddito secolare, inabilitandolo à testare à fauore di persone le quali non abbiano vna certa qualità ; Attesoche auendo la facoltà di testare dalla concessione,e benignità della legge positiva , la quale potrebbe generalmente proibirlo, può qualificare l' istessa concessione , siche non si dice di fare vna cosa odiosa contro li non sudditi à drittura, & in odio loro , mà si dice vn concedere al proprio suddito ristretta quella facoltà,che se gli potrebbe togliere affatto, e ciò per il fine ragioneuole di conseruare le robbe nelli cittadini, e nelli proprij sudditi, li quali portano i pesi della Città, ò del principato; A somiglianza di qualche nel libro seguente de fidecommisfi , si dice dell'esclusione delli religiosi , & anche delli chierici dalli fidecommisfi .

D
*Di questa mat-
 tera dell'inab-
 ilitazione de-
 forastieri si par-
 ia nel disc. 149.
 del lib. 6. della
 Dote, e nel disc.
 25. del libro 11.
 delle successioni
 e nel l. 10. de fi-
 decommisfi trattan-
 do dell'esclusio-
 ne de religiosi
 e de chierici .*

Tuttauia in ciò si lascia il luogo alla verità, non essendo mia parte il fare il giudice nè il decisore di simili questioni ; Si crede però che si debba deferire molto à quello che sia riceuuto in quel paese , esfendo gran giudice delle materie questionabili l' osseruanza . **D**

Sotto la secōda specie d'intestabilità, la quale produca l' istesso effetto, che la disposizione si abbia , oper non fatta, e che la roba spetti à coloro, alli quali per altro dourebbe spettare, se in verun' modo si fusse fatta, e chenafce dal mancamēto della volōtā di esso

esso testatore, che così si presume dalla legge, vengono quelli, li quali, ò con li fatti, ouero con le paro'e, ò in altro modo auessero grauemente offeso il testatore, il quale per qualche tempo doppò l' offesa fusse soprauissuto in stato capace dell' uso della ragione, e dell' operazione dell' intelletto; Come per esempio, se l' erede scritto nel testamento, ò il legatario, mortalmente ferisse il testatore, il quale se ne morisse ò che stando il testatore infermo violasse l' onestà della sua moglie, ò della sua figlia, vedendolo, ò sapendolo, con casi simili, mà che vi sia qualche sua soprauienza; In tal caso, la legge presume la mutazione della volontà, e la riuocazione del testamento, ò di altra disposizione, come se non fusse fatta, quando per altre prefunzioni maggiori, le quali soffocassero questa presunzione legale, non apparisse che il testatore, ciò nonostante, rimettendo l' ingiuria, abbia voluto continuare, e morire nell' istessa volontà.

Mà se non si potesse dare questa operazione dell' intelletto, perche il testamentario occidesse il testatore, in tal caso non vi cade questa presunzione di reuocazione, e di mutazione di volontà, e per conseguēza resterà fermo il testamento, ò l' altra disposizione, mà la legge ne lo dichiara indegno, che però la roba se la pigliarà il fisco, nell' istessa maniera che di sotto si dice nella quarta specie general.

116 IL DOTTOR VOLGARE

E
Nel disc. 55. di
questo tit.

F
Nel detto disc.
55.

G
Nel disc. 50. di
questo tit.

H
Nel disc. 51. di
questo tit.

I
Nel disc. 42. del
lib. 7. delle dona-
zioni.

neralmente di ogni indegno. E
E dell' istessa specie sono quelli che la legge dichiara incapaci per difetto parimente di volontà da essa presunta, come sono quelli che per forza, e con violenza, ò con minaccie inducono il testatore à disporre F, Oueramente, con quella forza e concussione, che si dice presunta, com' è quella che si presume nel medico con l'infermo, ouero nel Giudice, ò nell'Auuocato e Procuratore, ò nel Notaro, con il reo, e litigante, con le dichiarazioni contenute più distintamente nel Teatro G; doue anche si tratta del testamento del minore à fauore del curatore. H

E trà gl'incapaci si anoueranno anche le concubine dè chierici, e dè soldati, con le sue dichiarazioni parimente contenute nel Teatro I.

Sotto la terza specie di coloro, li quali siaano irnabili, ò incapaci della disposizione, mà che nò per ciò quella cessi, siche, ciò non ostante, debba auere il suo effetto, à comodo, & à fauore di altre persone vengono quelle pie disposizioni, le quali, per motiuo di pietà si facciano à fauore di persone incapaci, come per esempio sono li legati, e le altre disposizioni, che si facciano à fauore dè Capucini, e de Minoris osservanti, ò de Gesuiti del quarto voto, e simili, poiche riguardando la pia disposizione principalmente l' opera pia, e l' anima propria, con la destinazio-

nazione, ò l' uso in certe persone, non perche queste ne siano incapaci, deue perciò cessare d'adempirsi l' opera pia, mà in luogo della persona incapace, subentra in alcune parti per le Costituzioni Apostoliche la fabrica di S. Pietro, & in altre la Chiesa vniuersale, di quella diocesi, per distribuire quella robba in altr' opere pie, ad arbitrio del Vescouo, quando la volontà del testatore non sia precisa, e tassatiua verso quelle persone, e non altrimenti . L

Sotto questa istessa specie vengono ancora le disposizioni, le quali si facciano à fauore dè religiosi in particolare, quando siano di vna Religione capace in comune, attesoche sarà incapace della disposizione, quella persona in particolare, mà subentra la capacità della Religione in comune, alla quale si acquista à drittura il legatò, ò altra disposizione, particolarmente secondo l'opinione de Canonisti, con la quale camina la Curia Romana . M

Cade però la questione in questo caso, quando il testatore disponendo à fauore di vn religioso in particolare, proibisca espressamente che la robba nō s'acquisti al Monastero, ouero alla Religione, se tal condizione si sostenga, oueramente che si abbia per nō apposta, siche ciò non ostante la robba si acquisti alla Religione, oueramente che vaglia, siche la disposizione resti viziata, e si abbia per non fat-

L
Nelli disc. 22. e
seguenti di que-
sto tit. e nel disc.
20. della rela-
zione della Ca-
ria nel lib. 15. c
negli altri luo-
ghi accennati
nella glossa se-
guente.

M
Nel disc. 56. di
questo tit. e nelli
disc. 62. e 63. de
Regolari e nel
disc. 35. nelle
annotazioni al
Concilio di Tre-
to nel lib. 14.

Et

Et in ciò si scorge non poca varietà d' opinioni, attesoche alcuni vogliono, che questa legge o condizione, come cōtraria allo stato religioso, & al voto della pouertà, si abbia per impossibile, ouero, come li Giuristi dicono per turpe, in maniera che resti viziata, e per non scritta, siche la disposizione come pura abbia il suo effetto à fauore del Monastero, ò della Religione; Altri all'incontro tengono totalmente l' opposto, cioè che si deue osservare la volontà del testatore nella maniera che stà; Et altri vanno distinguendo le disposizioni trà viui, e quelle per vltima volontà, cioè che in questa seconda specie abbia luogo la prima opinione à fauore del Monasterio, ouero della Religione, che la condizione resti viziata, e non vizij, mà che nella prima quella si debba osservare, & che altrimenti resti viziato tutto l' atto.

Però la più vera, e la più comunemente riceuita opinione pare che sia quella, la quale camina con una benigna, & una compatibile distinzione, cioè, che quanto al dominio abituale, questo come incompatibile nel religioso in particolare, e ripugnante al voto della pouertà, si acquisti alla Religione, ouero al Monasterio; Mà che si debba, ciò nonostante, osservare la volontà del testatore, in quel modo compatibile che si può, cioè permettendo al religioso quell' amministrazione, e disposizione, la quale per una certa consuetudine tollerata dalla

Chie-

Chiesa, se gli permette in quell' annue, ò mestruue entrate vitalizie, che per uso comune si assegnano alle monache, & anhe frequentemente nelle Religioni capaci in comune degli uomini si reseruano quando si fa la professione, conforme si discorre più distintamente nel libro decimo quarto trattando deli religiosi, e delle monache. N

N
Nelli discorsi accennati di sopra nella glosa antecedente, e nel disc. 25. del tit. delle donazioni nel lib. 7.

La quarta specie di sopra distinta degl' intestabili passiui, è di coloro, li quali siano capaci d' acquistare, mà che siano incapaci à riportarne il comodo, per esserne dalla legge stimati indegni, che però il fisco ce lo toglie; Come per esempio è il caso di sopra accennato di quello, il quale vccida il testatore, oueramente di quello, il quale ottenga la disposizione per causa di delitto, ò d' infamia, secondo molti casi esplicati dalla legge, che sarebbe troppo tedioso il reassumerli, onde nell' occorrenze sarà molto facile saperli appresso di coloro, i quali di ciò trattano di proposito; E particolarmente di questa ragione del fisco si è discorso nel libro secondo de Regali, essendo una delle regalie reseruate al Principe.

Che però di concorde volere de Dottori, è nota
bile la differenza, la quale si scorge trà l' incapacità
e l' indignità; Attesoche l' incapace non acquista,
sicché à rispetto suo la disposizione si deue auere,
come se non fusse fatta, e per conseguenza la roba
resta in potere di colui, al quale, per altro dourebbe

be spettare, quando in niun modo la disposizione si fusse fatta ; Mà l' indegno l' acquista , e ne diuenta padrone, però il fisco ce la può togliere, conforme si è accennato nel libro quinto nel titolo de cambij, in occasione di discorrere dè chierici, i quali facciano dè negozij illeciti , e si accenna ancora altroue .

Si dà ancora yna specie d' intestabilità passiua , non in tutto , mà in certa parte , cioè nel secondo ¹⁶ marito , ò nella seconda moglie , in quello che à suo fauore si disponga dalla prima moglie , ò respectiuamente dal primo márito , quando vi restino li figli del primo matrimonio , cioè che sia incapace di ottenere più di qualche , detratta prima la legitima douuta alli figli come vn debito , ottenga dal restante dell' eredità ciascuno de figli , ò de descendenti immediati , in maniera che il secôdo coniunge superstite non possa esser di miglior condizione di qualche sia ciascuno de figli , ò descendenti immediati del primo matrimonio .

Sotto questa materia dè testamenti , e dell' vltieme volontà , secondo l' ordine tenuto nel Teatro , cade generalmente la materia delle condizioni re-¹⁷ pruate dalla legge , ouero impossibili , se restino viziate , in maniera che ciò non ostante , stia ferma , e si debba adempire la disposizione , ò pure che questa resti viziata e che non abbia l' effetto ; Mà perche per ordinario , secondo il più frequente uso

di

dioggidi, queste dispute cadono in quelle condizioni, le quali si mettono in quelle disposizioni, le quali si facciano à fauore delle donne, che si devono maritare, che il padre, ò altro parente gli dà certe leggi, cioè circa le persone, con le quali si debbano maritare, ouera miéte circa il luogo, ò il modo, siche riguardi più tosto la materia della libertà del matrimonio; Che però all'effetto di sfuggire al possibile la repetizione dell' istesse cose, più adattatamente se ne discorre nel titolo del matrimonio nel libro decimo quarto, andandosene accentuando ancora alcune cose incidentemente nel libro se-

sto della Dote, & in questo istesso libro,

nel titolo della Legítima, e nel

libro seguente dè fidecom-

missi, & anche nell'

vndecimo de

Legati.

O

* *

O
Piu pienamente che altrove
nel disc. 73. di
questo titolo.



CAPITOLO XI;

Degli esecutori testamentarij, deputati dal testatore, ouero dalla legge ; E particolarmente della facoltà del Vescouo di eseguire i testamenti , e le altre disposizioni .

E se il Vescouo possa fare il testamento per coloro , i quali muoiano , senza testare .

S O M M A R I O .

1. **D**elle diuerse sorti di esecutori .
2. Delle facoltà degli esecutori .
3. Quando si dica esecutore , ò legatario .
4. Delle persone che possono essere esecutori .
5. Delle facoltà del Vescouo , ò della Fabrica di San Pietro .
6. Del testamento dell'anima , che fa il Vescouo .

C A P. X I.



I due sorti sono gli esecutori delli testamenti, e dell' altre vltime volontà; Vna cioè di coloro , li quali siano deputati dall' istesso testatore; E l' altra delli diputati dalla legge .

Quelli della prima specie , si distinguono in più sorte , poiche alcuni sono gli esecutori generali , li quali sono soliti deputarsi in fine del testamento , secondo l' uso più frequente , come per vna specie di onoreuolezza , e protezione , ò soprainten denza ; E l' altra di coloro i quali si deputano , per vna disposizione particolare , incaricandoli l' esecuzione , ò la cura per l' adempimento dell' opere , quando queste siano certe , e quando siano incerte dàdogli la facoltà di eleggere , ò di non inare , ouero di distribuire , e di gratificare ; Che però sogliono esse spiegati con diuersi vocaboli ; Attesoche in alcune parti , si dicono esecutori ; In altre distributori ; In altre fidecomissarij ; Et in altre confidentiarij , e simili , secondo le diuerse vsanze de paesi , non stando la forza nelli vocaboli , mà nella sostanza .

124 IL DOTTOR VOLGARE

Sopra le facoltà dunque di questi esecutori , deputati dal disponente , cadono molte dispute , se e quale specie d'amministrazione gli spetti , e se possa
2 no vendere le robbe , e fare gl' altri atti senza l' erede ; Come ancora sopra il modo di elegere , ò di distribuire , e se possano fare le distribuzioni à se stessi , ouero à suoi , ò pure se parlando il testatore in numero plurale , possa questo resolversi in singolare , distribuendo ad vno , quel che si dica di douersi distribuire à più , ouero all' incontro , che parlando il testatore in numero singolare , questo si possa risoluere in pluale , eleggendo più persone , ancorche il testatore parlasse dell' elezione d'vno ; O pure se douendosi elegger più persone , si possa trà loro vsare vna inegualità considerabile , con altre questioni simili ; Però si stima quasi impossibile il darui vna regola certa e generale , adattabile ad ogni caso , mentre il tutto dipende dalla forma di ciascuna disposizione , e dalle circostanze particolari di ciascun caso , siche nell' occorrenze si dourà vedere qualche in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro . A

A
*Nelli discorsi
23.45.56.e 68.
di questo tit. e
nel lib. seguente de "deicom-
missi ne lli disc.
57. e seguenti e
nelli disc. 182.
e seguenti.*

Quella regola generale , che sopra ciò si può dare , consiste in che debba l' esecutore , ò vn' altro confidentario , fare quello che sia ragioneuole , e che verisimilmente sia adattato alla verisimile volontà del disponente , e non oprare à capriccio , siche il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto , secondo quello che parimente si vā accen-

nan-

nando nel Teatro in diuersi luoghi. B

Si suole ancora dubitare della qualità di quello, al quale sia appoggiato l'adempimento di qualche opera, certa, ò incerta, con la destinazione di altre 3 robbe, ò rendite, se, e quādo questo si debba dire esecutore, ò più tosto legatario; Et in ciò si camina con la distinzione, che se la disposizione sia concepita in maniera, che auanzando qualche cosa della roba assegnata, sia di quello, al quale si sia data l'incombenza, & in tal caso si dica legatario col peso; E all' incontro se l' auanzo farà dell' erede, ò di qualch' altro, à chi il testatore l' ordinasse, si dirà esecutore. C

E l' altro dubbio cade sopra la qualità della persona, se possa essere esecutore, ò no, come particolarmente sono li religiosi professi, e molto più 4 quando siano di religione incapace anche in comune, e che più strettamente professano la pouertà, come particolarmente sono li Minori osseruantii, e li Capuccini, & ácora li Teatini, e li Giesuiti del quarto voto, e simili, nel che si camina con la distinzione trá la qualità dell' opere, sopra le quali cade questo officio di esecutore, se siano meramente pie, & intellettuali, non contrarie al proprio istituto, al quale, con questo colore si possa far fraude; Et in tal caso siano capaci, con la licenza però de Superiori, mà non già all' incontro, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. D

T. 9. p. I. dell' I Testamenti.

Q 3

L'al-

B
Ne luoghi ac-
cennati.

C
Ne medesimi
luoghi.

D
Nelli sudetti
disc. 23. 36. c
56. di questo tit.
e nel disc. 63 de
Regolari, e nel
disc. 35. nelle
annotazioni al
Concilio nel lib
14.

L' altra specie di esecutore testamentario legale
 conuiene al Vescouo, ouero à quel Prelato, il quale
 5 in quel luogo abbia la giurisdizione ecclesiastica &
 episcopale , perche si dice esecutore deputato dalla
 legge sopra tutte le pie disposizioni, Bensi che in
 molte parti d' Italia , nella quale vi sia il Tribunale
 della fabrica di S. Pietro , molto rara riesce in pra-
 tica questa facoltà, e più frequentemente si esercita
 dalli Cōmissarij , e dagli officiali di questo Tribuna-
 le , al quale per le concessioni Apostoliche si è co-
 municata , & in quei luoghi , ne quali questo tri-
 bunale non vi sia, conuiene dcserire alli stili , & all'
 vſanze . E

In alcune parti d'Italia, & anche fuori, vi è vna certa
 vſanza , che quando vno muoia ab intestato, il Ve-
 scouo gli faccia il testamento, il quale volgarmēte si
 6 dice per l' anima , cioè che con la douuta propor-
 zione della robba lasciata , il Vescouo per suffra-
 gio dell' anima del morto, applichi à messe & ad' e-
 leemosine , ò ad' altre opere pie quella parte che si
 stimi verisimilmente adattata alla volontà del mor-
 to, se auesse fatto il testamento , Mà perche tutte le
 buone introduzioni col tempo si corrompono , e
 passano in abuso; Quindi segue che per gl'inconue-
 nienti, i quali sogliono da ciò nascere, farebbe for-
 se cosa lodeuole che tal facoltà si proibisse ; Atteso-
 che se bene la Sacra Congregazione per li richiami

auu-

E
*Nel disc. 20. del
 la relazione
 della Curia
 nelli luoghi ac-
 cennati di sopra
 nella lettera.*

auuti soora ciò, hà prouisto più volte , che si debba
 praticar con la douuta moderazione , e sopra tut-
 to , cie il Vescouo non ne possa applicare
 cosa alcuna à se stesso , ò à suoi; Tutta-
 uia la pratica insegnà , che non è
 medicina sufficiente , e
 per conseguenza sa-
 rebbe meglio
 che ciò
 si proibisse af-
 fatto;

F

* *

F
*Nel disc. 24. d'
 questo tit.*



CA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Della cattatoria , la qual' è proibita
dalla legge , che cosa sia , e
quando tal proibizio-
ne camini .

S O M M A R I O .

- 1** *V*ando si dica efferui la cattatoria .
- 2** **Q** Del priuilegio della causa pia in questa materia .
- 3** Quale propriamente sia cattatoria ; E degli errori che si piglianó nella materia .
- 4** Di altre cose in tutta la materia .



C A P. X I I .



Sfendo dannati dalle leggi ciuili quei testamenti, ò altre vltime volontà, che contengano la cattatoria; Quindi li primi interpreti delle suddette leggi dopo la loro inuenzione, molto scusabili per la qualità di quei secoli barbari , nè i quali la notizia della lingua latina era quasi perduta , pigliarono molti equiuoci nella loro intelligenza, conforme si accenna in altro proposito nel libro quinto dell' vsure , & altroue ; E particolarmente presero l' equiuoco in questa parola *cattatoria* , credendo che fusse, quando vn testatore disponesse secondo quello , che paresse ò piacesse ad vn altro , come per esempio se Tizio facendo testamento dicesse di lasciare erede quella persona, che piacesse à Sempronio , e che questa disposizione fusse nulla , come cattatoria .

Questo però (come si è detto) contiene vn' equiuoco , il quale è stato ben chiarito da moderni eruditi nella lingua latina ; Attesoche in questo caso , è ben dannato il modo di disporre , mà non già per la ragione della cattatoria , essendo per diuersa ragione , cioè che le vltime volontà non
deuo-

130 IL DOTTOR VOLGARE

deuono dipendere dalla volontà degli altri, à quali solamente si può commettere il modo di praticare la volontà del morto nell' eleggere, ò nominare le persone, ò l' opere, oueramente nel dichiarare, come in figura di testimonij quella volontà che dal testatore se gli fusse comunicata siche fosse in sostanza vn fiduciario, oueramente vno esecutore, ò dichiaratore della sua volontà, mà non che sia disponente. A

Eccetto se vi fusse la restrittua della disposizione al genere di alcune cause, ò opere più, poiche in questo caso si sostiene; Mà però il fiduciario aurà oblico di dichiarare almeno in generale, conforme di sopra altre volte si è accennato, che l' opere pie commesse siano certe, senz' altr' oblico di dichiararle, perche il testatore abbia desiderato; che restino occulte, ilche spesse volte occorre per indennità della fama, e della reputazione del morto, alla quale col pubblicare l'opere, si potrebbe pregiudicare. B

Quindi li Giuristi in questo proposito della disposizione, la quale si sia commessa ad' vn altro, vanno distinguendo trà la volontà e l' arbitrio, cioè che quando si rimetta alla libera volontà d' vn altro, sia inualida, mà non già quando all' arbitrio; Per la ragione che in questo caso l' arbitrio si deue regolare dalla ragione, oueramente dalla verisimilitudine, siche non si può

A
*Nel disc. 42. con
 molti seguenti e
 nelli disc. 182. E
 seguenti del lib.
 10. de fideicom-
 missi.*

B
*Ne medefimi
 buogbi.*

può giuocare di capriccio, mentre altrimenti entrerà l' arbitrio del giudice, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. C.

C
Ne medesimi luoghi.

La cattatoria dunque propriamente è quella, che vno lasci erede, ò in altro modo disponga a beneficio di vn altro, sotto condizione, che quell' altro debba lasciare erede lui, ò li suoi figli, ò vn' altra persona che egli vorrà, quasi che questo sia vn modo illecito d' uccellare, ò pure di pescare, come per vna specie d' esca posta nel amo, la robba d' altri.. D.

D
Ne medesimi luoghi.

Questa sorte di proibizione, dalla solita inezia di coloro, li quali caminano con il rigore giudaico della lettera delle leggi, è stata ampliata anche quando vi concorresse il giusto motiuo di conservare la robba vnta nella famiglia, ò per altro motivo simile, perché vengono ancora dannati li reciproci fidecomissi conuenzionali; Però ciò si crede vn' errore manifesto, & vna cosa contraria ad ogni ragione, & anche all' uso più comune; conforme si discorre anche nel libro seguente in occasione di trattare delli fidecomissi reciproci. E.

E
Nel disc. 141.
del lib. 10. de
fidecomissi.

Che però dourà tal proibizione hauer luogo solamente, quando vi si adatti la ragione, alla quale è appoggiata la proibizione della legge; Caminando sempre con la più volte accennata scorta dell' Iстория legale, cioè che oggidì non abbiamo l' uso delle antiche leggi ciuili de Romani per la precisa autorità.

rità imperiale, conforme erano nel tempo che furono fatte, mà l'abbiamo per vna accettazione, e per vn tacito cōsenso de popoli, e dè loro Principi per il solo motiuo della loro ragioneuolezza, e della buona ordinazione, che però bisogna intēderie, e praticarle con questo principal riguardo della ragione, e non con la solita interpretazione grammaticale.

Di molt' altre cose, le quali cadono sotto questa materia de testamenti e dell' altre vltime volontà, nell' occorrenze, come meno frequenti, si potrà vedere nel Teatro, ò pure conuerrà di ricorrere à professori, non essendo possibile, senza noiose digressioni, l' esaminare tutte le minuzie, conforme in ogn' altra materia si è accennato.



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO NONO.

PARTE SECONDA:

DELL' EREDE,
E DELL'
EREDITA'.



ЯОТГОДИ

ВЯДЛОУ


БИЮЯВЛ

ЛУСАВЛ

ДНЯДЛ

ЛЮД

ЛАТСИЯ



INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELL' EREDE, E DELL' EREDITÀ.



CAPITOLO PRIMO.

DElle diuerse sorti, ò specie degli eredi, e dell' eredità, e se si dia la loro molteplicità di vna persona .

C A P. II.

Dell'adizione dell'eredità, mediante la quale, quello , al quale si sia dixerita l'eredità abituale, diventa erede attuale , & acquista il titolo ereditario .

C A P. III.

Degli effetti profitteuoli, ò pregiudiziali respectivamente, che risultano dall'eredità; E particolarmente del beneficio dell'inuentario, e degli suoi buoni effetti.

C A P. IV.

Delle questioni, che occorrono trà più eredi della stessa specie, ò natura, sopra la diuisione dell'eredità, e sopra l'altre occorrenze; Oueramente, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure, trà l'erede grauato, & il fidecommissario, e simili.



C A P I T O L O P R I M O .

Delle diuerse sorti; ò specie degli
eredi, e dell'eredità; E se si dia
la loro moltiplicità di
vna persona.

S O M M A R I O .

- 1 **Q** Val sia l'erede del sangue.
- 2 E quale il familiare, ò l'estraneo.
- 3 A quali materie conuenga la prima specie d'erede
del sangue.
- 4 Si distinguono più specie di eredi della robba.
- 5 Di quale specie d'erede si tratti quiui.
- 6 Della distinzione tra l'intestato, e il testamen-
tario.
- 7 Dell'erede testamentario obliquo, e dove se ne
tratti.
- 8 Dell'erede misto di sangue, e di robba.
- 9 Come più persone rappresentino vna persona del
morto.
- 10 Del modo che l'eredità si deferisca.
- 11 Si dichiara come più persone abbiano un'eredità,
e vna

6 IL DOTTOR VOLGARE

- 6 *E*vna persona può auere più eredi .
12 *Alli soldati si concede auer più eredi , il che si dichiara .*
13 *Alli feudatarij .*
14 *Et alli Chierici .*
15 *Di più eredi per la diuersità dè patrimonij .*
16 *Dell'istesso per la diuersità dè principati .*
17 *O per la diuersità dè negozij .*
18 *Si dichiara .*
19 *Della distinzione trà l'erede vero , e il putativo .*
20 *Dell'erede anomalo , che è il fisco .*

C A P. I.



Vesta parola *Erede*, nella sua larga significazione, conuiene à diuerse sorti di successori ; Atteso che, secondo la distinzione più generale ; Altro è l'erede del sangue , sotto nome del quale vengono li figli,e li descendenti,così dall'ultimo moriente, come dal primo acquirente, cioè quelli , à quali per disposizione della legge comune , ò pure della legge particolare dell'investitura sia douuta la successione , come per vn ordine di natura ; Et altro è l'erede della robba , al quale , à diffe-

LIB.IX. DELL'EREDE. CAP.I. 7

differenza dell'erede del sangue , si dà il nome di erede estraneo, ouero di erede della robba familiare.

³ La prima specie di erede del sangue , cade per ordinario sotto la materia feudale , & anche à sua imitazione , sotto l'enfiteotica, la quale abbraccia ancora la locazione perpetua , ouero la concessione liuellaria , siche resta estranea dal presente titolo , per trattarsene nelle sudette materie .

⁴ L'altra specie dell'estraneo erede della robba , ouero della cosa familiare , si soddistingue ancora in più sorti , atteso che ; Altro è l'erede vniuersale ; Et altro è il particolare ; Però del particolare non si tratta nel presente titolo , mentre in sostanza vuol dir l'istesso che vn legatario , il quale sia onorato con il titolo di erede , che resta profitteuole per alcuni effetti , mà non però muta la natura della disposizione , quando questa riguardi alcune robbe particolari ; E di questa specie si tratta nel libro vndecimo , nel titolo dè legati , e qualche cosa se ne accenna in questo istesso libro , nel titolo seguente della legitima .

⁵ Che però in questo titolo si tratta solamente dell'erede vniuersale , cioè di quello , il quale succede nell'vniuersità , così delle robbe , come di tutte le ragioni , e delle azioni , attive , e passive del morto , in maniera che rappresenti la sua persona , in tutto , e per tutto .

Questo erede si distingue , trà il legitimo , che
vol-

8 IL DOTTOR VOLGARE

6 volgarmente si dice ab intestato, come successore; chiamato dalla legge; Et il testamentario, come chiamato dal morto per testamento; E questo testamentario si distingue ancora nell'erede primo, oueramente diretto, che è quello il quale propriamente; e nel comun'uso di parlare si dice l'erede, come vn' immediato successore al testatore; E l'altro si dice mediato, oueramente obliquo, ch'è propriamente il fidecommisario per via di fidecommisso vniuersale.

7 Di questo secondo si tratta nel libro seguente dè fidecommissi, poiche se bene in tutte due le specie sopradette di erede testato, ò intestato, si dà l'ordine di primo, secôdo, e terzo, e degli altri più in giù, cioè dell'erede dell'erede; Tuttaua, in effetto sempre è vn erede diretto, & immediato, atteso che, il secondo rappresenta il primo, e così successivamente.

8 Si dà ancora vna qualità mista, complessiua di tutte due le prime specie più generali di sopra accennate, cioè del sangue, e della robba, poiche in alcuni casi, nel successore vi si ricerca, l'una, e l'altra qualità unite assieme, e di questa specie si tratta parimente nelle sudette materie de feudi, e dell'enfiteusi, siche non cade sotto questo titolo, nel quale (conforme si è detto) si tratta solamente del primo, e del diretto erede della robba.

La persona formale, ò intellettuale dell'erede, il quale

9 quale rappresenti la persona del morto, può essere costituita, e rappresentata da più persone materiali, le quali succedano egualmente, ouero per parti ineguali, purche sia per cote, come per vna specie di compagnia, e come tanti membri, li quali concorrono à representare, & à costituire vn istesso corpo, conforme di sotto si discorre.

In qual modo poi, l'una, o l'altra eredità si acquisti, o deferisca in abito, non cade nel presente titolo, má se ne tratta nel precedente de testamenti, e nel libro undecimo nel titolo delle successioni ab intestato, mentre quiui, presupposto il titolo ereditario abituale, si tratta solamente dell'attuale, & in che modo si acquisti l'eredità; Et essendo acquistata, degli effetti che risultano dal titolo, oueramente dalla qualità ereditaria.

Si è dunque detto di sopra, che intellettualmente l'erede vniuersale sia vn solo, ancorche le persone materiali, alle quali l'eredità sia deferita, fussero più; Atteso che si deve attendere la persona del morto, la quale há da essere rappresentata; Et ancora perche la legge dispone, ch'eccetto alcune persone in ciò specialmente priuilegiate, tutti gli altri, li quali da essa si esplicano col nome, o cō il vocabolo dè pagani, nō possono auere più eredi, oueramente più eredità in solido; E ciò camina quando anche il morto possedesse più beni, & effetti in diuerse prouincie, e parti del Mondo, come per vna

Tom.9.p.2. dell'Erede.

B

spe.

10 IL DOTTOR VOLGARE

specie di patrimonij distinti, atteso che saranno più membri distinti d'vn istesso corpo, ò d'vn istessa vniuersità, má nō già tanti corpi vniuersali diuersi.

Si concede però dalla medesima legge questa diuersità d'eredità, e dè patrimonij, e per conseguenza di più eredi vniuersali in solido alli soldati, li quali si dicono auere due patrimonij, uno che si dice militare, il quale consiste nelle robbe acquistate in occasione della milizia, e l'altro paganico, il quale generalmente abbraccia tutte l'altre robbe indifferenti, acquistate in ragione priuata.

Questa distinzione però nelli soldati d'oggidì, pare che sia bandita dalla pratica, mà in luogo del li soldati antichi, sono sorrogati li feudatarij, atteso che il feudo si dice vn patrimonio militare, e costituisce vna vniuersità da per se, e per conseguenza vn feudatario si dice auere due eredi, e due eredità vniuersali, trà loro contradistinte, come se fossero due persone diuerse; Vna cioè feudale, che vuol dire l'istessa che militare; E l'altra allodiale, ouero burgensatica, che vuol dire l'istesso, che paganica, conforme nella materia feudale si discorre.

Ad imitazione dè soldati, l'istessa distinzione di più eredità, e dè patrimonij si dà nelli chierici, i quali parimente hanno due eredi, e due eredità in solido; Vna delle quali si dice ecclesiastica, come proveniente da beni acquistati con l'occasione dell' Chiesa, e del chiericato; E l'altra, la quale si dice

pro-

profana, ò temporale, che consiste nè beni, li quali prouengano dalle successioni dè maggiori , ò per altra sorte d'acquisti independenti dal chiericato .

Bensi che quantunque la sudetta regola generale nelle persone priuate , le quali non fiano, nè soldati, nè chierici, secondo il tenore delle leggi ciuili dè Romani, sia certa, e riceuuta per senso comune de Dottori ; Tuttavia, quando vna persona abbia diuerse robbe, in diuersi principati independenti, uno de quali non abbia connessione con l'altro, e che il possessore, in ciascuno principato, in riguardo dell'origine , ò della sua destinazione , possieda quel patrimonio, come vna vniuersità, la quale stia da se, co' vna totale indipendenza dall'altre robbe, & effetti degli altri luoghi , In tal caso nō si sà vedere, qual ragione proibisca il potere auere in ciascuno patrimonio il suo erede vniuersale in solido ; Atteso che le leggi ciuili dispongono in tal modo, col presupposto di quei tempi , quando tutto il Mondo comunicabile, era di vn Imperio, e di vn principato solo ; Che però ciò non camina oggidì , che ogni principato independente , si dice vn Mondo, oueramente vn Imperio diuerso dall'altro, in maniera che cessa quella ragione, che caminava in tempi antichi, quando furono fatte le leggi .

E l'insegna particolarmente la pratica, nelli Principi, e negli altri Signori, poiche vn'istessa persona materiale possederà diuersi principati, e stati , ò si-

12 IL DOTTOR VOLGARE

gnorie , anche con diuersa natura, cioè che vna s. gnorìa sarà assoluta , & in ragione di principato , & vn'altra in ragione di Baronia subordinata , che però yn patrimonio non hà che fare con l'altro ; Come per esempio, il Gran Duca di Toscana, possiede la Città di Fiorenza con li suoi annessi, che si dicono dello Stato vecchio in principato totalmente libero , & indipendente ; Possiede ancora la Città , e lo Stato di Siena in ragione di feudo , ò di suffeudo regale , ò di dignità , sotto la souranità dell'Imperadore , ò del Rè di Spagna subinfeudante ; E nel Regno di Napoli , come semplice barone , e feudatario subordinato , possiede lo Stato di Capestrano , con li suoi annessi ; E parlando dè Signori Romani , per esempio , il Contestabile Colonna , possiede nello Stato ecclesiastico vna quantità considerabile di Terre , e di luoghi come allodiali ; E possiede nel Regno di Napoli il Ducato di Tagliacozzo , con suoi annessi , & altri feudi , e signorie , che fanno yno stato molto considerabile , come feudi ; Et ancora nel Regno di Sicilia , con l'istesso titolo di feudo possiede vn altro Stato considerabile ; Et il Principe Nicolò Ludovisio possedeua lo stato di Piombino come feudo Imperiale regale , e di dignità ; Il Ducato di Zagarola , & il Ducato di Fiano nello Stato ecclesiastico , come beni giurisdizionali allodiali ; E nel Regno di Napoli , yn Principato complessiuo d'vno Stato
con-

considerabile di tre Città , con quaranta , e più terre , e luoghi , con altri casi simili ; Poiche quanti Stati, ò signorie sono , tanti saranno diuersi patrimonij , in ciascun de quali potrà dirsi l'erede vniuersale in solido , con l'istessa distinzione di due eredi in ciascuno di loro , cioè uno feudale , e l'altro allodial , siche vn'istessa persona potrà auere più eredi feudali , e più eredi allodiali , secondo la diuersità de Stati , mentre l'uno non ha connessione con l'altro , nè si può dire , che uno sia membro dell'altro , mà che ciascuno forma corpo , ò vniuersità da se . A

Nella maniera , che anche trà negozianti priuati si vede in pratica , che vn'istessa persona aprirà in ¹⁷ diuersi principati diuerse case de negozij , mà cō la distinzione della dipendenza , ò independenza ; Atteso che se una casa aurà dipendenza dall' altra , in tal caso si dirà suo membro , e per conseguenza costituirà vn solo corpo , ouero una sola vniuersità ; Mà se siano totalmente independenti , in tal caso si fingono tanti patrimonij , ò case , ò negozij diuersi ; Siche non camina la fudetta regola con quella generalità , che la stabilisce la corrente dè legulei , li quali caminano con la lettera delle leggi ciuili dè Romani , senza badare à queste riflessioni , che insegnà l'uso comune , e l'istesso discorso naturale .

E se bene , conforme in Italia insegnà la pratica , particolarmente dell'industriosissima nazione Ge-

A

Di queste distinzioni si parla nel lib. 1. de feudi nelli disc. 20. e seguenti , nel lib. 3. della giurisdizione nel discorso 90. Et in questo titolo nel disc. 3. e nel libro 11. nel tit. delle successioni nel disc. 9.

14 IL DOTTOR VOLGARE

¹⁸nouese, si dà il caso, che vna persona possegga delle robbe nell'istessa patria ; & anche , in Germania, in Polonia,in Fracia,in Spagna,e nell'Indie,'e che nō dimeno il tutto si stima vn' eredità , & vn solo patrimonio ; Tuttaua ciò nasce dalla destinazione del possessore, il quale possieda tanti effetti sparsi in diuerse parti del Mondo, mà come effetti , e membri di vn istesso patrimonio , mà non già quando siano tanti patrimonij distinti, & independenti .

Si danno ancora in questo proposito dell' erede ¹⁹alcuni altri termini; Cioè che, Altro è l' erede vero; Et altro è il putatiuo , cioè quello che si creda tale, mà che in effetto non sia; Oueramēte che, Altro sia l' erede vero, Et altro il fiduciario,cioè,che volēdosi veramente lasciare l'eredità ad uno, s'instituisca un altro confidente, con che il comodo sia di quella persona , che dal testatore veramente si sia voluta .

Et ancora si dà vn certo erede , il quale si dice ²⁰anomalo , ch'è il fisco , quando succeda per via di confiscazione,la quale importa vna successione diuersa dal caso , nel quale succeda per via di mancamento di erede legitimo, mentre nel caso di confiscazione si dice succedere per annichilazione di quello , al quale succede , siche ad alcuni effetti si dice erede vero, & ad alcuni altri nō, che però si dice erede anomalo ; Mà nell' altro caso , si dice erede vero à tutti gli effetti .

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Dell'adizione dell'eredità , mediante la quale quello , al quale si sia deferita l'eredità abituale , diventa erede attuale , & acquista il titolo ereditario .

S O M M A R I O .

- 1 **N**on basta il testamento se l'erede scritto non adisce l'eredità .
 - 2 Altro è l'erede testamentario ; Et altro l'intestato .
 - 3 Del curatore dell'eredità giacente .
 - 4 Se non si adisce l'eredità , le robe non s'acquistano all'erede , ne li suoi creditori vi hanno ragione alcuna .
 - 5 Della differenza tra l'adizione , e l'immissione .
 - 6 Dell'adizione con le parole .
 - 7 Dell'altra adizione con li fatti .
 - 8 Dell'impugnazione dell'adizione .
 - 9 Dell'istesso per via di restituzione in intiero .
 - 10 Delle questioni giurisdizionali in questa materia , cioè se , & a quanti qual Giudice l'adizione si debba fare .
- Chi

16 IL DOTTOR VOLGARE

- 11 Chi sia il giudice più competente .
 12 L'eredità adita non si può repudiare , e la repudiata non si può adire .
 13 Per quanto tempo si perda la facoltà di adire l'eredità .

C A P. II.



Oco importa che, dall'vomo, ò dalla legge si sia deferita ad yna persona l'eredità, se questa non sia adita, mentre , conforme si è accennato nel titolo antecedente delli testamenti, così si dice morire ab intestato quello , il quale non abbia fatto testamento in modo alcuno, come quello , il quale l'abbia fatto , mà che dall'erede scritto non si adisca l'eredità .

Quindi siegue , che si danno due termini ; Vno cioè di eredità piena dopò che si sia adita ; E l'altro di giacente, ouero di vacante prima dell'adizione ; Atteso che per il tempo che stia giacente, all'effetto che si possano validamente fare gli atti , così attiui , come passiui , è necessario , che dal giudice se gli deputi il curatore , precedente la citazione dell'erede testamentario , ouero del legitimo , il quale dichiari di non volerla adire , ouero che sia contu-

ma-

mace , ò pure che non faccia dichiarazione alcuna , per ilche si deputa il curatore in contumacia , l'autorità del quale viene regolata dalla forma prescritta gli dalla deputazione , ouero dagli stili dè paesi , e de Tribunali , per la varietà de quali non può dar uisi vna regola certa , e generale .

Et è tanto vero , che sia necessaria l'adizione , che 4 quando anche quello , al quale sia deferita l'eredità , sia pieno di debiti , anzi che sia decotto ; Tuttauia i suoi creditori non potranno auere ragione alcuna sopra le robbe ereditarie , se prima non seguas l'adizione , senza la quale , non diuenta erede , nè acquista il dominio delle robbe , conforme si accenna nel libro antecedente del credito , e del debito .

Sopra questa adizione , la qual'è solita esplicarsi ancora col termine , ò con la parola *agnizione* , nella legge si hanno due termini diuersi , secondo la stretta , e la propria significazione ; Vno cioè che 5 si dice immistione , la quale si verifica nelli figli , e nelli descendenti , che fossero in podestà del morto , siche si dicono eredi suoi , e necessarij ; E l'altro è dell'adizione , che generalmente si dà in tutti gli altri , li quali non siano suoi , che però si esplicano col nome , ò col termine di estranei ; Bensì che quanto alla pratica , questa distinzione importa poco , mentre de fatto la parola , ouero il termine dell'adizione si suole ordinariamente adoperare nell' uno , e nell'altro genere di persone ; Maggiormen-

Tom.9. p.2.dell'Erede.

C te,

te, che oggi non sono più in uso gli eredi necessarij, nel modo ch'erano anticamente, atteso che anche li figli, e li discendenti in podestà del morto, non volendo esser eredi, possono astenersene per il beneficio della legge noua.

Questa adizione si può, e si suol fare in due maniere; Vna espressamente per via di parole, cioè
6 che quello, al quale si è deferita l'eredità, dichiarì di volerla adire, mentre questo basta, non essendo altro l'adizione, che vna dichiarazione dell'animo, e della volontà, siche importa poco, che ciò segua in giudizio, ò fuori, ogni volta che la dichiarazione sia determinata; Cadendo il dubbio quando si possa pretendere, che tal dichiarazione sia con parole, le quali non prouino vna volontà ferma, e determinata, mà più tosto che ancora sia indeterminata, e per specie d'vna semplice yelleità; Ouero che siano parole dette dal Notaro, e non dal principale, incidentemente, & ad altro fine; O pure che siano dette dal procuratore, senza vn mandato speciale; Et in somma, le questioni si riducono al nudo fatto della prova della volontà; E per conseguenza non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso col presupposto della sudetta generalità, che questo sia vn atto di volontà; E per conseguenza, quādo si considera in pregiudizio di colui, che l'abbia fatto, vi si deue caminare

LIB. IX. DELL' EREDE. CAP. II. 19

nare con molta circospezione, e che la proua della volontà sia certa, e determinata, senza la quale non è di douere di dare vn'atto così pregiudiziale. A

A
Nel disc. 12. di questo titolo, & in altri seguenti.

L'altro modo dell'adire, è quello che si faccia con gli atti de fatto, cioè facendo quelle cose, le 7 quali senza delitto non si potrebbono fare, se non col titolo ereditario; Atteso che in tal caso, per escludere il delitto, la legge presume più tosto il titolo valido, e lecito; Come (per esempio) sono; Il possedere le robbe ereditarie; Il venderle, ò in altro modo disporne; Il pagare i debiti; L'esigere i crediti, e cose simili.

S'intende però, quando non vi sia vn'altro titolo, non solamente vero, mà anche non vero, il quale si sia creduto per vero, che li Giuristi dicono putatiuo, al quale questi, ò simili atti si possano riferire, poiche in tal caso vanno riferiti à quello, il quale sia più espedito à colui, che gli abbia fatti; Come per ordinario la pratica insegnava nelli figli, e negli altri parenti, i quali sogliono per lo più coprire, ò scusare questi atti, con il credito delle doti materne, ò con li fidecommischi antichi di casa, oueramente con altre pretensioni, siche rare volte quando l'adizione sia impugnata, questa si arriua à verificare per questa strada. B

B
Nelli disc. 11. e più seguenti di questo titolo.

Presupposto dunque che, nell'vno, ò nell'altro modo, l'adizione sia seguita, mà che poi si scuopra pregiudiziale, in maniera che sia spediente d'impu-

20 IL DOTTOR VOLGARE

gnarla; Frequentemente la pratica ne insegnà l'impugnazione, e l'annullazione, quando si sia fatta da minori, ò da donne, ò da persone simili, le quali, secondo l'uso frequente d'Italia, siano proibite fare degli atti pregiudiziali, senza certe solennità; Essendo più comunemente riceuuto, che quest'atto dell'adizione dell'eredità, cada sotto simili proibizioni. C

E quando si tratta di persone non priuilegiate, alle quali sia precluso questo refugio; Come per esempio sono i maggiori d'età, se contro la verisimile speranza, ò la comune opinione, l'eredità si scoprisse dannosa, in maniera che l'atto restasse notabilmente pregiudiziale; Vi entra ancora una certa equità non scritta, per la quale si concede la restituzione in integro, rimettendo le cose in pristino; Purche però si dia fedelmente coto di quello che gli sia peruenuto in mano, in maniera che sia preservato dal danno, mà non già che possa, ò debba ciò seruire per guadagno, ò per frode, atteso che essendo questo beneficio appoggiato ad un'equità, si deve intendere in maniera che non ne risulti un'iniquità con pregiudizio del terzo. D

Caminando per la stessa ragione il dett'obligo stretto di render conto in quei casi, ne i quali per legge particolare si dia facoltà all'erede di repudiare l'eredità, anche per qualche tempo, doppo che l'abbia adita, e posseduta, conforme particolar-

men-

*Nelli disc. 14. e
15. di questo ti-
colo.*

*D
Nelli discor. 12.
17. 18. 23. &
altri di questo
titolo.*

mente si dispone dalle consuetudini di Bari . E

^E
Nel detto disc.

E perche all'effetto di fare più liberamente gli atti ereditarij per auere il possesso de beni, e per esigere i crediti creditarij, e cose simili, & anche alle volte per preuenire vn'altro pretensore nell'eredità, comple di fare quest'atto dell'adizione in giudizio, e di farsi dichiarar'erede dal Giudice; Quindi sogliono nascere le questioni giurisdizionali in più maniere , cioè trà il foro ecclesiastico , & il secolare , per causa della mistura degli ecclesiastici , e dè laici , che per esempio il morto fosse prete , e l'erede laico, ouero all'incontro che il morto sia laico, e gli eredi ecclesiastici, ò pure parte ecclesiastici, e parte secolari, se & auanti qual giudice tal'adizione si debba fare; Mà nō è facile in ciò il dare vna regola certa , e generale , per la capacità dè non profeffori , non solamente per le molte distinzioni che vi entrano , mà ancora, e sopra tutto , perche troppo varij sono gli stili de paesi, e de principati, alli quali conuiene deferire , e se ne accenna qualche cosa nella materia giurisdizionale nel libro terzo .

Come ancora, presupposta la competenza, dell' uno, e dell'altro foro in generale , entrano le questioni trà più giudici competenti , sopra la maggiore competenza , quando il caso porti che l'eredità abbia delle robbe in diuerse prouincie , ò territorij; Et in ciò anche si scorge gran varietà d'opinioni ; Atteso che alcuni vogliono che si debba

defe-

22 IL DOTTOR VOLGARE

deferire alla preuenzione ; Altri che si debba attendere il luogo del domicilio, ò della morte del testatore ; Altri che , s'attenda il luogo, nel quale sia la maggior parte delle robbe ; Et altri che sia il luogo , nel quale siano le robbe più antiche, e qualificate , in maniera che si possa dire, che iui sia il capo dell'eredità , con altre considerazioni ; Che però non può daruisi vna regola certa, e generale, mà bisogna deferire à gli stili , ò pure regolarsi secondo le circostanze del fatto di quel caso . F

F
Net disc. 87. del lib. 3. della giurisdizione, e nel disc. 9. del libro 11. delle successioni.

Quando si sia già adita l'eredità, non si può repudiare in pregiudizio del terzo ; Et all'incontro quando sia vna volta repudiata, cioè quello, al quale sia deferita l'eredità, abbia dichiarato di non volerla, non si può più adire , parimente in pregiudizio del terzo , mà non già in pregiudizio proprio , quando non aiutino li sudetti rimedij della nullità, ouero della restituzione in integro ; Caminando nella repudiazione l'istesso che si è detto nell'adizione , cioè che essendo vn'atto di volontà, debba costare bene di questa , come certa , e determinata . G

G
Nè medesimi luoghi accennati, & in altri del medesimo titolo.

La facoltà di adire l'eredità, doppo che si sia deferita , dura per anni trenta ; Et anche quando questi siano passati, con difficoltà si riduce alla pratica la prescrizione di tal ragione, per li tanti rampini , che si danno da Giuristi contro la prescrizione ,

ne , che si sono accennati nel libro antecedente del credito , e nel libro decimoquinto dè giudizij , dove si può vedere; Porta bensì il caso frequentemente , che si perda per minor tempo , perche li creditori , ò li legatarij , ò altri interessati nell'eredità , à quali non sia espedito , che questa stia lungo tempo vacante , procurano di fare tassare all'erede vn termine competente à dichiararsi , & in questo modo si chiarisce , e si ferma lo stato .



CAPITOLO TERZO.

Degli effetti profitteuoli , ò pregiudiziali respettiuamente , che risultano dall'eredità ; E particolarmente, del beneficio dell'inuentario,e deli suoi buoni effetti .

S O M M A R I O.

- 1 *A*nticamente non era conosciuto l'inuentario, mà vi era il rimedio dell'anno à deliberare .
- 2 *Delli disordini, che ne nascano .*
- 3 *Degli effetti, che nasceano dall'adizione senza il beneficio dell'inuentario .*
- 4 *Dell'introduzione dell'inuentario .*
- 5 *Come si debba fare .*
- 6 *Quando si dica bene, ò mal fatto .*
- 7 *Dell'effetto, che ne nasce di non esser tenuto à cosa alcuna del proprio .*
- 8 *Conserua le ragioni proprie, e le preserua dalla confusione .*
- 9 *Dell'istessa materia della confusione .*

Della

- 10 Della differenza, che il creditore succeda al debitore, ò il debitore al creditore.
- 11 Cessa la confusione delle azioni, se il titolo ereditario cessa, ò si risolva.
- 12 L'erede beneficiato può pagare à chi prima viene.
- 13 Si dichiara quando ciò camini, e quando debba pagare con la sicurtà.
- 14 Della podestà di vendere le robbe ereditarie, e della sicurezza di chi compra da lui.
- 15 Dell'appropriazione à se stesso.
- 16 Se l'erede obligandosi del proprio si pregiudica nel beneficio dell'inventario.
- 17 Del decreto generale nel Regno di Napoli in questa materia.
- 18 Se il non fare l'inventario cagioni la perdita della legittima.
- 19 Deue l'erede beneficiato render conto come un'amministratore.
- 20 Se l'erede beneficiato sia tenuto à restituire li frutti consumati, e li mobili.
- 21 L'erede che fa l'inventario, non è soggetto al processo esecutivo, ancorche si pretenda l'inventario mal fatto.
- 22 Della differenza trà l'erede attore, e l'erede reo.
- 23 Se l'erede, che non fa l'inventario sia tenuto del suo per la legge canonica.
- 24 Sè li chierici siano soggetti all' pena di chi non fa l'inventario.

26 IL DOTTOR VOLGARE

- 25 La Chiesa se è esente e della ragione .
26 Che cosa sia dè minori .
27 Della restituzione in integro per l'adizione fatta
senza l'inventario .
28 Si dichiara in che modo si debba dare .
29 Quando non vi sia necessario inventario .
30 Degli statuti , che tolgono il beneficio dell'inven-
tario .
31 Se il testatore possa proibire questo beneficio .
32 Quando le robe dell'erede siano ipotecate per i de-
biti del morto .

C A P . I I I .



A legge ciuile , così antica , come
nuova , non solamente per il tempo ,
che la sede dell'Imperio Romano fù
in Roma , mà ancora dopo la sua
traslazione in Costantinopoli , fino
agli vltimi tempi di Giustiniano , & anche dopo la
compilazione delle leggi , la quale fù fatta di suo
ordine , non conobbe il beneficio dell'inventario ,
mà era solamente in uso l'altro beneficio dell'anno
à deliberare , cioè che quello , al quale si deferisse l'
eredità , dopo l'accettazione , avesse vn'anno di tempo
ad informarsi dello stato dell'eredità all'effetto di de-
libera-

liberare, se quella fosse dannosa, ò lucrosa, e se fosse espediente ritenerla, ò nò, e ritrouando, che non gli fosse espediente di tenerla, gli era lecito di ripudiarla, ouero dichiarare di non volerla, con l'obligo di restituire, ò di render conto di quello gli fosse venuto in mano.

² Questo remedio non riusciua sufficiente, atteso che il caso portaua, che li debiti, e gli altri pesi ereditarij, si andassero maggiormente scoprendo dopo passato quest'anno, e forse perche ad arte li creditori cercassero di occultarsi, all'effetto che in tal modo si consumasse irretrattabilmente l'atto dell'adizione, e per conseguenza essi acquistassero queste maggiori ragioni contro la persona, e la robba dell'erede, quando stimassero, ò sospettassero, che le robbe del principal debitore morto non bastassero.

Quindi seguiaua, che coloro, alli quali si deferivano l'eredità, addottrinati da questi disordini, non si curauano diadirle, siche gran parte dell'eredità restauano giaceti; Et ancora ciò dava l'adito à molte fraudi, le quali si commetteuano dagli stessi eredi, cioè che col pretesto d'informarsì bene per deliberare, riteneano in mano le robbe per vn'anno, dentro il quale ne occultauano, ò ne dissipauano gran parte, e particolarmente il denaro contante, e le robbe mobili, e manuali, la precisa, e la distinta esistenza, e qualità delle quali non facilmente da creditori, e dagli altri interessati si poteano prouare,

in maniera che, ò l'erede, ò li creditori, respectiuamente, restauano dannificati.

E consumato quest'atto dell'adizione, dopò l'anno di deliberare, l'erede s'identificaua, come ancora oggi senza l'inuentario s'identifica in tutto, e per tutto col defonto, confondendosi, l'vno,
 3 e l'altro patrimonio, in maniera che restaua tenuto à tutti li debiti, & agli altri pesi ereditarij anche de legati, senza badare se le forze ereditarie, bastas-sero, ò nò, mentre non si dava questa distinzione dè patrimonij.

Per ouuiare dunque à quest'inconuenienti, l'Imperadore Giustiniano, verso il fine dell'Imperio suo, ò per dir meglio, dell'Imperio in questo proposito delle leggi, di Triboniano, il quale (come gl'istorici vogliono) per l'ignoranza dell'Imperadore facea, e disfacea le leggi, come più gli piaceua, ò forse come più gli tornaua conto, fece vna legge, la quale vogliono che sia l'ultima trà quelle del suddetto Imperadore, con la quale fù molto giudiziosamente introdotto il beneficio dell'inuentario, che oggi abbiamo in pratica, da doversi cominciare dentro di vn mese doppo fatta
 5 l'adizione dell'eredità, e da finirsi trà due altri mesi, citati li creditori certi nominatamente, e gl'incerti, per editto, e con osseruare alcune altre solennità, circa le quali non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, per essere più comunemente riceuuto,

che in ciò si debba deferire agli stili dè paesi , e dè Tribunali .

E quanto alla citazione dè creditori , se quella si lascia rispetto ad alcuni , non per ciò l'inuentario farà nullo affatto , mà solamente non pregiudicherà à quelli , li quali non siano stati citati , à rispetto de quali l'inuentario si dourà auere come se nō fosse fatto , restando sermo rispetto à gli altri citati .

Le maggiori questioni , che sopra ciò cadano , e
6 se l'inuentario sia ben fatto , ò nò , riguardano il punto della fedeltà , e se vi siano descritte tutte le robbe , con la douuta distinzione ; E quando si trouasse fallace in qualche cosa , in maniera che non debba dirsi intiero , in tal caso entra il dubbio , se l'atto si annulli totalmente , siche l'erede resti priuo di tal beneficio , ò pure à che cosa sia tenuto ; Et in ciò vi si scorge non poca varietà d'opinioni tra Dottori ; Volendo alcuni , che si perda il beneficio affatto , siche l'atto resti annullato ; Altri che ciò non segua , se non si proua il dolo , in caso del quale risulti il suddetto effetto ; Et altri che , quando il mancamento sia per malizia , ò dolo , l'erede sia tenuto al doppio , e questa vltima opinione viene più abbracciata dalla Ruota , e dalla Curia Romana ; Bensì che molto di raro , e quasi mai quella si vede ridotta alla pratica , per la difficoltà , che corre nella proua del dolo , e della malizia per le scuse , che facilmente si trouano , e che si ammettono ; E

par-

30 IL DOTTOR VOLGARE

particolarmente nelle donne , e nell'altre persone idiote , & anche nelle persone letterate, e nobili, le quali per lo più sogliono fare quest'atto per mezzo de loro procuratori, e ministri; Che però non è facile in ciò il darui vna regola ferma , per la capacità dè non professori , essendo veramente materia incapace di regola generale , mentre si deve decidere con le circostanze particolari di ciascun caso , dalle quali si dourà regolare il prudente arbitrio del giudice , se il mancamento sia scusabile , e se vi sia malizia , ò nò , siche si stima errore il caminare in questa materia con le sole generalità .

A

Delle cose sudette circa la confezione dell'inventario , e le sue solennità nel li discorsi 20. e 21. di questo titolo , & in altri luoghi iiii accennati .

Molti sono gli effetti profitteuoli all'erede , che risultano da questo beneficio , quando si adoperi , e dalli quali , per contrapposto , nascono gli effetti pregiudiziali quando si trascuri affatto , ò pure che si faccia malamente , in maniera che sia l'istesso che non adoprarlo . A

Il primo , & il principale effetto , è quello , che l'erede beneficiato , non possa per li debiti , ò per li legati , essere tenuto à cosa alcuna nella persona , e nelle robbe proprie , mà solamente in quel che importano le forze ereditarie , in maniera che nò debba restare dannificato in cosa alcuna del proprio , per minima che sia ; Fingendosi dalla legge , come se non fosse stato , nè fosse erede , mà che fosse un semplice amministratore legale , il quale per ciò sia tenuto à render conto in forma di amministratore ,

sen-

senza che vi abbia da far guadagno alcuno, mà senza patir danno; Che all'incontro quando sia erede semplice senza questo beneficio, sarà tenuto del proprio alli debiti, & alli legati, sotto nome de i quali, vengono ancora i fidecomissi particolari, ancorche le forze dell'eredità non bastino.

Questa non è pena, la quale si sia indotta dalla su detta legge nuoua per castigo di quello, il quale non si vaglia di tal beneficio, quasi che fosse vn delitto, conforme alcuni malamente credono, Mà è vn'effetto della qualità ereditaria, per la disposizione della legge antica, come per vna sottrazione di questo beneficio conceduto à chi adopera tal rimedio; Mentre questa legge nuoua non induce altra pena di nuouo, che quella della perdita della falcidia nelli legati, e nelli fidecomissi particolari, che per altro sia douuta all'erede, per quel che se ne discorre nel titolo seguente della legitima, e dell'altre detrazioni, mà solamente lascia correre quello che già caminava per la legge vecchia. B

L'altro effetto molto considerabile, è quello che g tal beneficio conserua illesi tutti li crediti, e le altre ragioni, & azioni, che l'erede auesse con l'eredità, come se fosse vna persona totalmente diuera, e con vna totale separazione de beni, e de patrimonij, fingendosi che l'erede sia vn semplice amministratore, e non erede vero, per gli effetti à

lui

B
Ne luoghi accennati, e nel disc. 28. del lib. 6. della dote, e nel disc. 37. e 41 del lib. 8. del credito, & altrove.

lui pregiudiziali; Che all'incontro nell'erede semplice non beneficiato, à rispetto dè creditori, e dè legatarij, ne siedue subito la confusione di tutte le sue ragioni, ed azioni, attive, e passive, per la già accennata ragione, che l'erede s'identifica con la persona del morto, con vna totale confusione de loro patrimonij, formandosene uno di due, e per conseguenza, entra l'incompatibilità dell'essere creditore, e debitore di se stesso.

Questa confusione de patrimonij, e delle ragioni, la quale nasce dalla legge più antica, prima dell'
 9 introduzione di questo moderno beneficio, camina bene in pregiudizio di esso erede, mà non de i terzi, cioè de suoi creditori, ó degli altri, li quali abbiano ragione, ó interesse nelli suoi beni, in maniera che li complisse, per via di azione, ó di eccezione, valersi delle sudette ragioni, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre della sottigliezze de Giuristi, poco proporzionate alla capacità de non professori, sopra la distinzione, trà il caso che il debitore succeda al creditore, & il caso opposto, che il creditore succeda al debitore, mentre farebbe vna souerchia digressione, produttiua di qualche confusione, à non professori, il volere esaminare la verità, e gli effetti di questa distinzione, sopra la quale nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quel che nel Teatro se ne discorre.

L'al-

L'altro caso, nel quale non entra la sudetta cōfusione delle ragioni, e delle azioni, anche nelli termini della legge vecchia, e senza l'uso di questo beneficio, si verifica quando si tratta di quell'erede, il quale sia grauato di fidecommisso; Atteso che, fatto il caso della restituzione dell'eredità, ouero in altro modo resoluto, ò cessato il titolo ereditario per altro caso, che per il fatto volontario dell'istesso erede, le sudette ragioni ritornano in piede come prima, quasi risuegliandosi da vn certo sonno, nel quale in questo mentre siano state; Oueramente per esser cessato quell'impedimento, che portaua il titolo ereditario, come per vna remozione d'ostacolo, mentre l'erede resolubile, non si dice totalmente vero erede, mà condizionatamente, cioè finche il titolo ereditario, non si risolua, mà duri. C

Il terzo effetto profitteuole, il quale risulta dall'inuentario, è quello della libertà di pagare alli creditori, & alli legatarij, li quali prima vengano, senza essere tenuto ad altro, siche quando siano sodisfatti prima li posteriori, resterà l'azione agli anteriori di ripetere dalli sudetti posteriori, ouero dalli legatarij quel che gli sia stato pagato.

Questa libertà però, come produttiua di molte fraudi, & inconuenienti, con molto giudizio è stata ristretta dalli Dottori, & anche dalla pratica più frequente dè Tribunali, cioè che quando non si tratti d'vna eredità, la qual sia di più che notoria

Tom. 9. p. 1. dell'Erede,

E

ido.

C
Ne medesimi luoghi di sopra accennati, e nel disc. 40. del lib. 8. del credito, e nel disc. 25. di questo libro nel titolo della legitima, & alio-ue.

idoneità, in maniera, che l'insufficienza prouenga da qualche caso totalmente inopinato, siche l'erede sia stato in yna ottima fede, e che non vi cada sospetto alcuno di fraude, ò di collusione, non debba l'erede pagare liberamente à chi prima viene, mà si debba pagare con la sicurtà idonea di restituire agli anteriori, ò alli poziori, ouero di contribuire à gli eguali; O pure non trouandosi la sicurtà, d'investire il denaro in effetti espliciti, e sicuri, secondo l'uso del paese; E ciò da creditori oggi non si può negare, nè si deue trascurare dall' erede, il quale facendo altrimenti, stante l'uso comune, si dirà in colpa, per la quale non dourà giuargli il beneficio dell'inventario; A questo effetto però solamente dell'indennità de creditori anteriori, à rispetto de quali il pagamento si dourà auere per non fatto, in maniera che possa esser costretto à pagare di nuouo; Che però dourà l'erede caminare con molta cautela, per non incorrere in questo graue pregiudizio. D

D
*Nel disc. 25. di
 questo titolo, e
 nel disc. 53. del
 lib. 8. del creditore.*

Il quarto priuilegio consiste nella libertà di vendere le robbe ereditarie per pagare li debiti, e li legati, con rendere sicuro il cōpratore da ogni molestia dè creditori, e dè legatarij; Quādo però la vendita sia fatta con questo espresso titolo di erede beneficiato, & à prezzo competente, senza fraude, ò collusione, restando à i creditori il regresso sopra il prezzo; Bensì che non si renderà sicuro il com-

pra-

pratore dalle molestie di coloro, i quali vi abbiano
azione in ragione di dominio, oueramente in ra-
gione di credito di vn'altra persona, che del morto,
dall'erede del quale si sia fatta la vendita. E

Si mette ancora per priuilegio dell'inuentario, il
potersi appropriare tanti beni ereditarij per i credi-
15ti proprij, che si auessero con l'eredità; Anzi che
ciò si debba presumere che si sia fatto, anche s'èza di-
chiarazione; Bensì che si crede più probabile, e par-
ticolarmente nella Curia Romana stà più comune-
mente riceuuto, che ciò possa suffragare, all'effetto
di guadagnare li frutti per questa rata, che per
altro non potrebbe guadagnare per vn credito in-
fruttifero, Ma non già quanto al dominio vero,
& irretrattabile, all'effetto del quale bisogna inter-
porui l'autorità del giudice, con la deputazione del
curatore all'eredità, la quale in questa parte si finge
giacente, non essendo douere, che l'erede faccia due
personaggi, uno di parte interessata, e l'altro di am-
ministratore legale dell'eredità, conforme più di-
stintamente si accenna nel Teatro, stante che que-
sta materia riceue molte dichiarazioni, e distinzio-
ni, sopra le quali sarebbe noiosa digressione il dis-
fonderuisi per minuto. F

Disputano molto li Giuristi, se vn erede, obili-
16gandosi del proprio, à fauore dè creditori, ò de le-
gatarij, perda il suddetto beneficio dell'inuentario; E
vi si scorge non poca varietà d'opinioni, per con-

E

*Nel dīc. 28. dī
questo titolo, e
nel dīc. 41. nel
titolo della com-
pra, e vendita
nel lib. 7.*

F

*Nel dēto dīc.
28. di questo ti-
tolo.*

36 IL DOTTOR VOLGARE

ciliazione delle quali ; Alcuni , con le solite fredure , fanno gran pastura sopra l'ampiezza , ò la formalità delle parole dell'obligo , non badando à quello che più volte si è accennato , cioè che le parole sogliono esser dè Notari , più che delle Parti ; Che però pare , che la vera decisione dipenda più dalla qualità del fatto , che dalla formalità delle parole , cioè se l'obligo dell'erede , abbia , ò nò , qualche probabile ragione , per la quale si sia voluto obli gare del proprio , e rinunziare à tal benefizio , ò nò ; Come per esempio , per auere qualche rilasso , ò al tra abilità considerabile , fattagli dalli creditori per rendersi in tal maniera più sicuri , con l'obligo proprio dell'erede , siche vi sia stato qualche giusto motiuo , per vna parte , e per l'altra , onde si possa dire , che vi sia la nouazione ; Mà non già , quando l'erede , forse per simplità , ò per quietare li creditori , senza niuna causa si sia obligato del proprio ; Attefo che in questo caso , tal'obligo farà bene operatiuo per più facile esercizio dell'azione , mà non già per priuarlo di tal benefizio .

Nelli Tribunali però del Regno di Napoli , tal questione è stata totalmente bandita , con vn decreto generale di quel S. Conseguo , chiamato delle quattro Ruote , fatto come per via di vna legge , con il quale si dichiara , che per qualsiuoglia obli go , non s'intenda mai rinunziato à questo beneficio dell'inuentario , se non si rinunzia specificamen-

mente à questo decreto. G

¹⁸ Si disputa ancora trà Dottori, se il non fare l'inuentario cagioni la perdita della legitima, e della trebellianica, e dell' altre detrazioni, anche accidentali, come sono quelle dè crediti dell'erede con l'eredità; Però la più vera, e la più riceuuta opinione conclude per la negatiua, che non si perdano; E se bene molti vanno considerando, che tal questione sia inutile, importando poco che le detrazioni non si perdano, mentre tanto l'erede priuo del benefizio dell' inventario resta obligato à supplire del proprio à tutti debiti, & alli legati; Tuttavia questa non è buona ragione, potendo giouar molto tali detrazioni, non già per l'istesso erede, ò per i suoi eredi, e successori dependenti, mà per l'interesse del terzo, cioè de creditori dell'erede, ouero di coloro, i quali da lui cōprassero le robbe ereditarie, le quali fussero elette espressamente, ò virtualmente per disposizione della legge, in causa delle detrazioni. H

¹⁹ Questo beneficio dell' inventario gioua bene à preseruare da ogni danno, mà non può cagionare alcun lucro, che però stimandosi l'erede beneficiato vn' amministratore legale, sarà tenuto à render conto di quanto gli sia peruenuto nelle mani, mentre per quel che comportano le forze delle robbe ereditarie, il beneficio dell' inventario non gli gioverà.

G

Nel disc. 8. dì
questo titolo, e
nel disc. 28. del
lib. 5. della dote.

H

Nel disc. 25. dì
questo libro nel
titolo seguente
della legitima
& altrove.

Cade

38 IL DOTTOR VOLGARE

Cade però la disputa , sopra li frutti da lui per cetti , e consumati , & ancora sopra le robbe mobili 20 e consumate con l'uso domestico , e cotidiano , come sono le suppellettili di casa , se sia tenuto à reintegrarne del suo l'eredità , ò nò ; Et in ciò si camina con la distinzione della buona , ò della mala fede ; Atteso che , se dall'inventario istesso , ò per altra strada egli sapesse , che l'eredità fusse grauata di debiti , e di altri pesi , in tal caso sarà in mala fede , e non sarà degno di scusa , mentre douea vendere li mobili , e le altre robbe per pagare i debiti , mà non già all'incontro quando sia stato in buona fede .

Giuerà ben si molto il benefizio dell'inventario , anche quando si pretenda , che sia mal fatto , ouero che essendo ben fatto , non si siano sufficientemente resi li conti , atteso che ciò non ostante , l'erede sarà esente da quel processo esecutivo , al quale l'erede non beneficiato è soggetto quando vi fosse soggetto il morto , conforme si accenna nel libro antecedente del credito . I

Si scorge ancora quella differenza , trà il caso , nel quale l'erede , il quale abbia fatto l'inventario , 22 mà che non abbia reso conto , sia attore , e quello nel quale sia reo , che quando come attore voglia esercitare le proprie ragioni , & impugnare il fatto del suo autore , sarà tenuto con l'inventario legittimo , e col rendimento de conti , mostrare di non auere altro in mano , e di essersi già spogliato del tito .

I
Nel disc. 21. di
questo titolo .

titolo e editario, & altrimente gli osterà la qualità ereditaria, per la regola, che in dubbio l'eredità si presume opulenta; Che all'incontro quando sarà reo, non potrà essere molestato del proprio, se l'attore non prouerà, che l'inuentario non sia legitimo, e che non siano bene resi li conti. L

L
Nel disc. 25. del titolo della legittima in questo libro, c'è altro.

Si disputa se la legge canonica in questo proposto disponga l'istesso, che la ciuale in obligare l'erede del proprio quando non abbia fatto l'inventario; E se bene la sudetta legge sopra ciò espressamente nō dispone cosa alcuna; Nondimeno molti credono, che per vna certa equità, la quale si dice canonica, non debba il peso passare il comodo, quasi che sia vna specie di pena, la quale per l'istessa equità canonica nō si esige oltre di quello che importa l'interesse; Però il contrario è più vero, & è più riceuuto in pratica, per la ragione che in queste materie di successioni, & eredità, & altre cose temporali, quando la legge canonica non disponga espressamente in contrario, si camina, anche nel foro ecclesiastico, con le leggi ciuili; Et ancora perché si stima chiaro equiuoco il dire, che questa sia vna pena, mentre (conforme di sopra si è accennato) è vn effetto connaturale della qualità ereditaria, secondo la disposizione della legge antica, siche la legge noua hà introdotto solamēte questo beneficio sotto la condizione di fare l'inventario, e che non facendosi, si perda tal beneficio, e le cose

40 IL DOTTOR VOLGARE
coſe reſtino nell'eſſere di prima .

Potendouisi ancora aſſegnare due altre ragioni ;
Vna cioè, che quando l'erede traſcura vn remedio
così profitteuole, il quale ſia comunemente uſato, ſi
prefume in fraude, e di mala intenziōne nel volere
occultare le robe ereditarie, che però l'equità ca-
nonica non deue fomentare le fraudi, e le malizie ;
E l'altra che l'adire l'eredità è ſpecie di vn contrac-
to, ſopra la buona, ò la mala fortuna, che poſſa
nascere dall'uento, mentre ſe l'eredità ſi ſcopriſſe
opulentissima, il comodo farebbe ſuo, e per con-
ſequenza vi cade la regola dell'iftella legge canoni-
ca, la qual ſi dice, che ſia appoggiata alla legge di na-
tura, cioè che quello, il quale deue ſentire il co-
modo, ſoggiaccia ancora all'incomodo .

E quindi ſegue, che ſia più comunemente rice-
24 uuto in pratica, che anche li chierici, e le persone
ecclesiastiche, quando non ſia intereffe delle Chie-
ſe, mà loro priuato, in queſta parte caminano con
le ſudette regole generali dè ſecolari, che nō facen-
do l'inuentario, ſiano ſoggetti alli ſudetti peſi . M

Le Chieſe, e li luoghi ecclesiastici, ò pij, ſono
eſenti da queſto peſo, che però non ſono tenuti ol-
tre le forze dell'eredità ; Nondimeno, ciò non na-
25 ſce da priuilegio particolare, conforme cō la ſolita
ſimplicità molti credono, mà naſce dalla ragione,
la quale ancora è comune alli pupilli, & alli mino-
ri, ouero alli pazzi, & alli prodigi, e ſimili, li quali
viuo-

M
*Nel diſc. 22. di
queſto uololo.*

²⁶ viuono sotto gli amministratori legali, cioè che questi non possono con la loro trascuraggine in non valersi di questo beneficio, pregiudicare à coloro, li quali viuano sotto la loro amministrazione; Eccetto se li pupilli, ò li minori, essendo fatti maggiori, e sapendo tal mancamento, ratificassero tuttauia l'adizione, continuando nel fare degli atti ereditarij.

Bensi' che difficilmente ciò riesce riducibile alla pratica, poiche se il pupillo, ouero il minore essendo fatto maggiore aurà cōtinuato à fare degli atti ereditarij, ciò sarà seguito perche aurà probabilmente creduto, che il suo tutore, ò il curatore abbia fatto quello che douea, conforme più distintamente di ²⁷ ciò si discorre nel Teatro; Poiche se anche ad vn maggiore per giusta causa si concede la restituzione in integro contro l'inconsiderata adizione fatta da se medesimo, per quello che di sopra si è accennato, molto più si deue souuenire alli minori. N

Si deue però ciò intendere con la douuta circospezione, cioè che non debba ciò seruire di mantò alle fraudi, & alle occultazioni; Che però auendosi principalmēte riguardo al fine, ouero alla ragione; per la quale la legge abbia in tal modo prouisto, la materia in gran parte dipende dalle circostanze del fatto, cō le quali si deue regolare il prudente giudice, má non già caminando con la solita sciocchezza, in vn istesso modo in tutti li casi, con le sole formalità, ouero con le generalità legali.

N
*Nel detto disc.
25. del titolo del
la legitima.*

42 IL DOTTOR VOLGARE

Si comproua tutto ciò, che secondo il senso de
Dottori, più comunemente riceuuto, quando il
²⁹testatore abbia diligentemente descritto le robbe
nel testamento, ouero che abbia ciò fatto in altro
modo, siche apparisca dello stato delle robbe, Que-
ramête che l'erede abbia lasciato di fare l'inuentaro
cō le solennità della legge, con buona fede, e per vn
buon fine, all'effetto cioè di non publicare lo stato
dell'eredità, per mantenere il credito, e la maggio-
re opinione che se ne auesse; In tal caso farà scu-
sato; Purche le cose siano guidate in maniera, che
cessi il sospetto della fraude, e che lo stato dell'e-
redità altronde si giustifichi. O

In alcune parti, per i statuti, e per le leggi parti-
colari, con troppo gran rigore, è stato tolto, e proi-
³⁰bito questo beneficio dell'inuentaro, inducendo
l'atto dell'adizione dell'eredità paterna, ne figli per
alcuni atti leggieri, & equiuoci; Conforme partico-
larmente insegnna la pratica nelle Città di Fioren-
za, e di Siena, & in altri luoghi della Toscana;
Mà di queste leggi particolari non si discorre, men-
tre sarebbe troppo gran digressione, conforme in
tutte le altre materie si è accennato, conuenendo
deferire alli professori dè paesi, & alla pratica dè
Tribunali delli medesimi luoghi. P

Occorre ancora alle volte, che i testatori proibi-
³¹scono all'erede il fare l'inuentaro, che però entra
la disputa se questo preceitto sia obligatorio, ò no,
Et

O
*Nel disc. 21. di
questo studio.*

P
*Nel disc. 16. di
questo studio, e
nel supplemento.*

LIB. IX. DELL'EREDE. CAP. III. 43

Et in ciò si scorge la solita varietà dell'opinioni ;
Mà però la più probabile opinione è l'affermatiua,
che possa farlo, con diuerse distinzioni, e dichiara-
zioni accennate nel Teatro . Q

*Nel disc. 18. di
questo titolo.*

³² Quando poi le robbe dell'erede, per disposizio-
ne legale siano ipotecate alli creditori ereditarij , o-
uero alli legatarij , & alli fidecommissarij ; E qual
differenza sia trà il primo erede , e l'erede dell'ere-
de , particolarmente sopra la virtù , e l'operazione
dell'obligo camerale , se ne discorre nel li-
bro antecedēte del credito, e del debito;

E qualche cosa se n'accenna nel
seguente libro de fide-
commisſi.

R

*Nelli disc. 36. e
38. del lib. 8. del
credito, e debito,
e nel disc. 169.
del lib. 10. de fe-
decommisſi.*



F 2

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Delle questioni, che occorrono trà più eredi dell'istessa specie, ò natura, sopra la diuisione dell'eredità, e sopra le altre occorrenze; Oueramēte, trà l'erede vero, e l'erede putatiuo; O pure trà l'erede grauato, & il fidecommissario, e simili.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Oue si tratti delle questioni trà l'erede, & il fidecommissario.
- 2 *Trà l'erede, e li legatarij.*
- 3 *Trà l'erede, & il cessionario dell'eredità.*
- 4 *Di quali differenze trà gli eredi quiui si tratti.*
- 5 *Della differenza trà l'erede vero, & il putatiuo.*
- 6 *Che cosa sia tenuto restituire, ò scomputare l'erede putatiuo.*
- 7 *Sé gli atti col putatiuo obblighino l'erede vero.*
- 8 *Delle questioni sopra la diuisione.*
- 9 *Si riferiscono diuerse opinioni.*
- 10 *Della collazione, ouero dell'imputazione.*

Quan-

- 11 Quando non entri la collazione delle robbe auute
in vita.
- 12 Di quelle auute doppo morte.
- 13 La diuisione ineguale si duee ridurre all'equalità.
- 14 Si dichiara quando ciò camini.
- 15 Della contribuzione che si duee fare da più ere-
di alli pagamenti de debiti.
- 16 Come si proui la diuisione.
- 17 Se il testatore possa proibire la diuisione.
- 18 A quale di più eredi spetti conseruare le scrittura-
re, ò di tener le chiaui, e far cose simili.
- 19 Delle questioni di possesso trà l'erede intestato, &
il testamentario.
- 20 Delle questioni trà l'erede vero, & il fiduciario.

C A P. I V.



E questioni, ò pendenze, le quali con tanta frequenza occorrono alla giornata, trà l'erede grauato, & il fidecommissario, così sopra la restituuzione del fidecommissio, come so-
pra la reintegrazione dell'istesso, oueramente sopra le detrazioni, e miglioramenti, non cadono sotto questo titolo, mentre se ne tratta nel libro seguente de fidecommissi, & ancora se ne accenna qual-
che

che cosa nel titolo seguente della legitima , e dell' altre detrazioni .

Come ancora , dell' altre questioni , trà l' istesso
 2 erede , e li legatarij , si discorre nel libro vndecimo
 nel titolo dè legati ; E nel libro settimo nel titolo
 della compra , e vendita si discorre delle questioni ,
 trà il cedente , & il cessionario , & il compratore ,
 3 & il venditore dell'eredità , in occasione di trattare
 quando entri l'euzione , per alcuni effetti , ò robe
 che mancano , con cose simili .

In questo luogo dunque si parla solamente delle
 4 differenze trà gli eredi veri sopra la diuisione de be-
 ni , e degli effetti ereditarij , ouero sopra l'esercizio
 delle ragioni ereditarie , & anche quelle che passa-
 no trà l'erede vero , e l'erede putatiuo .

Per quello che spetta à quest' ultima differenza , trà
 l'erede vero , & il putatiuo , dopo che si sia già fer-
 5 mato , che uno sia il vero , e che l'altro , il quale
 abbia posseduto l'eredità , in tutto , ó in parte , si
 sia stato non vero , che li Giuristi dicono putatiuo , il
 che frequentemente occorre in pratica in coloro , li
 quali siano legittimi successori ab intestato , quando
 dopo si scopra l'erede testamentario ; O pure che i
 legittimi successori più prossimi siano esclusi dalla
 più remoti anche ab intestato per causa di renun-
 zie , ò per qualche incapacità , conforme partico-
 larmente suole occorrere à forastieri ; O pure che
 si scopra qualche altro parente in grado eguale , con
 casi simili .

Et

Et in questi casi, ò simili, entrano le questioni
 6 trà l'erede vero, & il putatiuo, sopra le robe ere-
 ditarie, le quali in capitale, ouero in frutto, siano
 state possedute, e consumate dal putatiuo, cioè se
 questo sia tenuto à renderne conto, e restituirle, ò
 nò; E ciò dipende dalle circostanze del fatto, e
 dalla buona, ouero dalla mala fede; Atteso che,
 se il consumo sarà seguito in stato di mala fede, sa-
 rà tenuto; Et all'incontro, se in stato di bona fe-
 de, non sarà tenuto; A tal segno, che quando an-
 che il putatiuo restasse erede vero in qualche parte;
 Tuttauia non sarà tenuto scomputare nella sua
 parte quel che abbia consumato, má si diuiderà e-
 qualmente quello che resta, e non quello che si sia
 consumato in stato di buona fede, credendo che
 fosse suo. A

A

*Nel disc. I. del
 lib. 2 de regali,
 e nelli disc. 8. e
 17. di questo ti-
 tolo.*

Li maggiori dubbij, che in ciò sogliono cadere,
 7 riguardano quegli atti ereditarij, li quali si siano fat-
 ti dall'erede putatiuo, se obblighino, ó nò l'erede ve-
 ro, in maniera che sia obligato starui; Come per
 esempio, se essendo vacato vn beneficio di giuspa-
 tronato spettante all'eredità, auesse fatto la presen-
 tazione, ouero vn'altro atto di nomina, ò di de-
 putazione; O pure se auesse fatto qualche tran-
 sazione; O se con lui si fosse terminato vna cau-
 sa, e vi fosse nata sentenza; O che auesse esatto i
 nomi di debitori, & estinti i censi, se li debitori re-
 stino liberati, con casi simili.

Et

48 IL DOTTOR VOLGARE

Et in ciò non è facile il darui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione da molte distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze di ciascun caso, dalle quali si dourà scorgere, se quel terzo sia stato in tal buona fede, che meriti di essere scusato; O pure se l'atto fatto dall'eredità putatiuo sia già consumato, & in stato d'irretrattabilità, con altre simili cōsiderazioni; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, non essendo materia moralizabile per la capacità d'ogni uno. B

B
*Nelli detti luoghi, nel disc. 58.
del lib. 8 del credito, e nel dis. 62.
del libro 13. del padronato.*

8 Presupposto che si sia già fermato lo stato sopra la pertinenza dell'eredità, e sopra le porzioni, ó cote creditarie, il che cade sotto la materia de testamenti, ó delle successioni ab intestato; Entrano le questioni, per lo più sopra la diuisione, oueramente sopra la collazione, ò imputazione, cioè quello che uno abbia speso, e consumato, ó pure auuto dal defonto più dell'altro, che si debba mettere in massa, ò imputare.

9 E per quello che spetta alla diuisione, è solito disputarsi del modo, che si debba tenere nel farla, nel che si scorge gran varietà d'opinioni; Poiche alcuni vogliono, che il maggiore d'età debba fare le parti, e li minori debbano eleggere, cominciando dalli più piccoli; Altri che si debba fare la diuisione per sorte; Altri per partito; Altri á giudizio di peri-

LIB. IX. DELL'EREDE. CAP. IV. 49

periti; Et altri che si debba fare dal giudice, con altre simili varietà, siche non si può sopra ciò dare vna regola certa, poiche; O si dourà deferire all' uso del paese, e con quello caminare; Ouero che sia rimesso all'arbitrio del giudice, il quale si dourà regolare secondo le circostanze del fatto, e la qualità dè beni; Atteso che se bene ciascuno degli eredi si dice padrone di tutte le robbe per la sua porzione, non è però di douere il diuidere tutte le robbe singolarmente, mà si dourà assegnare vn corpo intiero ad uno, & vn altro all' altro, dando à ciascuno quelle robbe, le quali siano adattate alla sua qualità, ouero al suo paese, o pure alla vicinanza dell'altre sue robbe, con simili circostanze da considerarsi dal prudente arbitrio del giudice. C

C
Nel disc. 30. di
questo titolo.

E circa la collazione, ouero l'imputazione di quello che vn'erede abbia auuto, o consumato più dell'altro, entra la distinzione, trà quelle robbe, le quali si siano auute, e consumate in vita dal defonto, e quelle che si siano consumate dopoi; Atteso che quando si tratta della roba auuta dal defonto, la quale nō sia in essere, mà sia consumata, in tal caso non entra l'imputazione, nè la collazione, se nō quando apparisca della volontà del medesimo defonto, che si debbano imputare, o pure che la legge lo presuma, perche si siano date per causa necessaria; Come per esempio per dote alle figlie fe-

Tom. 9. p. 2. dell'Erede.

G mi-

mine, oueramente per le donazioni per contéplazione del matrimonio fatte alli figli maschi, ò per l'altre di passare agli ordini sacri, quando non apparisca della volontà di donarle liberamente, e per affezione personale, secondo le circostanze del fatto, dalle quali tutta questa materia dipende; E per conseguenza è materia incapace d'vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso; Però nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quello, che se ne discorre nel Teatro. D

Bensi che se quello il quale abbia auuto la robba dal defonto in vita, & essendo còtento di quella,
¹¹ non si cura dell'eredità, non potrà essere à ciò forzato, mà le robbe auute gli deuono restare senz'obligo di collazione alcuna.

Quando poi si tratta di robbe auute, e consumate dopo la morte del defonto, mà che si siano auute con il titolo ereditario; Ogni volta che non vi sia la scusa data di sopra del titolo putatiuo di buona fede, siche possa dire, d'auer creduto di consumare il suo, e che nō vi sia comunione generale, cò la quale nō si dia la distinzione del mio, e del tuo; Certa cosa è che quello, il quale abbia auuto più, dourà ragguagliarlo, mentre trà li coeredi si deve osservare l'egualità.

A tal segno, che se la diuisione, per errore, ò per altro falso presupposto, fosse ineguale, oueramente
¹³ che essendo stata da principio eguale, in progresso
di

D
*Nel disc. 31. di questo titolo, e
nelli discorsi 21
con più seguendi
nel titolo se-
guente della le-
gitima.*

LIB. IX. DELL' EREDE. CAP. IV. 51

di tempo si scoprisse ineguale per li pesi che si fossero scoperti sopra le robbe toccate ad vno, si dourà ridurre all'equalità, per ragione della quale la legge dispone, che trā li diuidenti entri di sua natura l'obbligo dell'euizione, ancorche non si dicesse; Ogni volta però che non si fosse conuenuto il contrario, ouero che li vincoli, e li pesi si sapestero, e che se ne fosse auuto ragione, in maniera che quello à cui fossero toccati li beni vincolati, ne auesse auuto più per ricompensa, secondo le circostanze del fatto. E

Nel dīc. 27. di
questo titolo.

E

Mà se l'inequalità nascesse dalla maggior diligenza di vno, più che dell'altro, in tal caso, di ciò non si deue auere ragione; Come per esempio, restando nell'eredità dell'esigenze, e de nomi di debitori, se vno degli eredi sia diligente nell'esigere la sua parte, con la dichiarazione di esigere il suo, e che in progresso di tempo li debitori siano falliti, non potrà il coerede negligente pretendere la partecipazione dell'esatto, ogni volta che l'esazione non sia fatta in nome comune, e questo è quanto all'esigenze, & all'altre cose attive. F

Nel dētto dīc.
27.

F

Quanto alle cose passive, cioè alla contribuzione dè debiti, e de pesi creditarij; Si deue primieramente badare alla volontà del morto, la quale regola il tutto, potendo egli, ancorche abbia instituito egualmente, ouero per certe cote alcuni eredi, grauarli inegualmente alli debiti, e caricare più la

G 2 por-

52 IL DOTTOR VOLGARE

porzione d'yno , che quella dell'altro ; M à quando tal disposizione non vi sia , in tal caso, per le regole legali , entra l'equalità totale , la quale da Giuristi viene esplicata col termine del contributo ; Si che se vn'erede per il priuilegio del creditore, ò per altro rispetto, fosse stato costretto à pagare più della sua parte, ouero auesse anche pagato volontariamente, potrà chiedere la supplezione dagli altri co-eredi ; A tal segno che quando anche la legge finge in vn'istessa persona due eredità , e due credi vniuersali totalmente diuersi , conforme la pratica insegnata nelli feudatarij ; Tuttaua entra l'istessa contribuzione , conforme nella materia feudale si accenna . G

La diuisione tra gli eredi non ricerca scrittura ,
16 ò altra special forma di proua , mà si può prouare anche con i soli argomenti, e cò le coggetture ; Maggiormente quādo si tratta dè beni mobili ; E quando vn'erede prouoca l'alrro all'equalità, pretendendo che abbia auuto di più, deue prima dal canto suo render conto di quello che gli sia venuto nelle mani . H

Si disputa ancora da Dottori, se il testatore possa proibire la diuisione trà gli eredi ; E si conclude
17 di nò , atteso che non è di douere obligar le persone à viuere in perpetua comunione ; Eccetto quando vi fosse qualche giusto motiuo, il quale si suole verificare in due casi ; Vno cioè quando la proibizio-

G
Nel disc. 31. di questo titolo, e nel lib. 1. de feudi nelli discorsi 21. e seguenti.

H
Nel disc. 32. di questo titolo.

zione fusse ristretta à certi beni cospicui , e qualificati, per onoreuolezza del testatore , e della fameglia , oueramente per miglior comprouazione dell'identità ; E nell'altro, quando così ricerchi la qualità di alcune persone di loro ; Come per esempio, se morendo vn padre di fameglia , lasciando più figli grandi , e piccoli, proibisca la diuisione finche il piccolo fosse fatto maggiore ; Ouero che à somiglianza, le altre circostanze del fatto, portassero che la proibizione fosse ragioneuole .

Quando poi si trattì di robbe, ò di ragioni indi-
guidue , l'esercizio delle quali non conuenisse se non ad vno ; Come per esempio sogliono essere le ragioni giurisdizionali , ò preminenziali , ouero il conseruare le scritture , e fare altre cose, che di loro natura conuengano al capo di casa , in tal caso la regola assiste al maggior nato , ogni volta che l'uso , ò le altre circostanze non persuadano il contrario, conforme si accenna nel titolo delle premienze .


Sogliono ancora nascere frequentemente le questioni nel possessorio trà diuersi eredi per diuerso titolo , come per esempio sono; li testamentarij , e quelli ab intestato , mà di ciò si discorre nella materia giudiziaria , in occasione di trattare delli giudizij possessorij ; E per conseguenza iui si tratta delli statuti, i quali danno la continuazione del possesso del defonto nell'erede .


Del-

54 IL DOTTOR VOLGARE

Delle questioni, le quali occorrono trà l'erede vero,
20 & il fiduciario, si è accennato qualche cosa nel
titolo antecedente dè testamenti, mentre ciò ri-
guarda più tosto la sostanza del titolo ereditario;
E finalmente tutto quello che si è detto nel capitolo
antecedente del benefizio dell'inuentaro, à rispetto
dè creditori, e delli legatarij, non camina trà li
coeredi; Ne meno trà l'erede vero, e il putati-
21 uo I; Et il di più, meno frequente in questa
materia, si accenna nel Teatro, bastando di auere
accennato queste cose più pratiche, per qual-
che generale notizia della materia, non
essendo possibile, nè adattata all'
opera presente, la discussio-
ne di tutte le mi-
nuzie.







IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO NONO.


PARTE TERZA.

DELLA LEGITIMA;
DELLA TREBELLIANICA;
DELLA FALCIDIA;

E dell'altre detrazioni; E particolarmente di quella dell'i miglioramenti.



INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE TERZA
DELLA LEGITIMA, &c.



CAPITOLO PRIMO.

Per qual legge la legitima sia douuta, se per la naturale, oueramente per la positiva; E se da questa si possa proibire; Che cosa importa; A quali sia douuta; E con qual'ordine.

C A P. II.

Se, e quando la legitima si possa proibire, oueramente vi si possano mettere dè pesi, e delle condizioni.

C A P. III.

Dell' tempo ; il quale si debba attendere nella valutazione delle robe per la detrazione della legitima , quando questa non si detraesse subito , in maniera che trā il tempo della morte del debitore , e la detrazione vi segua qualche notabile alterazione ; Et ancora di quello che vada imputato , ò nò in questa detrazione .

C A P. IV.

Dell' alterazione ; la quale nasce nel modo di dedurre la legitima per i statuti esclusivi delle femine , ò dell' altre persone , cioè se gli esclusi facciano numero , e facciano parte , & a favore di chi .

C A P. V.

Di diverse altre cose concernenti l' istessa materia della legitima .

C A P. VI.

Della Trebellianica :

Della

DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VII.

Della Falcidia :

C A P. VIII.

Dell' altre detrazioni , le quali si dicono accidentali ; E particolarmente di quelle delli debiti pagati , e delli miglioramenti fatti nelle robe ereditarie .



C A

DECOI ARGUMENT

卷之三

CABINET

三

CAPITOLO PRIMO.

Per qual legge la legitima sia douuta;
 se per la naturale, oueramente per la
 positiva; E se da questa si possa pro-
 ibire; Che cosa importi; A quali
 sia douuta; E con qual ordine.

S Q M M A R I O:

- 1 **C**he la legitima non sia per legge di natura;
 mà positiva, e perche si dica di natura.
- 2 Che si possa proibire.
- 3 Che cosa importi la legitima.
- 4 Quali robbe si mettano in calcolo, è quali pesi va-
 dano detratti per regolare la legitima.
- 5 In primo luogo la legitima è douuta alli figli, e se
 sia douuta alli bastardi.
- 6 In concorso di questi non è douuta alli genitori,
 ouero alli nepoti.
- 7 Delli nepoti quando se gli debba la legitima, e co-
 me concorrano con li zii.
- 8 Del padre, e madre, auo, & auia, & altri af-
 cendenti.

Alli

8 IL DOTTOR VOLGARE

- 9 Alli fratelli non è douuta .
10 Servi sia differenza tra la legitima douuta alli de-
scendenti , ò alli ascendentì .
11 Della quantità della legitima .
12 Della legitima nelli feudi .
13 Se la legitima della madre , ò del padre sia la
terza della terza , ò la terza del tutto , e come
vada calcolato .

C A P . I.



On occasione di trattare della facol-
tà di testare , sotto il titolo de testa-
menti di questo medesimo libro , si
sono accennate le fauolette dè Giu-
risti , sopra il presupposto , che la leg-
ge di natura obblighi il padre alla legitima dè figli ,
e descendenti ; O' all'incontro li figli , e li desce-
denti verso il padre , e gli altri ascendentì , appog-
giando questa credulità alla ragione degli alimen-
ti , li quali pare che siano douuti per vn istinto na-
turale .

Mà , conforme si è detto , queste sono fauolet-
te , e similità , le quali non hanno fondamento al-
cuno , mentre non solamente il suđerto istinto na-
turale , mà eziandio , l'istessa legge positiva ciuile ,
e ca-

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c. C.I. 9

e canonica , obliga solamente agli alimenti, finché viue quella persona, la quale si deue alimentare , mà non che morendo trasmetta questa ragione altri suoi eredi, anche estranei ; Et ancora obliga dentro i termini del bisogno, e non più,che però non entra à fauore di colui, il quale sia prouisto di beni proprij, oueramente che possa con le proprie industrie , ò fatiche procacciarsi il vitto ; E per conseguenza oggi resta totalmente fermo , che l'obligo della legitima , si dica di ragione di natura per vn certo modo di parlare improprio , mà che in effetto dipenda totalmente dalla legge positiva , dalla quale si possa proibire , in tutto, ò in parte .

E così di fatto insegnà la pratica di tanti statuti , che abbiamo in Italia , sopra l'esclusione delle figlie femine, & anche della madre, ò dell'auia, con casi simili ; Che però le questioni trattate da medesimi Giuristi , se la legitima sia douuta per legge di natura , ò della ciuile , e se si possa proibire dal Principe, ò da altro, il quale abbia la facoltà di dispensare alle leggi, seruono solamente per le scuole , e per le academie, all'effetto di esercitare l'ingegno de giouani ; Mentre se fosse douuta per legge di natura , non aurebbe possuto la legge positiva ciuile indurre le distinzioni , trà li maschi, e le femine , oueramente trà li legitimi, e li bastardi , e deferirla anche agli adottiui, con cose simili . A

Tom.9.p.3.della Legitima,&c.

B Fer-

A
Nel disc. 10. di
questo titolo.

10 IL DOTTOR VOLGARE

Fermato dunque questo presupposto , che la legitima sia vn debito indotto dalla legge ciuale; Si dice questo debito importare vna successione necessaria à fauore della persona, alla quale tal successione si deferisce in vna certa parte di quei beni, che restano nell'eredità del morto,detrattone solamente li debiti veri per causa onerosa , e correspettiua , siche non ne vadano detratti li legati ; Anzi nè meno le donazioni fatte in vita , atteso che le robe donate in vita, si mettono in calcolo per impinguare il patrimonio, all'effetto di detrarre la legitima dalle restanti robe, quando bastino; E non bastando,in sossidio per quel che manca si dourà detrarre dall'istesse robe donate , sotto nome delle quali, à questo effetto vengono ancora quelle robe, le quali si siano date in dote all'altre figlie .

4

B
*Nelli disc. 19.
et 27. di questo
titolo.*

Anzi quando si tratta di debiti , li quali non abbiano altra proua, che quella della semplice confessione , vogliono li Dottori, che non vadano detratti , mà che abbiano più tosto natura di donazione, per la ragione che quello , il quale nò può alienare , ne meno può confessare in pregiudizio del terzo , quando la confessione non sia amminiculata , secondo le distinzioni accennate nel libro sesto della dote , in occasione di trattare della dote confessata .

C
*Nelli detti disc.
19. et 27. e nel
lib. 6. della dote
nel disc. 159.*

Bensi che ciò vā inteso con la douuta circospezione , e secondo le circostanze del fatto,dalle quali

Li possa risultare vn'argomento probabile della sincerità, ò del sospetto respectiuamente, senza pigliare questa conclusione così cruda nella sola generalità ; Atteso che trā li negozianti, & altre simili persone , con le quali si camina con la sola confessione per lettere di cambio , ò per quei polizini, che si dicono pagherò , ouero anche per lettere familiari , farebbe troppo gran disordine di ammettere questo rigore, quando nō vi concorra qualche sospetto probabile di fraude ; Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto, conforme occorre quasi generalmente in tutte le materie forensi .

L'ordine dunque delle persone , alle quali la legitima sia douuta , sono cioè ; In primo luogo è douuta alli figli legittimi , e naturali dal padre , à rispetto del quale non è douuta alli bastardi di qualsiuoglia specie ; Mà quanto alla madre , è douuta à tutti li figli , senza questa distinzione di legittimi , ò di bastardi ; Ogni volta però che non si tratti di madre illustre , la quale abbia ancora li figli legittimi , siche vi deue concorrere l'vna , e l'altra circostanza copulatiuamente ; Ouero che non siano figli procreati da coito punibile , nella maniera che con l'occasione di trattare della necessità dell'istituzione per la validità del testamento , si è accennato nel suddetto titolo dè testamenti .

Che però se uno auesse li proprij figli , & auesse ancora il padre , e la madre , e li nepoti degl'istessi

figli tutti viui, la legitima farà douuta alli figli solamente, e non agli altri.

In secondo luogo, è douuta alli nepoti diretti; cioè alli figli de figli, quando questi siano premorti, siche li nepoti occupino il primo luogo, e siano immediati, mentre questi escluderanno il padre, e la madre, nell'istessa maniera che nel libro seguente si dice delle successioni ab intestato, e così successivamente in tutti gli altri descendenti, i quali generalmente sono preferiti agli ascendenti.

E se il caso portasse che vi fossero alcuni figli viui, e li nepoti degli altri figli premorti, á questi nepoti farà douuta la legitima, per quella porzione, che farebbe douuta al loro padre, ò madre, la persona del quale rappresentano se viuesse.

Et à tal segno camina questa rappresentazione, che anche quando non vi restassero i figli, perché fossero tutti premorti, in maniera che vi fossero li nepoti solamente, tuttaua si camina con l'istess'ordine della rappresentazione, siche tanto farà la porzione di vn nepote solo da vn figlio, quanto quella di trè, ò quattro dall'altro, e conforme li Giuristi dicono in stirpe, e non in capi, ancorche l'ordine della successione ab intestato sia diuerso; Cosa che ripugna ad ogni ragione, mà perché vna certa legge così dice, bisogna che la ragione ceda alla forza della legge per la semplicità, ò per l'inezia de nostri maggiori. D

D
Nell'disc. 8. di
questo titolo,

Cag

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.I. 13

Camina tutto ciò à fauore dè figli, e dè descendenti, dell'vna , e dell'altra linea mascolina , e feminina indifferentemente , stante che la legge nuoua hà tolto la differenza , che dava la legge antica del sesso, e dell'agnazione ; Eccetto se per leggi, ò statuti particolari, si disponesse altrimenti , togliendo anche la legitima, del che si tratta di sotto nel capitolo quarto .

In terzo luogo, vengono, il padre , e la madre , in concorso de quali, ò di ciascuno di loro, nò possono venire , l'auo, ò l'auia , anche quando sia per quel lato , per il quale sia immediato , perche sia morto uno dè genitori ; E mancando il padre , e la madre, vengono, l'auo, e l'auia , di tutti i lati egualmente , e così gradatamente, mancando questi, gli altri ascendentì (ancorche molto di raro questo caso occorra) con l'istessa differenza trà li legitimi, e li bastardi nelle linee paterne, e materne, nella maniera che del padre , e della madre si è detto .

Li fratelli , e le sorelle nò hanno ragione alcuna di legitima , ancorche siano eguali al padre, & alla madre , e forse superiori agli altri ascendentì nella successione ab intestato ; Eccetto il caso, che il defonto instituisse erede vna persona infame, la quale dalla legge si dice turpe . E

E se bene molti Dottori (conforme di sopra si accenna) fanno differenza tra la legitima delli descendenti , e quella degli ascendentì, volendo, che

E
Nel disc. 61. del
titolo de testamenti in questo
libro .

la prima sia per ragione di natura , e l'altra sia per ragione positiva ; Nondimeno questa distinzione viene più comunemente riprouata , mentre (conforme si è accennato di sopra) in effetto ogni forte di legitima indifferentemente prouiene dalla legge ciuile , ò positiva . F

F
Nel detto discorso
di questo titolo.

Per quel che spetta alla quantità , la legge antica dava la quarta parte dell'eredità , detratti li debiti come sopra ; Mà per la legge nuova , quando si tratta de figli , e descendenti sino al numero di quattro , sarà la terza parte , e quando sia numero maggiore per grande che sia , sarà la metà ; Caddendo il dubbio sopra il numero dell'i figli esclusi , del che si tratta di sotto nel capitolo quarto ; Et à rispetto degli ascendenti , ancorche alcuni vogliano che tuttauia resti incorretta la legge antica , e che però debba essere la quarta solamente ; Nondimeno è più riceuuto il contrario , che sia parimente la terza ; Però à rispetto dè fratelli nel caso , che gli sia douuta perche si fosse istituita una persona infame come sopra , camina la legge antica , che sia solamente la quarta ; Et à rispetto degli ascendenti se vi siano il padre , e la madre , si diuideranno la terza egualmente , & essendoui questi , o uno di loro non vi hanno che fare gli auj , e le auie , mà nò essendoui né padre nè madre , tutti gli auj , e le auie si diuideranno questa terza , siche il numero non la fà crescere .

Quale poi , e quanta sia la legitima douuta nelli feudi si discorre nella sua materia feudale dove si

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.I. 15

potrà vedere G ; E del modo, col quale la legi-
¹²tima si duee lasciare, sì è discorso di sopra nel titolo
dè testamenti .

G
Nel disc. 108.
del lib. 1. dè feu
di.

Mà se il caso portasse , che del morto restassero
il padre,ò la madre,ò tutti due,& ancora li fratelli,e
¹³le sorelle cōgionti dell'vno,e l'altro lato di padre,e
di madre,che legalmēte diciamo germani,e volgar-
mēte diciamo carnali à differēza di quelli d'vn lato
solo, in questo caso fù risuegliata trà gli antichi in-
terpreti , e nostri primi maestri vna questione se la
legitima del padre,ò della madre,ò di tutti due deb-
ba essere la terza parte di tutta l'eredità,come sareb-
be se non vi fossero fratelli,e sorelle ; Oueramente
la terza di quella terza,ò di altra porzione, che per
altro aurebbe douuto auere ab intestato ; E questa
viene trà Giuristi stimata vna delle più intricate
questioni , che vi siano per la gran scissura delle
opinioni , ciascuna delle quali hà gran numero di
seguaci, secondo il solito stile .

Oggi però nella Curia, e forse più comunemen-
te negli altri Tribunali, in pratica è riceuuta l'opi-
nione che sia la terza del tutto ; Con che da essa
vada detratto tutto quello che si douesse dare alli
fratelli , ò alle sorelle, siche all'erede estraneo resti-
no le altre due terze parti, che si dice il besse, e non
più, nè meno ; Come per esempio, se muore vna
persona , la quale abbia il padre , e la madre , oue-
ramente vno di loro , mà non abbia fratelli , e che
isti-

16 IL DOTTOR VOLGARE

istituisca vn' erede estraneo , e lascia vn valsente di trentasei mila scudi , in tal caso, il padre, e la madre ne auranno dodici mila da diuiderseli tra loro , ò pure se vi farà vno di loro solamente , aurà tutti li dodici mila; Et all' erede spetteranno i restanti ventiquattro mila ; Mà se il caso portasse , che il morto lasciando il padre, e la madre, oueramente vno di loro , lasciasse ancora de fratelli , e sorelle carnali come sopra , e che parimente lasciasse vn' erede estraneo , mà lasciasse alcuni legati alli fratelli , ò alle sorelle ; In tal caso tutto quello che ottengano i fratelli , e le sorelle và cauato dalli sudetti dodici mila douuti al padre, ò alla madre, ouero ad vno di loro per conto della legitima , purche non intacchi la terza parte di questi dodici douuta per legitima , siche ne restino netti quattro mila , e per conseguenza se li legati passassero gli otto mila , tutto quel di più che passa, anderà à danno dell' erede, il quale lo dourà supplire dalli suoi ventiquattro; Ogni volta però che nō apparisca della volontà del morto , che li legati fatti alli fratelli , & alle sorelle non debbano intaccare la legitima del padre , e della madre, mà che si debbano pagare del restante dell' eredità , nella maniera che vanno pagati li legati fatti à gli estranei .

Camina bene tutto ciò, quando il testamento sia valido, siche non vi entri la successione intestata, e per conseguenza che li fratelli, e le sorelle non possano

fano pretendere altro se non quello che il fratello ;
 ò la sorella morta gli abbia voluto lasciare ; Ma se
 il caso portasse , che il testamento non si potesse
 sostenere in ragione diretta di testamento, mà nel-
 l' obliqua di codicillo , ò di fidecommisso per di-
 fetto delle maggiori solennità, ouero per l'altro del-
 la preterizione , ò dell'ingiusta eseredazione , siche
 per le clausole salutari , oueramente per il bene-
 ficio della legge , del quale si è discorso nel titolo
 dè testamenti , il padre , ò la madre succedessero
 ab intestato egualmente , per esempio con due fra-
 telli carnali che vi fossero ; E che dopoi , l'erede
 scritto dimandasse la restituzione dell'eredità in ra-
 gione di fidecommisso, senza che vi sia proibizione
 di trebellianica ; E presupponendo la sudetta quan-
 tità delli scudi trentasei mila , siche la porzione di
 ciascuno erede intestato fosse di dodici mila per
 uno, cioè dodici mila alla madre, e dodeci mila per
 ciascuno dè fratelli ; In tal caso ciascuno dè fratelli
 si potrà ritenere trè mila scudi, che importa la quar-
 ta parte della sua porzione per la trebellianica , e
 dourà restituire gli altri noue mila, siche l'erede ot-
 tenga da costoro scudi dieciotto mila, mà il padre
 ò la madre dourà restituirne meno , perche si potrà
 ritenere scudi quattro mila per la terza parte in ra-
 gione di legitima , e dourà restituire gli altri otto
 mila , e così mille di meno degli altri, non poten-
 do pretendere altra detrazione per la quarta trebel-

lianica, per la regola che trattandosi di fidecommisso puro non vanno detratte due quarte per quello che se n'accenna di sotto nel capitolo sesto.

Mà perche in questa maniera l'erede estraneo verrebbe ad auere più dell'i scudi vētiquattro mila, che gli toccano per le sue due terze parti, siche la terza separata dalla legge per la legitima nō aurebbe il suo pieno, mentre con questo conto l'erede aurebbe scudi ventisei mila, cioè dieciotto dalli due fratelli, & otto dal padre, ò dalla madre, nè costoro congiunti assieme otterrebbono gl' intieri dodici mila; Però quelli due mila di più andranno à beneficio del padre, ò della madre, siche ne aurà da restituire sei mila solamente; E con questa proporzione si potrà conteggiare, se l'eredità fosse maggiore, ò minore, ò pure se li fratelli, e le sorelle fossero più.

Et in somma dalla massa dell'eredità, detratti li debiti, si dourà cauare la terza parte intiera, della quale non dourà partecipare l'erede estraneo, mentre non deue riportare comodo per l'esistenza dè fratelli, e delle sorelle, siche se il padre, ò la madre sentirà diminuzione della detta terza, sia, perche vada à beneficio dè suoi figliuoli, e fratelli, ò sorelle del morto respectuamente; E se li fratelli, ò le sorelle autanno poco, ò niente, quel di più dourà andare à beneficio di suo padre, ò di sua-

ma-

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.I. 19

madre , siche l'erede estraneo debba auere le due terze parti , che li Giuristi dicono il besse , senza che l'esistenza dè fratelli , e delle sorelle gli cagioni aumento , nè diminuzione , eccetto li casi di sopra accennati per limitazione ;

E questa pare la pratica

di tal questio-

ne. H



H

*Nel disc. 10. di
questo titolo, e
nel supplemento.*




20. I.D. 22. AMMISSIONE ALLA LIBERTÀ
CAPITOLO SECONDO

Se , e quando la legitima si possa
proibire , oueramente vi si
possano mettere dè pe-
si , e delle condi-
zioni .

S O M M A R I O .

- 1 **L**a legitima si deve libera , e senza peso .
- 2 Delle cause dell' ingratitudine , per le quali
si può togliere , e degli altri modi di negarla .
- 3 Se si possa proibire , o togliere per delitto .
- 4 Se si metta il peso quando si leua dalla legge , & in
quali casi il peso si sostenga .
- 5 Se vi si possa fare il fidecommissio reciproco .
- 6 Della cautela del Socino sopra la proibizione del-
la legitima , e della sua forma .
- 7 Della sua ragione .



CAP. II.

C A P. II.



ER regola generale troppo volgare, stà riceuuto, che questa successione nella legitima, secondo l'ordine, e la porzione accennati nel capitolo antecedente, non si può negare, ò proibire, nè meno grauare di pesi, ò di condizioni, mentr'è douuta libera, come vna specie di debito indotto dalla legge; Eccetto il caso già accennato, che per statuto, ouero per altra legge particolare del luogo si disponga il contrario; O pure che li figli, e gli altri, à quali la legitima sia douuta, patissero il difetto dell'intestabilità passiva accennata nel titolo dè testamenti; O che dalla medesima legge ciuale ne siano riputati indegni per qualche causa d'ingratitudine, e delle quali l'istessa legge n'enumera quattordici troppo volgate anche à giouanotti, i quali studiano li principij dell' Istituta, per le quali entra la potestà di escredarli, & ancora di negargli gli aliméti; Senza però restrizione precisa alle suddette cause, atteso che secondo l'opinione più vera, e più riceuuta, quelle non stanno tassatiuamente, mà demostratiuamente, siche quando occorressero degli altri casi simili d'ingratitudine.

22 IL DOTTOR VOLGARE

titudine, in maniera che vi entrasse l'istessa ragione, aurà luogo la medesima facoltà.

Si dà ancora vn caso, che senza vizio d'ingratitudine verso la persona del debitore della legitima,
3 questa si possa proibire, cioè per causa di qualche delitto graue, per il quale vi entrasse la confiscazione de beni; Atteso che, se bene non mancano de molti contradittori; Tuttauia è più riceuuto, che in questo caso si possa proibire la legitima, ouero si possa aggrauare di fidecommisso per diuerse ragioni accennate nel Teatro; Mentre in sostanza, questa si può, e si deue dire vna proibizione più tosto fauoreuole al creditore della legitima, per la speranza che gli resta di riauerla, quando ritornasse in grazia del Principe; Oueramente che non ritinandoui, gli sia più grato, e più espedito, che l'abbiano li suoi figli, ò gli altri descendenti, ò parenti, più tosto che il fisco. A

A
*Nel disc. 160.
de Regali nel li-
bro 2.e nel disc.
13. di questo ti-
tolo.*

Circoscritti questi casi; La regola (conforme si è detto) assiste alla libertà totale, in maniera che, se
4 il defonto vi mettesse qualche peso, ò condizione, questa si deue auere per non scritta, siche nō ostan-
ce tal peso, ò condizione, la legitima farà douuta libera, ancorche si accettasse il testamento, non solamente implicitamente, cō adire l'eredità, mà an-
cora con l'accettazione espressa, ogni volta che non si faccia menzione speciale, & indiuidua della legitima; Eccetto quelle proibizioni, ò altre dispo-
sizio-

zioni, le quali non riguardano l'utile del testatore, nè meno quello di un terzo, mà riguardano il beneficio dell'istesso creditore della legitima; Come per esempio è quella proibizione d'alienare, ò di amministrare, la quale si faccia durante una certa età soggetta all'imprudenza, & alle dissipazioni; Come ancora si sostiene quel peso, ò condizione, che si suole mettere dalla madre, ouero dall'auo materno, ò da un altro debitore, che non se n'acquisti l'usufrutto legale al padre, mentre ciò ridonda in utilità, e prouido conseglio dell'istesso figlio, con casi simili.

Si disputa trā Dottori, se si debba sostenere il peso della sostituzione reciproca fatta trā più figli, ò discendenti, anche nella legitima; E molti vogliono di sì, per l'istessa accennata ragione, che ciò non debba dirsi peso, mà prouido consiglio, il quale può ridondare in utile per la premorienza del sostituto; Mà però la contraria opinione è più comunemente riceuuta, e particolarmente nella Curia Romana, mentre si stima peso per l'impedimento della libera disposizione, in vita, ò in morte. B

Per sfuggire questa detrazione così necessaria, & acciò si possa conseruare l'eredità intiera sotto il fideicommisso, è stata da Dottori introdotta una certa cautela, la quale volgarmente si dice del Socino; Non già che egli ne sia l'autore, per essere una invenzione de più antichi, mà perche più chia-

B
Nelli disc. 16. e
più seguenti di
questo titolo.

24 IL DOTTOR VOLGARE

ramente questo Dottore l'esplica in vn suo confegio , con la scorta del quale si cominciò più comunemente à frequentare ; Cioè che il padre instituisca il figlio erede vniuersale, sotto la condizione che debba soggiacere al fideicomisso tutta l'eredità, compresaui anche la legitima, e che quando il figlio non volesse accettare questo peso , mà che volesse la sua legitima libera , in tal caso s'intendesse istituito in quella solamente, siche restasse escluso dal restante dell'eredità, la quale passi al sostituto, e non essendo questo in essere, resti in sospeso à suo comodo , in maniera che il figlio non ne possa pigliare i frutti , e pigliandoli , come robba non sua ; sia tenuto à restituirli , ouero à scomputarli ; Et in somma che la sua istituzione sia con vna alternativa, cioè, ó nella sola legitima libera, ouero in tutta l'eredità così vincolata ; Atteso che in tal caso, accettando semplicemente l'eredità , senza la menzione speciale della legitima, s'intenderà eletta vna delle due cose alternate, cioè l'eredità , e per conseguenza la legitima cade sotto il fideicomisso.

Mà perche non tutti li testatori possono essere così bene consigliati , ch'esprimano questa cautela nella forma precisa , che la mettono , il Soccino , e gli altri Dottori ; Quindi entra la solita semplicità dè Giuristi nel fare delle dispute grandi, e con molta varietà delle opinioni, se sia necessaria la forma precisa, ó pure se basti l'equiualente ; Et ancorche

che molti, con il solito stile giudaico, stiano strettamente sopra la formalità delle parole: Tuttauia bisogna onnianamente dire, che sia più vera l'opinione contraria, cioè che si deue attendere la sostanza della verità, e non la formalità delle parole; conforme più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo facile, senza noiose digressioni, stendersi ad esaminare tutte le minuzie, e le distinzioni, che sopra ciò si danno, e che iui si sono accennate.

La cautela è buona, & è degna di lode, mentre principalmente viene ordinata con vn buono, e ragioneuole fine di conseruare la robba nelle famiglie, e di riparare alle dissipazioni, particolarmen-
te nell'età giouanile; Bensì che la ragione che da Giuristi se ne allega, hà dell'inetto, mentre ne assegnano per ragione il maggior'utile del figlio, cioè, che gli sia più espedito di auere tutta l'eredità grauata di fidecommisso, che la sola legitima libera, mentre ciò nō camina, atteso che per lo più, dedotti gli altri pesi, che si sogliono mettere nell'eredità, & auendo riguardo all'età, ó alla sanità del grauato, per ordinario suole importare più l'auere la terza parte della robba libera, che auere il tutto à vita solamente così vincolato, secondo le considerazioni fatte nel libro quinto de censi vitalizij, & ancora nel libro settimo, nel titolo delle donazioni; Tuttauia essendo cosa ragioneuole, & es-

Tom. 9. p. 3. della Legitima, &c. D pe-

26 IL DOTTOR VOLGARE

pediente alla Republica, bisogna confessare che la cautela sia lodeuole, e che meritamēte sia riceuuta; E di questo peso si discorre ancora in qualche parte nel libro sexto della dote, in occasione di trattare delli patti, e delli vincoli, che si sogliono mettere negl'istromenti dotali, quando sia dote, la quale succeda in luogo della legittima.

C

C
Nelli disc. 17.
e 18. di questo
titolo.

**



CA-

CAPITOLO TERZO.

Del tempo, il quale si debba attendere nella valutazione delle robbe per la detrazione della legitima, quando questa non si detraesse subito, in maniera che trā il tempo della morte del debitore, e la detrazione, vi segua qualche notabile alterazione; Et ancora di quello che vada imputato, o nò in questa detrazione.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**Val tempo si debba attendere, & à danno di chi vada l'alterazione, che occorra nelle robbe.
- 2 A che proposito si consideri la colpa, ouero la mora d'uno.
- 3 Dell'imputazione nella legitima, e che regola si deve tenere.
- 4 Della regola di quel che vada imputato, o nò.

- 5 Dell'imputazione di quel che si sia dato, ò lasciato
da un terzo in riguardo del padre.
- 6 Dell'imputazione di quel che si sia avuto doppo mor-
te in frutti.
- 7 Che cosa importi, che li frutti percetti si debbano
restituire, mà non si debbano imputare.
- 8 Le robbe alienate s'intendono elette à conto della
legitima, e dell'altre detrazioni.
- 9 In quali casi ciò non camini, e per quali atti, ò aliena-
zioni.
- 10 Dell'imposizione dè censi.
- 11 Della distinzione di quel che si dice nelli numeri
8. & 9.

C A P. III.



Ncorche sì disputò trà Dottori, sopra il tempo che si deue attendere nella detrazione della legitima, e di cui debba essere il comodo, ò l'incomodo dell'auméto, ouero della diminuzione, che in questo mentre seguisse nelle robbe ereditarie, nel che si camina con la solita varietà delle opinioni, e con molte distinzioni, e dichia-razioni, in maniera che appresso di molti, l'articolo venga stimato molto intricato; Nondimeno pa-

re che sia vn punto molto facile , e piano ; Atteso
che consistendo la legitima in vna certa cota,ò por-
zione di tutte le robbe di qualsiuoglia forte,in ma-
niera che (conforme li Giuristi dicono) per quel-
la spetti la porzione in qualsiuoglia gleba ; Quin-
di nasce, che fino à tanto, che segua la diuisione, ò
la separazione della robba , viene à costituirsi dalla
legge tra questi due eredi , cioè uno del sangue , e
l'altro estraneo , oueramente uno necessario , e l'al-
tro volontario , vna certa comunione , cioè in vn'
crede per otto oncie , e nell'altro per quattro,ò pu-
re egualmente la metà per ciascuno , secondo il nu-
mero de figli ; E per conseguenza , conforme frà
due compagni , ogni utile , ò danno che sopragiun-
ga nelle robbe possedute in comunione , deve spet-
tare egualmente à tutti due , così non si sà yedere
per qual ragione non si debba dire l'istesso in que-
sto caso .

E se bene da alcuni si va considerando , se l'ere-
² de vniuersale sia in colpa , ò in mora nel dare la le-
gitima à colui,al quale sia douuta , ouero all'incon-
tro , se il creditore di quella sia in colpa , ò in mora
di pigliarsela ; Nondimeno ciò camina per l'effet-
to della diuersa azione dell'i danni , e degl'interessi ,
alli quali vn compagno è tenuto verso l'altro per il
danno , che occorra nella robba comune per la sua
colpa , mà non già per la regola . A

Le maggiori difficoltà dunque, le quali cadono

sopra

A.
*Nel disc. 15. di
questo titolo.*

30 IL DOTTOR VOLGARE

sopra la materia del presente capitolo, riguardano la seconda parte dell'imputazioni di quello che dal 3 padre si sia dato in vita al figlio; Et in ciò li Giuristi s'intricano molto, con la solita varietà dell'opinioni, e con infinite dichiarazioni, e limitazioni, in maniera che renderebbono nausea al più affamato uomo del mondo, mentre in fatti questa non è questione di legge, siche sia capace di vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mà è vna mera questione di fatto, e di volontà, che però vā decisa con le circostanze particolari di ciascun caso, alle quali si duee particolarmente riflettere per vedere, se, e quale fosse la volōtā del padre, quando non si tratta di quelle robbe, alle quali era obligato per causa degli alimenti, conforme più distintamente si accenna nel Teatro.

Le teoriche però, ouero le regole generali, le quali sopra di ciò si abbiano, e con le quali con 4 uiene caminare, quando la volontà sia totalmente incerta, & incognita, sono che, tutto quello che il figlio ottiene delle robbe del padre per ultima volontà, vada imputato; Et all'incontro tutto quello, che ottiene per atti volontarij trā viui, non si debba imputare, mà vada imputato ciò, che il padre desse in esecuzione di quello à che l'obliga la legge; Per la regola che quando si possono dare due cause, vna necessaria, e l'altra volontaria, si deve l'atto riferire più tosto alla necessaria, che alla

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.III. 31

volontaria ; Come particolarmente sono, la dote , e la donazione , che si dice per le nozze, ó per simile causa, e che si suole verificare in quella donazione che bisogna fare al figlio per essere promosso agli ordini sacri ; Bensì che tutto ciò contiene vna semplice presunzione di legge, la quale sempre cessa , quando vi siano in contrario proue, non solamente espresse , má eziandio presunte, e congetturali , che però in sostanza il tutto si riduce al fatto , & alle sue circostanze . B

B
*Nelli disc. 18.
cō molti seguen-
ti di questo titolo.*

Si dà alle volte l'imputazione di quel che il figlio abbia auuto da vn terzo , così per atto trā vi-
5 ui , come per vltima volontà , quando appariscano con le proue espresse , ó con le presunzioni , che ciò principalmente sia seguito in riguardo del pa-
dre , atteso che la legge finge , che quel terzo l'ab-
bia dato al padre , e che questo l'abbia dato al figlio á conto della legitima ; Conforme particolarmen-
te insegnala pratica più frequente nelle doti , che si danno , ouero si lasciano dall'auiso , ouero dalli zij , ó da altri parenti per solleuo del padre , con le di-
chiarazioni contenute nel Teatro , mentre sarebbe troppa digressione l'esaminarle . C

C
*Nel disc. 154.
del lib. 6. della
dote.*

6 Camina tutto ciò à rispetto di quello , che si sia auuto in vita ; Má parlando di quello , che si otten-
ga doppo morte , entra la distinzione tra il capitale , e li frutti ; Atteso che tutto quello che si sia auuto da frutti delle restanti robe ereditarie alla restitu-
zione .

zione delle quali il figlio sia obligato per fideicommisso, non v'è imputato, mentre l'erede grauato li fa suoi in ragione di dominio, quando non si sia adoprata la svedetta cautela, che si dice di Soccino, ò altra equiualente, in maniera che si possa dire, che si siano presi li frutti contro la volontà del testatore, e con mala fede; Ma non già quando vi sia tanto di buona fede, ch'è esclusa la mala fede positiva, e per conseguenza che scusi dalla restituzione de frutti consumati, má non già di quelli, che siano in essere.

E se bene alcuni Dottori credono, che ciò sia una cosa speciale de figli, e descendenti la legittima dè quali da loro si dice di legge di natura, e che però non camini negli ascendentì, la legittima de quali si presuppone, che sia di legge positiva; Non dimeno, conforme si è altre volte accennato, questa distinzione non ha fondamento alcuno probabile; Che però oggi in pratica, e particolarmente nella Curia Romana non è riceuuta.

Bensi che quando anche sia douuta la restituzione de frutti come presi in stato di mala fede contro la volontà del testatore, non per ciò ne risulta l'imputazione nella legittima, mentre questa è douuta in parte de beni in sorte principale, mà l'istesso creditore della legittima si dirà debitore dell'eredità, nella restituzione de frutti svedetti.

E se bene questa considerazione à prima faccia

appresso alcuni viene stimata inutile, e di niun profitto , parendo che importi poco il non imputarsi, mentre vi sia l'obligo di restituirli ; Nondimeno questo è vn motiuo di gente poco versata nella facoltà legale , mentre gli effetti possono essere molti , e considerabili , e particolarmente à rispetto delli terzi , come sono quelli , li quali auessero comprato delle robbe ereditarie dall'erede, al quale spetta la legitima, atteso che la legge dispone , che l'alienazione si duee referire à questa detrazione , conforme di sotto si dice ; Oueramente sono i creditori, à fauore de quali, per i censi, ò per altri debiti fossero obbligate le robbe del creditore della legitima; Per quella chiara ragione, che spetta dogli par-te delle robbe ereditarie per la legitima in ragione di dominio, quindi segue che non duee entrare la compensazione per vn debito di quantità , il quale nasce dall'obligo di restituire li frutti, che porta vn séplice credito chirografario nell'azione personale, e però nō abile à pregiudicare à coloro, li quali fossero terzi possessori per causa onerosa , ouero creditori parimente per causa onerosa con l'ipoteca .

Può ancora ciò essere molto profitteuole all'istesso erede; perche gli sia espediente di ottenere la sua legitima in tāti beni, e di restituire quello ch'importano li frutti malamente percetti in denaro , non solamente per l'affezione, oueramente per il comodo dell'investimento, mà ancora per l'aumento in-

D
Nella dīse. 18.
S' 25. S'in al-
tri prossimi di
questo titolo.

34 IL DOTTOR VOLGARE

trinseco delle robbe , e per li frutti delle medesime, essendo infruttifero questo debito della restituzione de frutti,siche gli effetti sono molti,e cōsiderabili.D

Per quello poi , che spetta alle robbe in capitale ; Si deue distinguere la loro qualità ; Atteso che, se l'erede grauato , al quale spetta la legitima, venga , ò in altro modo alieni , con vna vera alienazione traslatiua del dominio , le robbe stabili, oueramente quelle mobili , le quali (circoscritto questo titolo) siano ancora proibite d'alienare ; Et in tal caso la legge presume, che quando anche non si esplichi, tuttauia le prime, e le altre alienazioni, finno alla quantità proporzionata alla legitima , vadano in questo conto , che però vi entra l'imputazione , oueramente l'implicita detrazione ; Atteso che, quando si possono dare due titoli , uno lecito , e l'altro illecito , la legge, per escludere il delitto , presume che l'atto si sia fatto , con il titolo lecito , e non con l'illecito .

E se bene , in stretto rigore legale , ciò non è verificabile nell'alienazione di tutto il corpo di ciascuna robba , mà solamente in quella parte , che vi ceda per la legitima, come douuta in ragione cotitatiua da ciascuna specie de beni, siche,se per esempio,la legitima importarà la terza parte di quel podere venduto, l'alienazione di quell'altre due terze parti , si dirà illecita , come di robba non propria , mà spettante al fidecommisso ; Nondimeno per

vna

vna certa equità non scritta , fondata nella ragione del commercio, e nella impraticabilità di detrarre la legitima con la scissura di ciascun corpo , la pratica ha riceuuto, che l'alienazione si sostenga in tutto, per causa della legitima , ò di altra simile detrazione , occultando in tal maniera vna diuisione fatta con se medesimo , come representante due persone ; Purche però l'atto si sia fatto con buona fede , cioè che le robbe alienate siano proporzionate all'altre , le quali restano , mà non già sfiorando il meglio , e lasciando il peggio ; Et in somma con quella egualità , e buona fede , che deuono concorrere in vna diuisione .

Quindi segue, che gli obblighi , e l'ipoteche , oueramête l'esazione dè nomi dè debitori , ò il fare delle alienazioni necessarie , ò il riceuere il prezzo delle alienazioni necessarie , come sono il ritratto legale , ò conuenzionale , oueramête retrouendere i censi , e le altre robbe per obbligo , ò pure il seruirsi del denaro ritratto da mobili non abili alla conseruazione , e cose simili , non producono questo effetto , atteso che l'alienare questa sorte de beni non porta delitto , e per conseguenza non entra la suddetta ragione della sua esclusione , per la quale si presume l'elezione della robba alienata in conto della legitima , ò di altra detrazione , mà restando egli debitore all'eredità in quantità , cesserà l'imputazione , nell'istessa maniera , e per gl'istessi effetti , che si è detto

36 IL DOTTOR VOLGARE

E
Di tutto ciò nel
dile. 25. & in
altri di questo
titolo.

di sopra, circa il debito della restituzione dè frutti. E

Sopra l'imposizione dè censi, cade il dubbio, se questa si debba dire vna vera alienazione à questo effecto, in maniera che vi entri quello che sì è detto dell'alienazione de beni stabili per via di traslazione di dominio; Et ancorche vi sì seorga qualche varietà d'opinioni; Tuttavia, in pratica è riceuita la distinzione, tra li fondi censiti, e l'altre robbe obbligate per l'osseruanza del contratto, cioè, che rispetto alli fondi censiti, sia vna specie di vera alienazione per l'effetto sudetto, mà non già rispetto all'altre robbe obbligate. F

F
Negli effetti leg-
giti.

Entrerà dunque l'imputazione di quello, che senza delitto sia venuto in mano del creditore della legittima in denaro, oueramente in robbe mobili consumate, per la rata, e proporzione che in questa specie di robbe cade nella sua legittima; Come per esempio; Resta vna eredità di trenta mila scudi, delli quali quindici mila siano dè beni stabili, & altrettanti in denaro, & in mobili, e nomi dè debitori; In tal caso, ancorche la legittima sia di dieci mila, nondimeno non sì potrà pretendere di cauarla tutta nelli stabili, e di rendersi lecito validamente alienare le due terze parti di questi, mà gli toccheranno à proporzione cinque mila solamente di stabili, & à questa proporzione sì sosterranno l'alienazioni, nè in tal parte di legittima entrerà l'impu-

LIB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.III. 37

imputazione, con quello che fosse venuto in sua mano degli altri quindici mila d'è mobili, oltre li suoi cinque mila, mà per questa rata entrerà l'imputazione come per vn' occulto pagamento fatto à se stesso; Et in somma, con le regole della proporzione, e della giusta, & eguale diuisione d'è beni comuni trà più compagni, conforme anche si accenna nel libro seguente d'è fide-commissi, in proposito dell' alie-nazioni, se, e quando si fo-stengano, non ostante la qualità fide-commissa-ria.



CA

CAPITOLO QVARTO.

Dell' alterazione , la quale nasce nel modo di dedurre la legitima, per i statuti esclusivi delle femine,ò dell' altre persone ; Cioè se gli esclusi facciano numero, e facciano parte , & à fauore di chi .

S O M M A R I O .

- 1 **C**he questa materia sia stata malamente intricata da Dottori .
- 2 Se la legitima si possa togliere dagli statuti , e dalle leggi particolari .
- 3 Se la dote ordinata per le donne escluse , succeda in luogo della legitima .
- 4 Del modo d'interpretare gli statuti .
- 5 Della ragione di questi statuti .
- 6 Si taccia l'opinione di coloro , che vogliono dare la dote d'ogni successione .
- 7 E quelli , che cauano la successione delle femine da certa cautela usata per maggiormente escluderle .
- 8 Di molte questioni , & intrichi nella materia .

C A P .

C A P. IV.



A materia di questo capitolo, necessita di ripetere la protesta fatta più volte, e particolarmente di sopra nel titolo dè testamenti, cioè che non si pretède di riformare il Mondo, nè meno cò le proprie opinioni singolari d'impugnare quelle tradizioni comuni de Dottori, le quali siano state abbracciate da Tribunali; Mà ammettendo, che dalli professori di questa facoltà legale si deue caminare per le strade già battute, fino à tanto che dalli Tribunali grandi, conosciuta che sia meglio la verità, si muti strada, ò pare; Solamente il mio senso è di accennare quello che si crede più adattato alla ragione, & al più verisimile sentimento dè legislatori, per vn certo auertimento à coloro, à quali spetta, se cõuenga mutare opinione; Còforme in tanti casi insegnna la pratica, ch'essendosi per più secoli caminato cò vna opinione, & essendosi dopoi meglio cõsiderato, quella si è mutata; Che però non posso, nè deuo tralasciare di dire quel che pare più ragione uole almeno per vna curiosità, ò sodisfazione dè non professori, à quali principalmente questa fatica è dirizzata; Cioè che

40 IL DOTTOR VOLGARE

Li Giuristi, con le solite melenzaggini , ó formalità , seruendo al senso letterale delle leggi, e de statuti, oueramente obligandosi (contro ogni ragione) ad alcune inconsiderate tradizioni dè nostri vecchi , e primi interpreti , hanno talmente intricato questa materia statutaria , in proposito della legitima , che muoue vna certa compassione il considerarlo, siche pare vna di quelle materie, per le quali, vedendo i Giudici, e Tribunali intricaruisi con vna manifesta ripugnanza della ragione , forse mi rende nausea , e dispiacere , che in questa scena del Mondo mi sia toccata la parte del leggista ; Non che la scienza (conforme si accenna nel proemio) per se stessa non sia buona , ragioneuole , & ingegnosa , mà perche si sia ridotta ad uno stato quasi disprezzeuole appresso i professori dell'altre lettere per queste sciocchezze leguleiche .

Molte questioni dunque appresso gli scrittori si sono risuegliate in questa materia de gli statuti esclusivi delle femine, in proposito della legitima ; E primieramente sopra il difetto della podestà di togliere la legitima, in tutto, ò in parte alli figli, ouero alli genitori, e particolarmēte alla madre ; E pure à cōsiderar bene la materia per i suoi principij, questo dubbio hà veramente del fauoloso , siche merita dirsi indegno di discorso , mentre non si sì vedere per qual ragione quel beneficio, il quale è stato introdotto per vna legge ciuile, non si possa togliere dall'

dall'altra; Col presupposto che sia legge, ò statuto fatto da colui, il quale ne abbia la sufficiente potestà, e con li suoi douuti requisiti accennati nel proemio; E pure, chi vedrà le gran dispute, che sopra ciò vi si fanno, ritrouerà che viene stimata una questione maggiore delle più astruse, che siano trā li Teologi, ò li Filosofi, ò li Medici, ò li Meteoristi, sopra li più occulti secreti del Cielo, ò della natura, ò delle viscere della terra, ouero delle parte interne del corpo vmano.

³ L'altra intricata questione si scorge sopra l'interpretazione della volontà de statuenti, in occasione che sogliono alle donne escluse riseruare la dote, se perciò si tolga, ò nò la legitima, in luogo della quale sia sorrogata la dote, in maniera che la femina resti tuttaua sua, ò pure che diuenti estranea, decidendosi ciò cō alcune formalità di parole, ò di significazioni grammaticali, le quali veramente hanno del ridicolo, senza badare che gli statuti, i quali sono in Italia per lo più sono fatti in secoli barbari, e particolarmente in luoghi piccoli, da gente idota, conforme ancora si accenna nel titolo delle successioni.

E quello che veramente hā più del ridicolo è, che con alcune conclusioni fermate nè tempi moderni, in occasione di alcune questioni totalmente ignote agli antichi, si danno delle interpretazioni à statuti fatti in molti secoli addietro da gente più idiota, siche se gli fanno dire cose già mai sognate; Tom.9.p.3.della Legitima, &c. F Nell'

Nell'istessa maniera che alla giornata pratichiamo
nelli fidecommisſi , e nell'altre vltime volontà , &
anche nè contratti .

Che però si crede, che si debba più tosto camina-
re con la tante volte accennata proposizione, di do-
5 uere attendere principalmēte la sostanza della veri-
simile volontà del legislatore , ò del disponente , la
quale in fatti , in questo proposito (conforme più
volte sì vā accennando) consiste in che richieden-
do gli antichi costumi della nostra Italia, di conser-
uare le robbe nelle fameglie , e di auere le femine
per estrancee , bastando di prouederle della dote, in
luogo degli alimenti per la ragione dell'onestà , ne
segua , che la dote le caccia di casa , senza andare
cercando altro , conforme l'antiche leggi fatte in
Roma dispongono ; Ma perche la simplicità dè
primi interpreti, dopò l'inuenzione delle leggi, am-
mette quella capacità delle femine , che contra il
costume Romano, fù introdotta in Grecia , quan-
do l'imperio Romano quasi disciolto in Italia , e
nell'altre parti dell'Occidente , iui risedea ; Quin-
di seguì, che i popoli vollero dichiarare l'animo lo-
ro con gli statuti , di continuare à viuere , secondo
il solito, e conforme li loro antichi costumi , senza
badare à tante formalità , e cabale .

Hanno ancora più del ridicolo due altre que-
stioni , sopra le quali parimente s'intricano tanto
gli scrittori ; Vna cioè (altroue ancora accennata),

L'IB.IX.DELLA LEGITIMA,&c.C.IV. 4;

Sopra l'istessa interpretazione dè statuti esclusivi, sotto la codizione, ò il peso della dote, se basti vna dote sola, ò pure, che questa sia douuta per qualsivoglia successione; E tal questione si decide con alcune grammaticali sottigliezze, e significazioni, accennate nel Teatro, nè meno pensate da Prisciano, senza badare all'inconueniente, che in vn numeroso parentato potrebbe darsi il caso, che vna donna douesse auere dieci, ò dodeci doti.

E l'altra, che se vn testatore, ouero per lo più il notaro, per vna certa maggior cautela, e per assicurarsi maggiormente dell'esclusione delle femine, conformandosi con lo statuto, li lasciasse qualche bagattella, con espressione che sia per tutto quello che potessero pretendere per la legitima, ò suo supplemento, mettendoui anche per l'istesso fine il titolo onoreuole dell'institutione, che per tal rispetto la semina, la quale per altro si douesse riputare estranea, s'intenda fatta sua, e che gli sia douuta la legitima; Cosa veramente lontana da ogni ragione, e da ogni vmano discorso, e totalmente contraria alla volontà del disponente, in maniera che quello, che si è fatto per meglio fabricare, serva per distruggere; Che però si crede più accertato che si deue badare alla sostanza della volontà, & al fine, per il quale ciò sia seguito, e non à queste formalità delle parole.

Dalla sudetta distinzione, se la dote, succeda, ò

nò in luogo della legitima, e se le femine per lo statuto si siano fatte estranee, ò pure restino sue; Nasce la decisione, secondo il senso dè medesimi Giuristi, sopra il punto, se debbano fare numero, e parte; Ma perchè quādo le femine siano fatte estranee, ò che gli sia tolta la legitima, stà riceuuta appresso di loro, e particolarmente nella Curia Romana, vna proposizione, che sia in arbitrio de maschi, il computare, ò non coimputare le femine, in quella maniera che gli sia più espedito, all'effetto di fare passare, ò nò la legitima dalla terza parte alla metà; Quindi segue, che quādo il caso porti la discordāza de pareri trā i fratelli nascono delle questioni, à quale arbitrio si debba deferire, se à quello di coloro, i quali vogliono numerarle, ouero degli altri che non vogliono, e particolarmente quando siano figli maschi, e femine di più matrimonij; E sopra di ciò si scorge tanta varietà d'opinioni, e vi si danno tanti intrichi di distinzioni, che à comparazione, il labirinto di Teseo merita di essere stimato yna piazza più piana, e larga della Nauona di Roma; Siche quanto più si pensa discifrare la materia, con reassumere tante distinzioni, e considerazioni, tanto maggiore si rende la confusione; Che però si stigma più opportuno di ammonire il lettore, che nell' occorrenze debba ricorrere à quel che se ne discorre nel Teatro; Doue ancora si discorre del modo di cauare la dote delle femine escluse, cioè, se si debba

ba cauare prima come debito , e dopoi cauare la legitima da quello, che resta , ó pure cauare la legitima intiera per i maschi, e dopoi cauare le doti dalla restante eredità, ó che le doti vadano cauate dall' istessa legitima ; O pure se le porzioni delle femine accrescano à beneficio dell'eredità , ò del fide-commissio , con altre simili cabale iui accennate .

Discorrendosi ancora iui se li figli esereditati, ò li religiosi , ó li banditi capitali, facciano numero , ó parte , & in che modo , poiche queste , & altre simili digressioni in cose, le quali rare volte occorrono in pratica , cagionerebbono più tosto qualche confusione per li non professori. A

A
Di tutto ciò si discorre in questo titolo nelli discorsi primo, e seguenti, & ancora nel titolo delle successioni nel libro unde-
cime;



CAPITOLO QVINTO.

Di diue se altre cose concernenti
l'istessa materia della le-
gitima.

S O M M A R I O.

- 1 *Delli frutti della legitima quando siano do-
uuti, o no.*
- 2 *Della trasmissione della legitima, ouero della facol-
tà d'impugnare i pesi.*
- 3 *Che cosa sia del fisco.*
- 4 *Se la legitima si acquisti subito per operazione del-
la legge, ouero vi sia necessaria l'agnizione.*

**CAP.**

C A P. V.



I molt' altre questioni disputano li Giuristi sopra questa materia della legitima, à tal segno che alcuni, lodeuolmète, ne hanno cōposti dè voluminosi trattati; Mà essendo cose poco contingibili in pratica, e che cagionerebbono più tosto noiose digressioni à non professori, però si tralasciano, mentre nell'occorrenze, con facilità si possono vedere appresso di coloro, li quali (come di sopra si dice) hanno professato di fare i trattati particolari della materia.

E particolarmente in pratica, in qualch'occorrenza si suole disputare della materia dè frutti douuti per la legitima; Però sopra di ciò si è accennato qualche cosa nel libro quinto dell'vsure, cioè, che il tutto dipende dalla qualità delle robbe ereditarie; Atteso che, se saranno robbe stabili, ò altri effetti fruttiferi, in tal caso correranno i frutti senz'altra interpellazione, ò mora, per quella chiara ragione, che questi non sono interessi douuti dal debitore al creditore per causa del tempo, mà sono sequela, ouero effetto del dominio, mentre per la già accennata implicita comunione de beni

intro-

introdotta dalla legge , quello, al quale sia douuta la legitima , si dice padrone per la sua rata delle robbe ereditarie dall'istante della morte del padre,ò di altra persona, dalla quale la legitima sia douuta ; Mà per quella rata dè beni che siano infruttiferi , come sono i mobili, ouero il denaro contante, oueramente i nomi di deditori, nò se ne deue frutto, nè interesse alcuno , se non quando si verificassero li requisiti dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente , secondo le regole generali di qual siuoglia debito indifferente , accennate nella sudetta materia dell'vsure.

Mà perche alle volte porta il caso , che tutta la legitima sia douuta in denaro, ouero (come li Giuristi dicono) in quantità , perche auendola in tal modo lasciata il defonto , quello, al quale spetta non l'impugni , mà se ne contenti ; Ouero che anche non contentandosene , vi entrasse l'arbitrio , ò l'officio del giudice , il quale alle volte suole entrare per limitare la regola, che la legitima sia douuta in tutte le sorti di robba per la sua rata , perche così ricerchi l'individua natura delle robbe ereditarie, ouero vn'altra giusta causa; Et in tal caso, ancor che la legitima sia douuta in denaro , tuttavia son douuti senza la mora, e senza gli altri requisiti, li frutti , ouero gl'interessi à proporzione di quel che importino li frutti di quelli effetti fruttiferi, li quali , secondo la regola legale, aurebbono douuti toc-

car-

cagli, in quell' istessa maniera che sono douuti li frutti ricompensatiui al venditore per il prezzo non pagato della robba venduta fruttifera, mentre in questo caso la legge occulta vn' implicito contratto di compra, e vendita, di quella rata di beni, che per altro gli dourebbe toccare per la legitima.

Si suole ancora disputare nella materia della legitima, della sua trasmissione ad ogni erede estraneo, non solamente circa la sostanza della legitima, in generale, mentre ciò si stima indubitato, mà ancora sopra la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni; E sopra di ciò cade la disputa, se non auendo dichiarato l' animo suo quello, al quale la legitima era douuta, lo possa fare il suo erede, nel che si scorge qualche varietà d' opinioni, siche in alcune parti, è più seguitata la negatiua, la quale há qualche probabilità, & in altre la contraria, e particolarmente la Curia Romana seguita l' opinione affermatiua, cioè che anche la facoltà d' impugnare li pesi, e le condizioni si trasmetta agli eredi.

Bensi che, l'vnna e l' altra speicie di trasmissione si nega al fisco penale, il quale in questa parte viene stimato d' inferior condizione d' ogni altro erede, ancorche estraneo, attesoche, se bene viene stimato come vn' erede del delinquente, tuttavia non si dice erede vero, mà anomalo,

50 IL DOTTOR VOLGARE

A
Nel disc. 160.
del lib. 2. de Regali.

lo , e più per annichilazione che per volontà espressa , o presunta del defonto . A

Si dubita ancora molto , se nella legitima sia necessaria l' agnizione per acquistarne il dominio , oueramente se questo si acquisti subito per 4 operazione della legge ; E l' effetto di tal questione si stima molto notabile , attesoché se si fa l' acquisto , in tal caso li creditori di colui , al quale la legitima sia douuta , auranno l' azione , sopra le robe , e non potrà il debitore non acquistare ; che all' incontro se non si acquista senza l' agnizione , li creditori non vi auranno l' azione , & il debitore potrà non accettarla , nella maniera che si può fare dell' eredità , e degli legati ; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d' opinioni , Nondimeno à proprio senso pare che si dourebbe seguitare l' opinione fauoreuole à creditori ; Anzi che generalmente anche nell' eredità , e nè i legati si douesse togliere à debitori questa facoltà di pregiudicargli non acquistando , essendo veramente cosa irragioneuole , e fomento di molte fraudi , conforme con molta prudenza è stato prouisto dagli statuti di Genoua ; Tuttavia pare che la Curia Romana , vada inclinando che anche la legitima cada sotto la regola generale , mà con poca ragione , e per certe formalità legulei- che degne di poca lode . B

B
Nel lib. 8. del
Credito nel di-
scorso 40.

CA.

CAPITOLO SESTO.

Della Trebellianica.

S O M M A R I O.

- I** Che cosa sia Trebellianica.
- 2** Se la Trebellianica si possa proibire.
- 3** Che basti anche la proibizione tacita, e quando questa vi sia.
- 4** Della differenza trà li tempi antichi, e li nostri circa la Trebellianica.
- 5** Delle due quarte, cioè Trebellianica, e legitima.
- 6** Se li frutti vadano imputati nella Trebellianica, e degli effetti che ne nascono.
- 7** Non spetta contro la Chiesa, ouero contro la causa pia.



C A P. VI.



A trebellianica , è vna imagine della legittima, cioè che ad imitazione, la legge concede questa detrazione all' erede, ancorche sia estraneo , il quale sia grauato di restituire l' eredità ad vn altro per fidecommisso, & importa la quarta parte di quello che resta delle robe da restituirsì al fidecommisario vniuersale, detratti prima, nō solamente li debiti , mà ancora li legati , i quali non si detraono per la legittima , mà si detraono per la trebianica .

Bensiche questa specie di detrazione, per la pratica più frequente , per lo più è solita proibirsì ; E se bene si fa vna gran disputa trà Giuristi , se si possa proibire alli figli di primo grado , nelche si scrive vna così gran varietà d' opinioni , che viene stimata vna delle più gran questioni che siano nella legge , siche alcuni la stimano bisognosa d' una determinazione Imperiale ; Nondimeno non pare , che tal punto meriti tanta dote ; Pure lasciandone la disputa alli scolastici , & all' accademici ; Per quello che tocca al foro pratico, certa cosa è che oggidì l' opinione affermativa pare indubitata , e comune mente

mente riceuuta , ancorche trà coloro , i quali praticano il foro, in alcune parti, e particolarmente nella Lombardia, non manchino di quelli, li quali ancora di preséte sono tenaci delle tradizioni de loro maggiori, e che tuttavia continuano in questo vmore melanconico ; Però con poca ragione, attesoché il fondamento di questa opinione , la quale nega la potestà , consiste in alcune leguleiche sottigliezze , mà non già in ragione alcuna adattabile al discorso vmano.

³ Et à tal segno in pratica è riceuuta questa opinione affermativa , sopra la potestà di proibire la trebellianica, che anche à rispetto delli figli del primo grado viene stimata sufficiēte la tacita, ò la presunta proibizione, dedotta dalle congetture, e dagli argomenti , facendo solamente i Giuristi qualche differenza trà li figli del primo grado, e gli altri, cioè che nelli figli, le congetture, e gli argomenti debbano essere di qualche maggior peso .

Si riducono però tutte le questioni in questa materia al fatto, ouero all' applicazione, cioè quando vi siano, ò nò argomenti sufficienti per tal prua, ; Et in ciò parimente si scorgono li soliti contrasti, e l' ordinarie freddure sopra la formalità delle parole , ò delle clausule contenute nella proibizione dell' alienazione , ouero nella assegnazione della ragione di conseruare per la futura posterità la robba, e se le parole siano tali che dinotino il tutto. ò

to ò nò ; Però essendo questa vna questione di volontà, e per conseguenza più di fatto, che di legge, non vi cade vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caso , mà ne duee dipendere la decisione dalle circostanze di ciascun caso particolare, da considerarsi con il prudente arbitrio del giudice, il quale in dubbio, con molta facilità si duee interporre à fauore del fideicomisso , presumendo la proibizione; E ciò per la verisimile volontà, regolata dall' uso comune , e dal discorso vmano , cioè che quelli li quali, ò per ambizione , ò per auarizia, hanno in animo di conseruare in perpetuo la robba loro nella posterità, ò in altro genere di persone, non badano à queste cabale legali che per lo più gli sono incognite, mà pensano in tal modo disporre di tutto quello che lasciano , anche di quello ch' importi la legittima, quando fusse in loro potestà il proibirla, in maniera che, circoscritto il defetto della potestà, si può dire che abbia del fauoloso il presupporne diuersamente la volontà .

E veramente riflettendo bene alla differenza dè tempi, e de costumi si potrebbe con qualche fondamento di ragione dire , che il caminare in questa materia con la sola lettera delle leggi ciuili, contenta vna delle solite similità dè Leggisti ; Atteso che anticamente, ò fusse per la frequenza delle proscrizioni , che forse cominciarono à praticarsi in occasione delle guerre ciuili tra Silla, e Mario , e tra

Cesa-

Cesare, e Pompeo, e simili, e molto si più praticauano sotto gl' Imperadori; Ouero che fusse per altre cause; Si vsauano li fidecommisſi, in quella forma, che oggidì alle volte si vanno vsando con l'inſtituzioni fiduciarie, cioè laſciando la robba ad uno amico capace, per darla poi à ſuo tempo, à quello, al quale ſi ſia auuto nell'animo di laſciarla, per eſſere allora in ſtato d'incapacità, ouero di mala congiuntura, per quando ſopraueniſſe la capacità, ò che cefſaſſe il motiuo del timore; Atteſoche portādo ciò ſeco vn' incomodo, con il diſpiacere di auere à reſtituire le robe ad un altro, anche in vita, e da ciò naſce che queſte inſtituzioni ſi ſoleano traſcurare; E perciò fu introdotta queſta detrazione, come per vna ſpecie di premio di tal fatica, e cura; Ilche molto più entraua ne figli di primo grado per riſpetto, che ſecondo le leggi antiche, erano eredi neceſſarij, ſiche anche non volendo, erano forzati à ſopportare queſto peso, che però fu ſtimato ragioneuole, il dargli qualche recognizione, e ſollieuo.

Queſte ragioni oggi ceſſano nelli fidecommisſi da noi uſati, quando ſiano con l'ordine ſucessiuo, e graduale, per dopò la morte, mentre in effetto là volonta del teſtatore è di laſciare la robba con piena ragione e godimento, finche naturalmente, e ciuilmente viua quella persona, preſcriuendo gli ſola-mente la neceſſità di vn ragioneuole, e ben regola-

to ordine di successione , cioè che morendo egli , debba auere per successori quelle persone , che il testatore desidera , e che viuendo non possa dissipare , la robba , che però non si sa vedere à qual ragione probabile sia appoggiata questa detrazione , contro ogni verisimil volontà del disponente .

E se bene questo discorso non gioua , quando
 4 non vi sia la proibizione , mentre quella cessando , è troppo riceuuto appresso i Giuristi , e nelli tribunali che tal detrazione sia douuta , in maniera che sarebbe vna gran temerità il volere fermare il contrario ; Nondimeno ciò si crede considerabile per ben regolare l' arbitrio , nel caso della volontà tacita , ò dubbia .

Cessando dunque l' vna ò l' altra specie di proibizione , non si dubita che la trebellianica sia douuta ; E se bene per regola della legge ciuale non si danno due detrazioni , e per conseguenza alli figli
 5 & à gli altri , à quali sia douuta la legitima , non dourebbbe spettare la trebellianica ; Nondimeno la legge canonica , almeno così comunemente intesa , e riceuuta da Dottori , anche nel foro laicale , concede l' vna e l' altra detrazione ; Quando però si tratta di fideicomisso condizionale da restituirsì dopo la morte , ò doppò purificata qualche cōdizione , mà non già quando sia vn' fideicomisso puro da restituirsì subito ; E ciò in pratica oggidì si suole verificare in quel caso che il testamento , come inofficio ,

cioso, ouero per qualche difetto di maggior solennità non si possa sostenere in ragione diretta di testamento, mà si risolua in codicilli, ouero in fidecommisso, poiche circoscritti questi casi, in pratica non pare che vi sia più l' uso de fidecommisso puri, mà solamente quello dell' istituzioni fiduciarie.

Si scorge ancora vn' altra differenza trà li figli, e li descendenti, e gli altri eredi, li quali à differenza generalmente si dicono estranei, cioè che quelli della prima specie non imputano li frutti in questa detrazione come gl' imputano quelli dell' altra specie; E questa imputazione cagiona yna questione la quale appresso li più antichi viene stimata intricata, à tal segno che áche alcuni tribunali gradi vi si sono ingannati, cioè, se facendo l' erede grauato vn' alienazione de beni creditarij per coto di questa detrazione verso li principij, quando non potea dirsi consunta con li frutti, e pigliando poi successivamente tati frutti, che l'assorbiscano, se si debba tuttavia sostenere l' alienazione; Et in ciò molti credono che si sostenesse, in maniera che quel terzo, al quale si sia fatta l' alienazione, si renda sicuro, siche l'erede grauato resti debitore del fidecommisso in quello, che con li frutti dovea scomputare, onde quando non fusse idoneo, debba ciò andare à danno del fidecommisso; Però l' opinione contraria, come veramente più ragioneuole, og-

gidì è la più riceuuta, cioè che potédosì intal modo dire detratta la trebellianica , la robba resti mala-mente alienata, e per conseguenza che si possa ri-cuperare .

Si nega ancora questa detrazione , quando il fi-decomisso sia ordinato á fauore della Chiesa,ò del-la causa pia; E dà ciò nasce ancora vn' altra questio-ne , nella quale parimente li Giuristi s' intricano molto , se questo , il quale essi dicono priuilegio , abbia luogo quando l' erede sia parimente Chiesa , ò causa pia , credendo molti che debba in tal caso entrare la ragione della conquassazione dè pri-uilegii ; Mà si crede più probabile che indif-ferentemente questa esenzione deb-ba caminare, per le ragioni più di-stintamente accennate nel

A
Di tutto ciò nel-la materia del-la trebellianica
¶ parla nelli dà
scorsi 25. e 32.
e seguenti dà
questo tit.

Teatro; doue il curio-so si potra so-disfare .

A



CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Della falcidia.

S O M M A R I O.

- 1** **D**ella falcidia che cosa sia.
- 2** **D**ella differenzia à la falcidia, e la trebellianica.
- 3** Da quali legati vada detratta, e da quali nò.
- 4** Della proibizione di questa detrazione.



C A P. V I I.

1



Vesta detrazione della falcidia, dalla legge si concede all' erede , contro i legatarij , e li fidecommisarij particolari , quando li legati , ò li fidecommisj particolari , assorbiscano tutta l' eredità, in maniera , che non vi arriui à restare la quarta parte , la quale è di douere che resti all' erede per sua porzione, à somiglianza di quello che nel capitolo antecedente si è detto della tre bellianica , à rispetto del fidecommisso vniuersale . E potédo queste detrazioni, dirsi due sorelle simili ; vi resta poco da foggiungere , mentre tutto quello che nell' antecedente capitolo si è detto della tre bellianica , così circa la podestà , come circa la volontà , anche tacita , e congetturale del proibirla ; Come ancora circa i priuilegij della Chiesa, ò della causa pia , camina in tutto , e pertutto egualmente nella falcidia .

2

Si scorgono bensì trà l' vna l' altra specie di detrazioni alcune poche differenze, trà le quali, la più notabile in pratica , è quella , che la trebellianica non si perde dal non far l' inuentario , mà si perde la falcidia per rispetto che così dispone la legge,

ge , la quale ha introdotto questo beneficio dell'in-
uentario .

E l' altra differenza suole occorrere , che li legati particolari sogliono essere molti , e di diuersa natura , cioè che alcuni siano pij , & altri profani ; E quindi nasce la questione , se l' erede , si debba rinfrancare di quello che perde nelli legati pij che deue dare intieri , dalli legati profani , li quali perciò patiscano questa detrazione di più .

3 E l' istessa difficoltà entra in quei legati anche profani , li quali , ò per volontà del testatore , ò per loro natura si deuono sodisfare intieri , e nō siano soggetti à defalco alcuno , secondo quello che se ne discorre nel libro vndeccimo nel titolo delli legati ; Cioè se anche di questi si debba rinfrancare l' erede dagli altri legati non priuilegiati ; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni , mà si crede più verò , che come in questione di fatto , e di volontà , non vi cada vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , mà si debba decidere cō le circostanze particolari di ciascun caso ; Oltre che per la pratica del foro si stima quasi fatica superflua il trattenersi in ciò , mentre per lo stile più frequente , e moderno , questa detrazione per ordinario si proibisce , siche molto rari sono i casi , ne quali s' incontrano dè Notari così balordi che la trascurino .

4 E per questa ragione dell' uso più comune , si crede tuttavia verissimo quello che si è accennato
nel

nel capitolo antecedente sopra la molta facilità, con la quale si due caminare ad ammettere la proibizione presunta, anche per piccoli argomenti, mentre trā centò testatori, appena si troueranno yno , ò due , i quali sappiano, che cosa siano falcidia, e trebellianica , ò che in quel punto di restare vi pensino, in maniera che si viene à defraudare la volontà del morto per vna formalità legale , & à leuare la robba ad yno, e darla ad un altro per la sola auertenza di vn Notaro, nel mettere , ò nel trascurare vna claofola , siche in sostanza oggi pare che si riduca il tutto ad vna mera formalità , & à cabale , contro ogn i ragione, e contro ogni verisimile volontà del disponente , la sostanza della quale si due principalmente attendere :

Con il di più, che si accennna nel
Teatro, essendo questa ma-
teria poco prati-
cata nel fo-

ro. A



A
Di questa spe-
cie di detrac-
zione si parla
nel disc. 34. di
questo tit. e
nel disc. 52.
del tit. de Le-
gati nel libro
undecimo.

CA

C A P I T O L O O T T A V O.

Dell' altre detrazioni, le quali si dicono accidentali; E particolarmente di quelle dell'i debiti pagati, e dell'i meglioramenti fatti nelle robbe ereditarie.


S O M M A R I O.

- 1 **D**elle altre detrazioni accidentali, quali siano, e perche si dicono tali.
- 2 Della differenza tra l' una, e l' altra specie di detrazione se impediscano, o no l' immissione.
- 3 Delle più specie delle detrazioni accidentali.
- 4 Della materia de miglioramenti.
- 5 Delli miglioramenti separabili.
- 6 Delli miglioramenti inseparabili, & incorporali.
- 7 Degl' inseparabili corporali.
- 8 Per conoscere il miglioramento, bisogna fermare lo stato antico, e quando si dica miglioramento.

Qual

- 9 Qual ragione si debba auere delle deteriorazioni.
- 10 Di alcune cose sopra la materia remissuamente.
- 11 Che cosa si debba rifare, se lo speso, ò il migliorato.
- 12 Delli frutti prodotti dalli miglioramenti, à chi spettino, e di altre cose nella materia.

C A P. VIII.



Vtte l' altre sorti di detrazioni, oltre le suddette della legitima, della trebellianica, e della falcidia, si chiamano accidentali, à differenza delle suddette, le quali si dicono legali; Dicendosi l' altre accidentali,

per rispetto, che non sono fisse, e generali; Et ancora perche sono varie, maggiori, ò minori secondo la contingenza dè casi, che all' incontro le legali consistono in yna certa cota, cioè nella quarta, ò nella terza parte, ò nella metà respectiuamente.

E quindi nasce ragioneuolmente la differenza in pratica trà l' vna specie di detrazioni, e l' altra, sopra il punto, se questa eccezione debba ritardare, ò no il possesso al fidecommisario; Attesoche quando si tratta di detrazioni legali, la pratica più moderna della Curia, ha introdotto, chel' eccezio-

ne

L.IX.DELLA LEGITIMA, &c.C.VIII. 65

ne dalle detrazioni, non impedisce l'immissione, nè rende il possessore legitimo contradittore in tutto, mà si dà l'immissione per indiuisio, essendo ciò compatibile; Nella maniera, che più compagni, ò più coeredi possono possedere in comune vn'istessa eredità, ouero vn'istesso patrimonio; Mà ciò non camina nel'altra specie delle detrazioni accidentali, le quali consistono in qualche quantità, ouero in qualche specie, per la loro incertezza, mentre possono essere tali, che assorbiscano il tutto, conforme più distintamente si discorre nel libro seguente de fidecommisſi, in occasione di trattare dell'i remedij, li quali si concedono al fidecommisſario, per auere il posſeso de beni, & anche della materia del legitimo contradittore.

Queste detrazioni accidentali, secondo la pratica più frequente, si restringono à trè specie; Cioè vna in ragione di dominio, L'altra dè crediti, E l'altra dè miglioramenti.

Della prima e della seconda specie, si lascia di trattarne in questo luogo, mentre se ne discorre nel suddetto libro seguente de fidecommisſi, alla materia de quali sono più proporzionate, che però si potrà iui vedere, per non ripetere più volte l'istesso, siche in questo capitolo si discorre solamente della terza specie dè miglioramenti, per essere vna detrazione più generale, la quale conuiene ad ogni materia indifferente, & è solita opporsi da qualun-

que possessore , che però cade in tutte le matérie , anche nelle feudali , e nelle enfiteotiche , ouero nel caso delle alienazioni inualide , e simili , mà la più frequente è la fideicomissaria .

Sopra ciò dunque entra l' istesso , che si è discorso nel libro primo de feudi , con que la poca varietà , che porta seco per sua special natura , la materia feudale ; Cioè che i miglioramenti si distinguono in due specie , vna che si dice di separabili , e l'altra che si dice degl' inseparabili .

Quelli , li quali sono veramente , e materialmente separabili , si verificano in quelle robbe , le quali essendosi acquistate dal migliorante , tuttaua riten-
5 gono il suo primiero essere , in maniera che possono restare in potere del migliorante à considerarlo come vn terzo , senz'alterazione , ò pregiudizio alcuno delle robbe , delle quali si tratta ; Come per esem-
 pio , se il possessore di yn podere , cò qualche titolo , ne acquistà vn' altro iui vicino dà vn terzo , senza che n' segua vna tal confusione che non si possano co-
 modamente distinguere , mentre in tal caso , vera-
 mente non entra la materia de miglioramenti , mà solamente vi suole cadere la materia della presunta donazione per l' animo dell' acquirente , d'incorpo-
 rare totalmente il nuovo acquisto con la roba an-
 tica , e di farlo d' vna istessa natura ; Mà ciò non ri-
 ceue , vna regola certa , e generale , essendo vna que-
 stione di mero fatto , e di volontà , la quale in dub-
bio

bio non si presume, che però si deue prouare da
quello, il quale ne pretende l'incorporazione; E per
conseguenza la decisione di ciascun caso dipende
dalle sue circostanze particolari.

Li miglioramenti inseparabili, si distinguono
ancora in due sorti; Vna cioè d'incorporali, ouero
d'intellettuali; E l'altra di corporali, ouero di mate-
riali.

⁶ Gl' incorporali, ò gl' intellettuali sono, per auere
estinti dè censi, ò degli altri pesi, de quali la robba
era grauata, ouero l' auerla liberata da qualche ser-
uitù, ò soggezione, ò pure l' auere acquistato qual-
che giurisdizione, ò preminenza, con casi simi-
li.

E sotto questa specie di miglioramenti incorpo-
rali, ouero intellettuali, vengono ancora quelle
spese, le quali si siano fatte nella lite, ò nella guerra
per difendere la robba da coloro che la voleano oc-
cupare, ouero per ricuperarla dà chi l' auea occu-
pata.

⁷ Li miglioramenti corporali, ò materiali sono
quegli che si fanno sopra la medesima robba, senza
che si possano separare; Come per esempio, nelle
case, sono li nuoui edificij, in muraglie, et in nuoue
stanze, ò nell' eleuazione d' appartamenti, ouero
in risarcimenti delle parti rouinate, e cose simili; E
nelli poderi rustici, sono le piantate d' arbori, ò del-
le vigne, e simili.

Posta questa distinzione, Primieramente per regola generale, la quale conuiene, all' una e l' altra specie, di corporali, e d' incorporali, bisogna fermare lo stato antico della robba, che si pretenda migliorata; attesoché non si dirà miglioramento quello che si sia fatto per rinfrancare le deteriorazioni; Quando però queste siano colpose, in maniera che quello, il quale abbia fatto li miglioramenti fusse tenuto à rifare quella deteriorazione, mentre in tal caso, si dice auere sodisfatto al suo debito; E quando il mancamento non si sia commesso dà lui, tuttaua alle volte si deue auere in considerazione lo stato antico, quando si tratta di miglioramenti vtili, in maniera che contro il padrone della robba non si dia altra azione, ò eccezione, se non quella che risulta dall' equità dà non arricchirsi con quel d'altri, mentre siasi fatta da chi si voglia, la deteriorazione, basta al padrone della robba, che egli non sia in lucro, con molte distinzioni contenute nel Teatro, al quala nell' occorrenze bisognerà ricorrere, non essendo possibile di poter' esaminare il tutto, mentre portarebbe vna gran digressione da partorire più tosto vna confusione.

Come ancora si deue vedere in ordine alli miglioramenti incorporali, quando le spese fatte per la lite, ò per la recuperazione, siano repetibili ò no;

Et perquelche riguarda l'ordine del giudizio, cioè se questa eccezione di miglioramenti ritardi l'esecuzione, e dia la retenzione, si tratta nel libro decimo

quin-

quinto de Giudizij doue si potrà vedere per noi ripetere l' istesse cose.

Col presupposto de i miglioramenti, li quali si debbano rifare, in maniera che sia detrazione legitima, étra la regola che si duee rifare quel meno trá lo speso, & il migliorato, quando si siano fatti dal possessore non padrone per ripeterli dal padrone, per la su detta equità legale¹, mà non già quādo con titolo di commissione, ò di amministrazione, perche in tal caso si duee rifare il tutto².


Si suole ancora disputare circa li frutti prodotti da miglioramenti, se spettino al migliorante anche doppò la lite, e dopò la mala fede; Et ancorche in rigore di legge non dourebbono spettare al migliorante; Nondimeno per vna certà equità, è più riceuuto il contrario; Ouero se lo speso in migliorare si compensi con li frutti della parte non migliorata; O pure se vn migliorante di mala fede debba perdere qualche abbia speso in pena della sua temerità, oueramente per vna presunta donazione; Con il di più che in questa materia alquanto intricata da Dottori si accenna nel Teatro, mentre conforme si è detto (porterebbe più tosto confusione il voler trattare ogni minuzia, stāte che in effetto, questa non merita dirsi questione di legge, mà più tosto di fatto, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso; E per conseguenza, che sia incapace di yna regola generale, e certa, apli-


70 . IL DOTTOR VOLGARE


plicabile à tutti casi ; Con il di più che si accenherà
nel libro seguente delli fidecomissi in occasione di
discorrere generalmente delle detrazioni, e quando
queste impediscano l'immissione , e che facciano il
reo, & il possessore legitimo contraddittore; Et
ancora se ne tratta nel libro decimo
quinto delli Giudizij circa que,
sta eccezione de miglio-
ramenti. A

A
*Di questa mate-
ria dè megliora-
menti nel disc.
35. di questo tit.*











UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO
E DIRETTO POLITICO

1780

~~5022~~





VI
I
Credere potest
et dicitur Genes.
et Credito.
libro VII
De Testamēn
tō Codicilli
Erecte edic
Credita deca
Credita mā
Aebbellianū
De Megliorat
libro IX.

22 IL DOTTOR VOLGARE

Notaro in presenza di sette testimonij, dicendo che quanto in quelli fogli si contiene, sia la sua volontà; E questo è il più sicuro modo di testare d'ogg.

E se bene testare debba sizioni partic rede, mentre propria bocca nij; Tuttaui ta opinione , erede , la qua la scrittura .

Anzi questa anche senza la lazione ad un terzo ; Com ligioso , o de vn certo lu esempio in q

Le diffico ma di testare ca, consiston tal scrittura ,

cioè, se veramente sia quella, della quale abbia parlato il testatore, per la possibile supposizione di vn foglio per vn'altro, anche quando si consegnasse al

No-



LIB.IX. DELLI TESTAMENTI. C.II. 23

Notaro, e se, e che specie di proue si desiderino per tal'effetto.

Saranno dunque li medesimi Giuristi si sono intrica-

the oggidì pare che sia ci, e dè Tribunali , di tamento, ò senza, nel s; Nè sopra ciò è pos trale , & accertata, ap me con la solita inezia quali caminano con le tutti i casi in vn istesso uidenti); Atteso che uestione di puro fatto, alle circostanze parti ando sia, ò nò ben pro ura , ò pure che vi sia di vn foglio per l'al sia fatto il testamen zione , che vuol dire l a testamento, cōforme ggiore istruzione , si però nell'occorrenze non è possibile il ridur

che dipende dal fatto, e dalle circostanze particolari , e se ne parla ancora di sotto nel capitolo settimo . G

Si danno ancora alcuni casi , nelli quali cami-

nan-

G
Nelli disc. I. e
seguenti di que
sto titolo .